

**NUMERO SPECIALE BOLLETTINO 32 PAGINE
LIRE 15**

*di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente*

Anno I - N. 5
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 31 dicembre 1945

32 pagg. - L. 15
Spedizione in abbon. post.

**La Costituzione della Repubblica
Federale Popolare della Jugoslavia
(testo integrale - 2 tavole)**

★ ★

**Il Progetto di Costituzione
del Partito Comunista Francese**

★ ★

**Relazione statistica
sulla preparazione delle liste
elettorali in Italia**

★ ★

**OPPORTUNITA' DEL VOTO OBBLIGATORIO || CONTRO IL VOTO OBBLIGATORIO
LA NAZIONALIZZAZIONE DELLE BANCHE IN FRANCIA
VOTI - PROPOSTE - OPINIONI**

NOTIZIARIO

ITALIA

Il progetto di legge elettorale amministrativa all'esame della Consulta...

La Commissione per gli affari politici ed amministrativi della Consulta Nazionale ha preso in esame nelle sue sedute del 19, 20, 21 e 22 dicembre il progetto di legge elettorale amministrativa.

Le conclusioni cui la Commissione è pervenuta sono le seguenti:

1) ha approvato con 15 voti favorevoli contro 13 contrari il seguente ordine del giorno: «La Commissione, preso in esame il principio dell'obbligatorietà del voto convalidata da sanzioni, aderendo ad esso, riserva ogni decisione sulle modalità concrete in sede di discussione della legge elettorale politica, chiedendo fin d'ora che l'eventuale attuazione di tale principio sia senz'altro estesa alle prossime elezioni amministrative»;

2) ha stralciato tutte le disposizioni che si riferiscono all'Amministrazione della provincia, alla G. P. A. e alle elezioni degli organi provinciali (artt. 8-13, 23, 80-84, 97-101);

3) ha deciso di soprassedere alla discussione del Capo V, contenente le disposizioni penali per i reati elettorali. Poiché infatti queste disposizioni non possono essere che identiche per le elezioni amministrative e per quelle politiche, e le norme del Capo V riproducono quelle contenute nel progetto della legge elettorale per la Costituente, la Commissione è stata d'avviso che il Capo stesso debba essere sostituito con un articolo ispirato allo stesso criterio con il quale essa ha formulato l'articolo 19 (vedi in seguito) e la cui formulazione ha lasciato al Governo:

4) ha pronunciato parere favorevole allo schema sottoposto, apportando alcuni emendamenti. Di essi, i più importanti sono i seguenti:

a) in considerazione del fatto che in molti comuni, a causa dell'aumentata attività delle amministrazioni, si è reso necessario assegnare ad assessori supplenti funzioni effettive anche di primaria importanza, è proposto di aumentare il numero degli assessori effettivi e ridurre quello dei supplenti;

b) istituzione di una indennità di carica al Sindaco e agli assessori in misura fissata dal Consiglio Comunale;

c) modifica dell'art. 18, 1° comma, nel senso che «tutti gli iscritti in una lista elettorale» sono eleggibili «in qualunque comune», ritenendo che non vi è ragione perchè il cittadino non possa essere eletto in un città diversa da quella nella quale è iscritto come elettore;

d) sostituzione del testo dell'articolo 19 con il seguente: «Non sono eleggibili alle cariche previste dal presente decreto coloro che non sono eleggibili deputati per l'Assemblea Costituente a causa di attività svolta nel periodo fascista o durante la occupazione tedesca». Questa sostituzione è motivata dalla considerazione che la ineleggibilità per i su indicati motivi non può essere determinata, per le elezioni amministrative, diversamente da quel che sarà per le elezioni politiche; e, poichè il testo del progetto go-

vernativo di questo articolo riproduce disposizioni contenute nel progetto della legge elettorale per la Costituente, è opportuno rimettersi a questa legge, quale sarà emanata dal Governo dopo la discussione della Consulta in assemblea plenaria;

e) l'ineleggibilità è stata limitata (art. 20) agli amministratori di enti, istituti o aziende, sovvenzionati dal Comune, in modo che gli altri stipendiati o salariati dagli enti stessi siano eleggibili;

f) è stata invece estesa (stesso articolo) ai magistrati di Corte d'Appello, di Tribunale, e di Pretura nel territorio in cui esercitano la loro giurisdizione, poichè sono addetti alle più delicate funzioni elettorali;

g) all'articolo 27 si specifica che nei Comuni nei quali le elezioni sono a sistema maggioritario, le liste devono contenere un numero di nomi non inferiore ad 1/5 e non superiore ai 4/5 dei consiglieri da eleggere; e si stabilisce inoltre che, per assicurare più stretta proporzionalità tra il numero di abitanti del Comune e quello dei presentatori ciascuna lista dovrà essere presentata da non meno di 200 elettori nei comuni con più di 20.000 abitanti, da 100 nei comuni con più di 10.000, ecc., restando invariato il seguito dell'articolo; inoltre, è proposta la modificazione del 7° comma nel senso che il contrassegno delle liste è non facoltativo ma obbligatorio;

i) all'articolo 43 è aggiunto un comma sul quale si specifica che il giorno delle elezioni sono vietati comizi e riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luogo pubblico o aperto al pubblico: ciò perchè l'elettore sia libero da ogni immediata influenza;

h) alle categorie dalle quali sono tratti i presidenti delle sezioni elettorali (art. 30) sono aggiunti i geometri, i dottori commercialisti ed i farmacisti: le aggiunte sono motivate dalla pratica difficoltà di coprire, rimanendo entro le categorie previste dal progetto, i seggi di presidente di sezione elettorale;

l) all'articolo 45 (relativo al sistema maggioritario) si aggiunge un comma del seguente tenore: «L'elettore che ha apposto il segno del voto nel contrassegno di una lista può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre fino alla concorrenza del numero di Consiglieri per il quale ha diritto di votare»;

m) nel Capo III si specifica che il sistema proporzionale si applica non soltanto ai Comuni con più di 30.000 abitanti ma anche ai Capoluoghi di Provincia, qualunque sia la loro popolazione.

Era stato proposto di sopprimere dall'elenco di coloro che non possono essere nominati Sindaci «il ministro di un culto». La proposta è stata respinta con 22 voti favorevoli, 6 contrari e un'astensione. Molti consultori hanno tuttavia tenuto a dichiarare che questa disposizione sancisce una diminuzione inaccettabile di una categoria di cittadini e che essi ne hanno votato il mantenimento solo in quanto ritengono che siano da modificare il meno possibile le norme della legge 1915, ma che nella più adatta sede del riordinamento politico e amministrativo dello Stato anche questo parti-

colare dovrà essere radicalmente modificato.

5) La Commissione ha infine approvato l'adozione della scheda di Stato.

... e del Consiglio dei Ministri

Nella seduta del 29 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha esaminato il progetto della legge elettorale amministrativa. Il Vice Presidente Nenni ha presentato il seguente o.d.g.:

1) Nei Comuni che avranno approvato le liste elettorali entro il 13 gennaio le elezioni avranno luogo la domenica del 17 febbraio;

2) nei Comuni dove le liste saranno approvate entro il 9 febbraio le elezioni avranno luogo la domenica 10 marzo;

3) alla data del 10 marzo le elezioni amministrative saranno sospese per essere riprese dopo le elezioni per la Costituente che avranno luogo la domenica 5 maggio;

4) per affrettare la compilazione e la pubblicazione delle liste elettorali è concesso agli effetti delle elezioni amministrative e in deroga alle norme vigenti:

a) di sostituire al certificato penale un atto rilasciato dalle locali autorità di polizia e dei carabinieri e attestante che l'elettore possiede i requisiti necessari per esercitare il diritto di voto;

b) la cancellazione dalle liste dei fascisti che sono stati privati dei diritti elettorali in base al D.L.L. 26 aprile 1945, n. 149, ed al decreto presidenziale 2 febbraio 1945 (G.U. 15 febbraio 1945, n. 20) può farsi anche dopo la pubblicazione della lista, e non oltre la domenica precedente le elezioni. Una commissione di tre membri nominata dal prefetto raccoglierà e vaglierà le denunce formulate dai cittadini.

Dopo una breve relazione del Ministro Romita la discussione è stata rinviata alla prossima seduta, che avrà luogo mercoledì 2 gennaio alle ore 10.

Dichiarazioni di Togliatti al 5° Congresso del P.C.I.

Palmiro Togliatti, Segretario Generale del P.C.I., si è dichiarato, nel discorso pronunciato il 29 dicembre al 5. Congresso Nazionale del Partito, nettamente contrario al voto obbligatorio, che «secondo noi, è antidemocratico, e tende a sostituire un regime democratico e liberale come quello a cui noi aspiriamo e a cui aspira la nazione, con un regime di democrazia organizzata con la cartolina rossa», ed ha quindi avvertito che il suo Partito abbandonerebbe il giorno stesso il Governo che approvasse l'introduzione del voto obbligatorio.

Togliatti ha altresì riaffermato l'impegno per la Costituente. Quanto al contenuto della Costituzione, «è certo — egli ha detto — che per quello che si riferisce alla lotta per il rinnovamento politico e sociale del Paese, non possiamo pretendere che tutto questo sia messo nella Costituzione»: questa conterrà «determinati principi direttivi che orientino l'attività legislativa», «in un certo senso, un programma per il futuro». La Costituzione dovrà essere «accompagnata da misure legislative le quali affrontino o almeno abbozzino la risoluzione di grandi pro-

(continua a pagina 32)

Missione di giuristi italiani in GB

Su cortese invito del Governo inglese, una missione di giuristi italiani delegata dall'Associazione Italo-Britannica, d'intesa col Ministero per la Costituente, si è recata in Gran Bretagna, dove è stata ospitata dal BRITISH COUNCIL, la benemerita istituzione inglese che svolge anche in Italia intensa ed apprezzata attività per la intensificazione dei rapporti culturali fra i due Paesi.

Facevano parte della Missione i seguenti studiosi, designati alcuni dal Ministero per la Costituente, altri dall'Associazione Italo-Britannica: prof. Roberto AGO, prof. Gaspare AMBROSINI, prof. Norberto BOBBIO, prof. Pasquale CHIOMENTI, prof. Vezio CRISAFULLI, dottor Giacomo PERTICONE, dottor Eugenio RUBINO, prof. Egidio TOSATO, prof. Filippo VASSALLI.

Scopo della missione era quello di esaminare taluni dei più caratteristici aspetti del sistema politico-costituzionale ed amministrativo inglese, con particolare riguardo a quelle materie ed a quegli sviluppi più recenti rispetto ai quali l'informazione in Italia è meno compiuta e a quegli istituti la cui esatta valutazione può essere fatta solo mediante l'osservazione del loro pratico funzionamento.

L'attenzione degli studiosi italiani si è concentrata particolarmente sui seguenti punti:

A - Recenti sviluppi e nuovi atteggiamenti del sistema parlamentare: evoluzione dei rapporti fra Primo Ministro, Gabinetto e Parlamento; determinazione dell'indirizzo politico e conseguenze di un dichiarato contrasto fra Parlamento e Governo; funzionamento del Gabinetto e disciplina dei suoi lavori; riforma della procedura parlamentare; esercizio di potestà normative da parte dell'esecutivo ed incremento della legislazione delegata in periodo bellico e post-bellico.

Evoluzione della prassi più recente in materia di assunzione di obblighi internazionali e di procedura per l'adeguamento ad essi del diritto interno.

Efficacia pratica attuale della rule of law e del sindacato giudiziario sulla legittimità degli atti dell'esecutivo.

Ordinamento e funzionamento del Civil Service.

B - Rapporti fra il governo centrale e i governi locali e dei vari enti locali fra loro: limiti dell'autogoverno degli enti locali e recenti sviluppi della pratica ingerenza del

governo centrale nell'amministrazione delle contee e dei municipi.

Organizzazione e funzionamento dei governi locali: pratica differenza fra le amministrazioni dei distretti urbani e di quelli rurali.

Distribuzione dei pubblici servizi fra le varie amministrazioni, centrali e locali.

C - Disciplina legislativa e pratico funzionamento del sistema elettorale politico e amministrativo.

Procedura per la convalida dei candidati eletti.

Proposta di riforma del sistema elettorale e atteggiamento dei vari partiti politici al riguardo.

Attribuzioni dell'Home Office e dei funzionari dei governi locali in materia elettorale.

Pratica attuazione delle garanzie per assicurare la regolarità delle operazioni elettorali, con particolare riguardo alla disciplina delle spese elettorali e ai controlli dell'autorità giudiziaria.

Pratico ordinamento e funzionamento dei servizi elettorali presso il governo centrale e presso i governi locali.

Divergenze fra il sistema elettorale del Regno Unito e i sistemi elettorali vigenti nei Dominions, con particolare riguardo agli effetti della obbligatorietà del voto in Australia.

D - Organizzazione dei principali partiti politici.

Procedura per la designazione dei candidati alle elezioni parlamentari e locali.

Attività dei partiti durante la campagna elettorale: rapporti fra i rappresentanti dei partiti e il returning officer.

Rapporti fra gli organi centrali dei partiti e i rispettivi gruppi parlamentari: posizione e funzioni del leader.

Pratica attuazione del metodo democratico all'interno dei diversi partiti.

E - Organizzazione delle associazioni sindacali e del Congresso delle Trade Unions.

Efficacia degli accordi collettivi di lavoro a norma del diritto comune e a norma del diritto eccezionale di guerra e post-bellico: funzioni del Comitato Arbitrale Nazionale (National Arbitration Tribunal).

Limiti del diritto di sciopero e di picketing; lo sciopero dei pubblici impiegati.

La Missione ha potuto svolgere un così ampio e vario programma grazie all'accurata ed intelligente

organizzazione predisposta dal British Council sulla base delle richieste precedentemente comunicate dall'Associazione Italo-Britannica.

Il British Council, infatti, non si è limitato a provvedere un amplissimo materiale di informazione ed a facilitare alla Missione la raccolta di numerosi libri e testi attualmente introvabili in Italia, ma ha soprattutto curato che gli studiosi italiani prendessero contatto con membri del Governo, con alti magistrati, con eminenti studiosi delle Università di Oxford, Cambridge e Londra, con i più qualificati funzionari degli uffici delle due Camere, del governo centrale e dei governi locali, nonché con le direzioni dei principali partiti politici e delle associazioni sindacali; e, tutte le volte che era possibile, ha fatto sì che la Missione potesse assistere direttamente al pratico funzionamento di uffici e di procedure.

Dovunque gli studiosi italiani sono stati accolti con la massima cordialità e tutte le autorevoli personalità con le quali essi hanno preso contatto si sono prodigate nel mettere a disposizione della Missione la loro alta competenza ed esperienza, presentando dettagliate e compiute comunicazioni sugli argomenti loro proposti, discutendo ampiamente i singoli punti sollevati dai membri della Missione, fornendo dati e materiale inedito, mostrando il pratico funzionamento degli uffici ed organismi da loro diretti.

Oltre ad esaminare l'ordinamento e il funzionamento di taluni dicasteri, della segreteria della Camera dei Deputati, di alcuni Tribunali, nonché dell'Amministrazione delle Contee del Middlesex e di Londra, la missione si è recata a Birmingham — dove ha esaminato l'amministrazione della più importante città di provincia — nel Cambridgeshire — dove ha studiato l'amministrazione di una Contea rurale — e a Tottenham — dove ha assistito alle operazioni per l'elezione del rappresentante di quel collegio alla Camera dei Comuni.

Il soggiorno ad Oxford e a Cambridge ha consentito agli studiosi italiani di riprendere, dopo la lunga interruzione, i rapporti con gli studiosi britannici, i quali hanno espresso nel modo più caloroso i loro sentimenti di stima e di simpatia per la cultura italiana ed hanno formulato il voto che le relazioni culturali fra l'Italia e l'Inghilterra abbiano a svilupparsi sempre più intensamente.

(continua a pagina 30)

Quando si parla di opportunità del voto obbligatorio non si ha di mira l'affermazione di un astratto principio teorico, bensì la segnalazione di un'esigenza concreta, derivante *hic et nunc* da una situazione politica nella quale al bisogno di una vasta affermazione di consenso popolare si contrappone una fondata presunzione di scarsa partecipazione degli elettori alla vita politica del paese.

Tale situazione è quella in cui si trova l'Italia di oggi, che, mentre si accinge a convocare, per la prima volta nella sua storia, un'assemblea costituente, cioè un organo popolare che proprio dalla diretta investitura del maggior numero di cittadini attivi trae la sua legittimità e l'autorità necessaria per imporsi al rispetto della presente e delle generazioni avvenire, desume invece dalla storia delle elezioni succedutesi dal 1870 al 1921, cioè durante tutto il periodo della sua vita democratica, elementi non certo incoraggianti per quanto riguarda la previsione del concorso alle urne degli elettori. Gli accertamenti statistici documentano infatti che questo concorso, dopo avere raggiunto l'acme del 65% nel 1909 è poi disceso al 58% nelle ultime elezioni libere del 1921. E non è infondato ritenere che, in conseguenza sia della propaganda fascista per l'astensione, sia della concessione del voto alle donne, meno educate all'esercizio del diritto politico, sia infine della sfiducia ed apatia, che la catastrofe della nazione ha determinato nell'animo di molti, le percentuali riferite possano discendere ancora.

Lo Stato, che si propone di risorgere su una base democratica, non può disinteressarsi di siffatto fenomeno, ma ha il compito di intervenire, tanto incoraggiando e promuovendo l'opera di educazione politica, quanto predisponendo misure, che, direttamente o indirettamente, inducano i cittadini a considerare l'esercizio del diritto di voto per quello che esso effettivamente è: l'adempimento cioè di un dovere, il primo, anzi, in ordine di importanza, fra quelli che gravano sui singoli in un reggimento libero. Ed è con compiacimento da porre in rilievo che la commissione ministeriale incaricata della predisposizione di un progetto di legge elettorale per la Costituente, avvertendo, con squisita sensibilità politica, l'importanza del problema, ha, nel primo articolo, posto solennemente il principio che «l'esercizio del diritto di voto è un dovere». Affermazione questa, che, mentre felicemente innova alla precedente legislazione, fa giustizia di un'opinione, tanto diffusa quanto errata, secondo cui la posizione di diritto non sarebbe conciliabile con quella di dovere, mentre in realtà questo duplice e concorrente aspetto di diritto-dovere, lungi dall'essere contraddittorio, è comune a tutte le potestà che si chiamano funzionali, che sono, cioè, dirette all'esercizio di un potere pubblico, com'è indubbiamente quello cui il cittadino dà vita allorché, votando, procede alla nomina dei componenti l'organo supremo dello Stato e alla determinazione delle direttive generali dell'azione di questo.

E' ora da chiedersi: è possibile fare un passo avanti? dedurre dall'affermazione del principio l'ulteriore, logica conseguenza di garantire con apposita sanzione l'adempimento dell'obbligo?

A contestare tale possibilità si sogliono addurre motivi che appaiono sforniti di vera consistenza, che sono

Opportunità del voto obbligatorio

Pubbllichiamo il testo delle radioconversazioni tenute dai proff. Costantino MORTATI e Vincenzo MAZZEI, il 9 e il 15 dicembre, dal microfono di Radio Roma, dal titolo, rispettivamente: *Opportunità del voto obbligatorio, Contro il voto obbligatorio.*

(Il dibattito problema è stato ampiamente discusso dalla Commissione per gli affari politici ed amministrativi della Consulta in sede di esame del progetto di legge elettorale amministrativa, che ha approvato un o. d. g. di adesione al principio, riservando «ogni decisione sulle modalità concrete in sede di discussione della legge elettorale politica», ma «chiedendo sin d'ora che l'eventuale attuazione del principio sia senz'altro estesa alle prossime elezioni amministrative».)

Con queste, si è chiuso il ciclo organizzato dalla Associazione per gli studi politici e costituzionali e dedicato ai problemi elettorali.

L'Associazione ne annuncia un secondo — dedicato ai problemi della Assemblea Costituente — che si svolgerà nei prossimi mesi di gennaio, febbraio e marzo, del quale ecco il programma:

1. — Ivano BONOMI: *L'attuale costituzione provvisoria italiana;*
2. — Arturo C. JEMOLO: *Costituenti 1946;*
3. — Carlo LAVAGNA: *Il potere costituente;*
4. — Michele LA TORRE: *Le Costituenti nella Storia;*
5. — Giuseppe D. FERRE: *I precedenti storici della Costituente italiana;*
6. — Massimo S. Giannini: *I compiti del Governo per la formazione della Costituente;*
7. — Oliviero ZUCCARINI: *Il voto per la Costituente;*
8. — Mario NIGRO: *L'Assemblea Costituente e la costituzione provvisoria;*
9. — Vincenzo GUELI: *Costituente, plebiscito, referendum;*
10. — Guido ASTUTI: *Durata e funzioni della Costituente;*
11. — Enrico PARESCO: *I limiti formali della Costituente;*
12. — Francesco AGRO: *I limiti sostanziali della attività della Costituente;*
13. — Raffaele RESTA: *La Costituente e la redazione della carta costituzionale.*

Pubbllicheremo quante delle radioconversazioni del secondo ciclo ci sarà consentito dallo spazio. Daremo, comunque, tempestiva notizia della stazione e dell'ora di trasmissione.

in gran parte veri luoghi comuni, e che tuttavia vengono ripetuti, come per una forza di inerzia, che ne fa armi di notevole potenza nelle mani del misonismo e del conservatorismo. Di quel conservatorismo che è espressione di un abito mentale, che può insidiare (come sembra avvenire in Italia, per quanto riguarda il punto qui dibattuto) anche l'azione di correnti e movimenti di idee progressiste, e pure portate ad opporsi ad innovazioni le quali implicherebbero uno sforzo di adeguazione ad una situazione nuova.

E' un mero pregiudizio il presumere, come si fa comunemente per giustificare l'atteggiamento qui criticato, che gli astensionisti costituiscono una riserva di forze utilizzabili solo dai partiti di destra, poichè invece appare più esatto, specie con riferimento alla situazione attuale dello spirito pubblico in Italia, ritenere che essi siano in realtà portatori degli interessi più diversi, e quindi suscettibili di essere attratti, se inseriti nella contesa elettorale, in parte da alcuni ed in parte da altri dei movimenti politici.

Nè più fondata può considerarsi l'obiezione che si vorrebbe desumere da una presunta enorme difficoltà di attuazione delle sanzioni contro gli inadempienti all'obbligo, perchè invece esistono, e sono stati proposti, e appaiono collaudati dalla felice esperienza di altri paesi, congegni e procedure che rendono estremamente agevole il perseguimento dei contravventori.

Neppure confermata dalla prova fatta negli Stati che hanno sancito l'obbligo di voto è l'asserzione della inutilità pratica delle sanzioni, al fine della diminuzione sensibile del numero delle astensioni, come dimostrano, in contrario, fra i numerosi altri che

potrebbero invocarsi, gli esempi del Belgio, che ha visto cadere le percentuali degli astenuti dopo l'introduzione dell'obbligo dal 46% al 5%, e della Cecoslovacchia, in cui gli astenuti non giustificati raggiunsero solo l'1 per cento.

Ed è questa conferma della bontà dell'istituto, ottenuta sul banco di prova della sperimentazione pratica, che conduce alla sua progressiva adozione. E' di ieri la notizia che la Francia, sempre restia, per il passato, ad introdurre nella propria legislazione, ne ha ora, per iniziativa della sua Assemblea Costituente, deciso l'attuazione.

Si dice ancora *ex adverso* che la libertà di voto è attribuito essenziale per la buona riuscita delle elezioni; ma l'affermazione è da accogliere solo per quanto riguarda il contenuto della manifestazione di volontà dell'elettore, non per il fatto della manifestazione stessa, necessario a costituire il consenso comune sul quale si basa lo Stato democratico, e perciò non discrezionale.

Non è esatto affermare, come si fa comunemente, che chi vota forzatamente vota male, cioè senza quell'informata coscienza che è il presupposto del buon funzionamento del regime elettivo.

A ribattere tale obiezione è anzitutto da osservare che l'obbligatorietà del voto non può essere considerata quale misura isolata ed a sè stante, bensì parte di un complesso unitario e coordinato di provvedimenti di varia natura, diretti a promuovere l'esercizio cosciente del diritto. Inoltre, muovendo da un'ovvia esperienza psicologica, non può contestarsi che l'imposizione dell'obbligo induca il destinatario ad acquistare consapevolezza del

ALLA RADIO

Contro il voto obbligatorio

E' indubbio che l'esercizio effettivo del diritto di voto da parte del cittadino sia un dovere sociale. La cosa è massimamente evidente in un ordinamento democratico, perchè democrazia è autogoverno, e la possibilità di efficace autogoverno è ovviamente pregiudicata da un largo astensionismo.

Si tratta ora di vedere se sia possibile, se sia legittima, se sia opportuna, l'imposizione dell'obbligo giuridico del voto con conseguenti sanzioni di vario genere per il caso di inosservanza.

La questione si articola su tre problemi connessi ma distinti.

1) Un problema tecnico.

E' possibile, con la minaccia di sanzioni giuridiche, ottenere un quasi generale adempimento del dovere sociale di voto da parte dei cittadini? In altre parole, esistono delle sanzioni facilmente applicabili ed efficaci per indurre i cittadini ad affluire alle urne? Oppure, sancendo legislativamente tale obbligo, si fa poco meno che un buco nell'acqua per la pratica difficoltà di trovare un sistema di sanzioni non agevolmente eludibili attraverso espedienti e giustificazioni varie da parte di coloro che si sottraggono alla osservanza della norma? Tale problema, che di rigore verrebbe logicamente dopo il problema della intrinseca legittimità dell'imposizione dell'obbligo del voto, va affrontato preliminarmente, perchè è evidente che la disputa diverrebbe veramente accademica se non si vedesse la possibilità di misure idonee a rendere la obbligatorietà praticamente efficace.

significato dell'atto imposto, a cercare la linea di convergenza fra questo ed il proprio interesse e ad accostarsi ai movimenti i cui programmi appaiono meglio ad esso aderenti. Non vi è nessun elemento che possa aprioristicamente indurre ad attribuire a chi si astenga, e per il semplice fatto della astensione, una capacità minore rispetto a quella di coloro che votano, potendo l'astensione stessa essere determinata da motivi vari, non riferibili alla capacità: come pigrizia, sfiducia, convinzione dell'irrelevanza del proprio apporto, dissenso da tutte le varie liste presentate, e simili.

Se i danni temuti non appaiono, come si è visto, fondati, viceversa innegabili si presentano i vantaggi dell'obbligo di voto. Esso conduce ad attenuare i pericoli di corruzione o di violentazione della volontà popolare, per la difficoltà che deriva dalla stessa notevole estensione del numero dei votanti ad esso conseguente. Ma soprattutto contribuisce potentemente a rafforzare e rendere vitale la nuova costituzione, sia con il sottrarla al pericolo di un'invalidazione successiva, motivata con la considerazione della esiguità delle forze politiche intervenute a darle vita, sia con il consentirle di meglio e più compiutamente riflettere gli interessi e le aspirazioni del maggior numero di cittadini, e di venire apprezzata per quello che effettivamente deve essere: l'opera collettiva di tutto un popolo.

2) Un problema di filosofia giuridica.

L'imposizione dell'obbligo di voto è lesiva del principio generale di libertà, che sta alla base degli ordinamenti giuridici dei paesi civilmente più progrediti?

Nelle discussioni svoltesi sulla stampa quotidiana, hanno sostenuto che il voto obbligatorio è antiliberal e antidemocratico i fogli dei partiti di sinistra, a cominciare dai comunisti. I quali ultimi si sono serviti dell'argomento più elementare e spontaneo, che vien fuori di solito quando si parla di voto obbligatorio: se il voto è un diritto subiettivo del cittadino, una *facultas agendi*, esso implica anche la facoltà di non votare. Si risponde dai sostenitori del voto obbligatorio che il diritto di voto è bensì un diritto subiettivo, ma ciò non significa che il voto non costituisca anche esercizio privato di una funzione pubblica (formazione degli organi costituzionali e determinazione dell'indirizzo politico dello stato) e quindi appare perfettamente legittima l'esigenza di assicurarne l'adempimento.

Vediamo come e perchè l'astensione dalle urne ha quattro cause fondamentali: ignoranza, disinteresse per la politica, paura, protesta contro il regime politico e sociale del proprio paese o contro atti determinati del potere costituito. Nel primo e nel secondo caso l'obbligo di voto è assurdo perchè impone la manifestazione di una volontà che non esiste. Nel terzo caso una volontà esiste, ma non è concretamente libera di manifestarsi: costretta a manifestarsi, essa si manifesterebbe, con ogni probabilità, diversa da quella che effettivamente è. Nella quarta ipotesi (gli esempi sono tanti: l'astensionismo programmatico degli anarchici, quello dei cattolici in Italia negli anni che seguirono Porta Pia, quello recentissimo dei partiti democratici in Jugoslavia e in Portogallo, quello che si potrebbe avere nelle prossime elezioni in Italia da parte di coloro che nutrissero ancora sentimenti fascisti) la desertione dalle urne è già una precisa manifestazione di volontà politica, come tale rispettabile e da rispettare. Non vale controbiettare che, in questa ipotesi, c'è il rimedio della scheda bianca, perchè tale rimedio non ha, anzitutto, la stessa efficacia politica di protesta che ha, per la sua pubblicità ed immediata evidenza, l'astensione; eppoi, in taluni casi (come quello jugoslavo e portoghese) in cui l'astensione ha il valore specifico di manifestazione di sfiducia nel sistema e nelle procedure elettorali prescelte, che non sembrano garantire libertà effettiva di voto e risultati esenti da broglio, la scheda bianca non sarebbe neppure un surrogato valido, poichè è chiaro che il solo fatto del votare costituisce accettazione del sistema e dei metodi di votazione.

In tutte e quattro le ipotesi tipiche sopra delineate, il voto obbligatorio si risolverebbe nella imposizione di una funzione e di un atto di ipocrisia, e quindi risulta non solo anti-giuridico (perchè contraddice all'esigenza fon-

damentale della vericidità della rappresentanza) ma anche diseducativo e moralmente indesiderabile.

3) Un problema politico.

Che si può porre così: è opportuno costringere con la minaccia di sanzioni le forze sociali assenti dall'agone politico per immaturità, per mancanza di interesse politico, per paura, a contribuire alla formazione dell'Assemblea Nazionale, che dovrà decidere la questione istituzionale e dare al paese il suo nuovo assetto politico-giuridico?

Invero, risolto negativamente il quesito precedente, circa la legittimità, dal punto di vista etico-giuridico, dell'imposizione dell'obbligo di voto, appare superfluo discutere se essa sia politicamente opportuna. Ma, per completezza, ed anche perchè questo aspetto della questione si connette strettamente con l'altro, è opportuno soffermarsi un po' perchè ne risulterà meglio chiarita la nostra tesi della inaccettabilità del voto obbligatorio.

Gli scrittori che ritengono di sì lo motivano col principio generale nel regime rappresentativo, secondo cui tutto il popolo deve essere impegnato nella formazione dell'Assemblea Sovrana, nonché con la « legge di tendenza » della democrazia ad ampliare l'ambito delle forze sociali, che la sostengono e se ne rendono garanti, fino a farle coincidere, al limite, con la maggioranza numerica, eliminando, o quanto meno riducendo al massimo, il margine di divergenza del « paese legale » dal « paese reale ». Gli scrittori contrari adducono, sul punto, l'osservazione, equa, che alla stabilità ed al retto funzionamento del regime rappresentativo è indispensabile una certa rispondenza fra la maggioranza delle energie di volontà e la maggioranza legale; perchè « il pericolo delle rivoluzioni, delle brusche rotture, è tanto più grave, quanto più si accresce la sproporzione fra maggioranza numerica e maggioranza di forze », ed è pura follia « opporre alla maggioranza di energie, alle masse inquadrata in partiti politici e ricche di fede e di volontà di agire, il gruppo amorfo di quel paio di milioni di elettori che solo la minaccia di mille lire di ammenda può condurre alle urne » (Jemolo). Queste due opposte argomentazioni, che riguardano due aspetti diversi del medesimo problema della stabilità dei regimi democratici, in sostanza si bilanciano: anche perchè non va dimenticato che la maggiore energia, il maggior peso sociale delle forze inquadrata nei partiti (e specialmente in quelli aventi forte spinta fideistica) non manca di trovare la sua traduzione in peso numerico nei risultati elettorali, proprio per la stessa capacità di trascinare che le correnti politiche a tinta religiosa, e in genere i grandi partiti contemporanei, possiedono.

Decisiva mi sembra, piuttosto, un'altra considerazione. Una rappresentanza politica più organizzata deve rispondere, come è noto, ad un requisito essenziale: quello di essere specchio fedele della volontà popolare: principio questo che, se può subire, in omaggio ad esigenze di altro ordine, qualche deroga in sede di formazione dell'assemblea legislativa ordinaria, deve spiegare integralmente la sua efficacia in sede di elezione di una Costituente. Ora, introducendo (specie oggi in Italia, dove esistono ancora masse notevoli di elettori ignoranti o addirittura analfabeti) l'obbligatorietà del voto, l'immagine della reale volontà popolare

(continua a pagina 30)

UNA RELAZIONE STATISTICA

La preparazione delle liste elettorali

Pubblichiamo in compendio la relazione della indagine sullo stato dei lavori per la preparazione delle liste elettorali effettuata dal Ministero.

L'indagine statistica sullo stato dei lavori per la formazione delle liste

elettorali è stata eseguita in tutti i comuni, ad eccezione di quelli della Venezia Giulia, dove note ragioni hanno impedito di estenderla. Perciò, essa considera solo 7204 comuni, distribuiti in 90 province e 17 regioni.

Tali ritardi nella pubblicazione delle liste sono da addebitarsi quasi per intero alla lentezza dei lavori presso i casellari giudiziari per la certificazione dei precedenti penali degli iscritti negli elenchi trasmessi dai comuni e costituenti, per così dire, l'embrione delle liste elettorali. E' appunto presso i casellari che si forma il primo ingorgo, per quanto esso possa essere involontariamente determinato ed aggravato da inosservanza, da parte dei comuni, delle modalità prescritte per la regolare compilazione degli estratti.

I ritardi in parola non si verificano per la pubblicazione della lista femminile. Infatti, come appare dal prospetto riportato in principio e dallo stesso ortogramma n. 1, la lista elettorale femminile risulta già pubblicata in un numero di comuni (4424, comprendenti 52 capoluoghi di provincia) pressochè doppio di quello nei quali è stata già pubblicata la lista maschile (2284). Rapporti presso che analoghi, si riscontrano anche nelle singole ripartizioni geografiche. La ragione di questa sensibile differenza sta nel fatto che, per la lista femminile, la legge non richiede, di norma, la consultazione dei casellari giudiziari, ai quali, pertanto, i comuni sono costretti a ricorrere solo nei casi in cui gli uffici e gli archivi competenti delle questure e dei RR. CC. (sostituiti dalla legge ai casellari giudiziari) risultino distrutti. In altri termini, per la lista femminile, mancano le ragioni d'ingorgo dei lavori, già rilevate nei confronti della lista maschile.


Passando ad esaminare lo stato dei lavori della fase successiva a quelle sopra considerate, si rileva che se il numero dei comuni nei quali la lista maschile è stata già pubblicata ammonta a poco meno di un terzo del complesso, quello dei comuni dove la lista è stata anche approvata si riduce ad appena il 9%. Tale percentuale cade al 6 ed al 3 per cento, rispettivamente, nel centro e nel nord Italia, mentre sale all'11 per cento nell'Italia insulare ed al 25 per cento in quella meridionale. Gli stessi rapporti, e pressochè nella stessa misura, si riscontrano per la lista femminile, la quale risulta, infatti, approvata nel 10% dei comuni del regno, nel 7 e nel 4 per cento, rispettivamente, dei comuni del centro e del nord, nel 16 e nel 26 per cento, rispettivamente, dell'Italia insulare e meridionale.

COMPLESSO DEI COMUNI	REGNO		NORD		CENTRO		SUD		ISOLE	
	7204	100	3960	100	947	100	1668	100	629	100
Comuni nei quali la lista:										
A) maschile:										
a) non è stata iniziata	1429	20	1132	29	119	12	92	6	86	14
b) è in corso di formazione	3491	48	2178	55	490	52	569	34	254	40
c) è stata pubblicata	2284	32	650	16	338	36	1007	60	289	46
d) è stata approvata	654	9	105	3	61	6	418	25	70	11
Percentuale di d) su c)		29		16		18		42		24
B) femminile:										
e) non è stata pubblicata	2780	39	2407	61	188	20	147	9	38	6
f) è stata pubblicata	4424	61	1553	39	759	80	1521	94	591	94
g) è stata approvata	743	10	140	4	63	7	438	26	102	16
Percentuale di g) su f)		17		9		8		29		17

Come appare dal prospetto sopra riportato, i comuni nei quali la lista maschile è stata già pubblicata ammontano a 2284 (in essi compresi 23 capoluoghi di provincia), pari a poco meno di un terzo (32%) del complesso dei comuni. E' vero (come appare chiaramente dall'ortogramma n. 1) che essa è sensibilmente influenzata dalla corrispondente percentuale dell'Italia settentrionale (16%), ed è vero che cresce progres-


sivamente nell'Italia centrale (36%), insulare (46%) e meridionale (60%), in dipendenza del fatto che i lavori elettorali sono stati iniziati dapprima nel sud e nelle isole (30 gennaio, in generale), poi nel centro (20 maggio) e nel nord (15 luglio), tuttavia, le stesse percentuali relative alle ripartizioni geografiche ove i lavori sono stati iniziati prima, risultano tuttora troppo basse in rapporto alla durata dei lavori.

ORTOGRAMMA N. 1.



Le lettere M ed F significano, rispettivamente, la lista maschile e la lista femminile. — Il limite superiore del tratteggiato indica la percentuale dei comuni nei quali la lista è stata pubblicata; quello della tinta unita, la percentuale dei comuni nei quali la lista è stata anche approvata. — L'una e l'altra percentuale sono in rapporto al complesso dei comuni della rispettiva circoscrizione.

ORTOGRAMMA N. 2.



La tinta unita indica la percentuale dei comuni nei quali la lista è stata approvata, in rapporto al numero dei comuni della rispettiva circoscrizione, nei quali la lista è stata pubblicata.

Se si confrontano le liste approvate con quelle pubblicate, risulta — come dimostra l'ortogramma n. 2 — che, nel complesso del regno, il numero delle liste maschili approvate si limita al 29 per cento. Tale percentuale discende, oltre che nel nord e nel centro (rispettivamente, 16 e 18 per cento), anche nell'Italia insulare (24%), mentre sale soltanto nell'Italia meridionale, senza però raggiungere, anche qui, neppure la metà dei comuni (42%).

Nei riguardi della lista femminile, devesi rilevare che la situazione è sensibilmente peggiore. Se, infatti, il numero assoluto delle liste femminili approvate (743), risulta di poco superiore a quello corrispondente delle liste maschili (654), la percentuale delle prime in confronto alle liste pubblicate, risulta, invece, sensibilmente inferiore alla corrispondente percentuale delle seconde: 17 invece che 29 per cento. Essa risulta inalterata in rapporto all'Italia insulare, sensibilmente minore, nel centro (8%) e nel nord (9%), mentre si eleva nell'Italia meridionale (29%) pur mantenendosi, anche qui, sensibilmente inferiore alla corrispondente percentuale della lista maschile.

L'ingorgo dei lavori è addebitabile, questa volta, al fatto che le commissioni elettorali o non erano ancora costituite o lo erano state con enorme ritardo, o, se costituite, non avevano mai funzionato o raramente, per assenza del magistrato presidente o per altre ragioni. L'ingorgo è particolarmente manifesto nell'Italia insulare, ove i lavori sono stati pur iniziati alla stessa data che nell'Italia meridionale.

Se estendiamo l'esame alle singole province, si rileva, come appare dalle seguenti cifre, che in due terzi delle province (60 su 90), i comuni che hanno pubblicato la lista maschile non superano la metà del complesso dei comuni delle province stesse.

PERCENTUALE DEI COMUNI NEI QUALI LA LISTA ELETTORALE MASCHILE E' STATA PUBBLICATA

Percentuale	N.° delle province
sino al 10%	20
dall'11 » 20%	10
dal 21 » 30%	11
» 31 » 40%	8
» 41 » 50%	11
» 51 » 60%	7
» 61 » 70%	7
» 71 » 80%	5
dall'81 » 90%	3
dal 91 » 100%	2
Totale	84

Province nelle quali nessuna lista elettorale maschile è stata pubblicata 6

Totale 90

Del rimanente terzo di province, la lista è stata pubblicata solo in quattro quinti: due gruppi di 7 province, ciascuno con una percentuale di liste pubblicate che varia, rispettivamente, tra il 51 e il 60 e tra il 61 e 70 per cento; un gruppo di 5 province, dove quella percentuale varia tra il 71 e l'80 per cento; un gruppo di 3 province, dove varia tra l'81 e il 90 per cento; ed, infine, un ultimo gruppo di solo 2 province, dove varia tra il 91 e il 100 per cento. In 6 province non si ha neanche un comune che abbia già pubblicato la lista elettorale maschile.

Dal cartogramma n. 1, si rileva chiaramente come — salvo qualche eccezione — l'intensità relativa delle liste maschili pubblicate nelle singole province decresce, giustificatamente, in rapporto inverso al parallelo, in considerazione del fatto, già accennato, che i lavori per la formazione delle liste elettorali sono stati iniziati dapprima nell'Italia insulare e meridionale, poi in quella centrale e, infine, in quella settentrionale.

Il seguente prospetto mette in evidenza le province classificate secondo classi di percentuali di comuni nei quali la lista elettorale maschile, oltreché pubblicata, è stata anche approvata.

PERCENTUALE DI COMUNI NEI QUALI LA LISTA MASCHILE E' STATA APPROVATA

Percentuale	N.° delle province
sino al 5%	29
dal 6 » 10%	13
» 11 » 20%	8
» 21 » 30%	6
» 31 » 40%	5
» 41 » 50%	—
» 51 » 60%	—
» 61 » 70%	—
» 71 » 80%	1
» 81 » 90%	—
» 91 » 100%	1
Totale	63

Province nelle quali nessuna lista maschile è stata approvata 27

Totale 90

In quasi un terzo delle province non è stata approvata alcuna lista; in un altro terzo, i comuni nei quali la lista è stata approvata non superano il 5%; infine, dell'ultimo terzo in 13 province, quella percentuale varia tra il 6 ed il 10%; in 8 province, tra l'11 ed il 20%; in 6 province, tra il 21 ed il 30% in 5 province, tra il 31 ed il 40%; e solo in due gruppi di una sola provincia ciascuno, quella percentuale tocca, rispettivamente, l'82 ed il 100%.

Anche per le liste approvate, il cartogramma n. 2 dimostra chiaramente come — salvo qualche eccezione — l'intensità relativa delle liste maschili approvate nelle singole province decresce dal sud al nord.

Il prospetto che segue classifica, invece, le province secondo classi di percentuali della popolazione dei comuni nei quali la lista maschile è stata approvata, in rapporto alla popolazione complessiva delle rispettive province.

PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI NEI QUALI LA LISTA E' STATA APPROVATA, IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE COMPLESSIVA DELLE RISPETTIVE PROVINCE

Percentuale	N.° delle province
sino al 5%	34
dal 6 » 10%	9
» 11 » 20%	9
» 21 » 30%	6
» 31 » 40%	2
» 41 » 50%	1
» 51 » 60%	—
» 61 » 70%	—
» 71 » 80%	—
» 81 » 90%	1
» 91 » 100%	1
Totale	63

Province nelle quali nessuna lista è stata ancora approvata 27

Totale 90

Solo in una provincia (Ragusa) può essere chiamata alle urne l'intera popolazione; ed in un'altra soltanto (Cosenza) può esserne chiamato l'82%. In 18 province, come (continua a pagina 30)

PERCENTUALE DEI COMUNI CHE
HANNO PUBBLICATO LA LISTA
ELETTORALE MASCHILE (in con-
fronto al complesso dei comuni della ri-
spettiva provincia)

Provincia nelle quali nes-
suna lista è stata pubblicata

fino al 10 %


dell' 11 - 20 -

dal 21 - 30 -


• 31 - 50 -

• 51 - 70 -

• 71 - 100 -



PERCENTUALE DEI COMUNI CHE
HANNO APPROVATO LA LISTA
ELETTORALE MASCHILE (in con-
fronto al complesso dei comuni della ris-
pettiva provincia)



LA COMMISSIONE DI STUDIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO

Le quattro Sottocommissioni istituite in seno alla Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato sono composte come segue:

1° — **PROBLEMI COSTITUZIONALI** - Presidente: **BOERI on. avv. Giovanni Battista** - Membri: **AGO prof. Roberto** - **AZZARITI dott. Gaetano** - **CALAMANDREI prof. Pietro** - **CRISAFULLI prof. Vezio** - **DOSSETTI avv. Giuseppe** - **GALANTI dott. Romolo** - **GIANNINI prof. Massimo Severo** - **JEMOLO prof. Carlo Arturo** - **MERLONI avv. Raffaele** - **MORTATI prof. Costantino** - **MORELLI prof. Gaetano** - **ORREI prof. Ernesto** - **PICCARDI dott. Leopoldo** - **PIGA dott. Emanuele** - **RIZZO prof. Giovanni Battista** - **ROCCO dott. Ferdinando** - **SELVAGGI avv. Giovanni** - **SEVERI dott. Leonardo** - **SORRENTINO dott. Antonio** - **STOLFI prof. Mario** - **TERRACINI avv. Umberto** - **VITTA prof. Cino** - **ZANOBINI prof. Guido**.

2° — **ORGANIZZAZIONE DELLO STATO** - Presidente: **PIGA dott. Emanuele** - Membri: **ANGELUCCI avv. Annibale** - **BARBARA dott. Tolstoj** - **DELLO SBARBA dott. Arnaldo** - **FRASCA prof. Carlo** - **GIANNINI prof. Achille Donato** - **GRIECO dott. Ruggero** - **GUELI prof. Vincenzo** - **IACCARINO prof. Carlo Maria** - **MARRONI dott. Cesare** - **MATTEUCCI dott. Giuseppe** - **MAZZOLANI avv. Ulderico** - **MEDUGNO dott. Luigi** - **PAONE avv. Mario** - **SCOCA prof. Salvatore** - **SEQUI dott. Carlo** - **SEVERI dott. Leonardo** - **TOSATO prof. Egidio**.

3° — **AUTONOMIE LOCALI** - Presidente: **JEMOLO prof. Carlo Arturo** - Membri: **BOZZI avv. Togo** - **CASSANDRO prof. Giovanni** - **DONATI prof. Antigono** - **DONATI avv. Manlio** - **FUSCHINI avv. Giuseppe** - **GATTA dott. Enrico** - **GILARDONI avv. Piero** - **INNOCENTI dott. Silvio** - **MALINVERNO dott. Renato** - **MOFFA prof. Giuseppe** - **NUTI dott. Enzo** - **PICCIONI avv. Attilio** - **REALE dott. Egidio** - **STORONI on. avv. Emilio** - **TURCHI dott. Giulio** - **VITTA prof. Cino** - **ZUCCARINI dott. Oliviero**.

4° — **ENTI PUBBLICI NON TERITORIALI** - Presidente: **PICCARDI dott. Leopoldo** - Membri: **ANGELUCCI avv. Luigi** - **AGRO prof.**

Francesco - **DE GREGORIO prof. Alfredo** - **DUCCESCHI dott. Pietro** - **FANFANI prof. Amintore** - **MULAS avv. Tullio** - **PETROCCHI dott. Carlo** - **SORRENTINO dott. Antonio** - **ZERENGI Ezio** - **GRA' dott. Carlo**.

Presso ciascuna Sottocommissione è istituito un ufficio di segreteria.

Diamo di seguito un resoconto sommario del lavoro fino ad ora compiuto dalle Sottocommissioni.

PROBLEMI COSTITUZIONALI

Dopo una preliminare discussione a carattere generale sui singoli problemi che dovranno essere trattati, si è stabilito di affidarne lo studio particolare rispettivamente ai membri, perchè ne riferiscano nelle successive sedute. Le soluzioni conclusive adottate formeranno poi oggetto di relazioni da sottoporre all'esame della Commissione plenaria.

Questo programma ha già cominciato ad avere attuazione; infatti, si è provveduto alla assegnazione dei temi seguenti:

Diritti individuali: **Proff. ASTUTI e MORTATI, avv. MERLONI dott. INNOCENTI e SORRENTINO**.

Controllo costituzionale sulle leggi e garanzia della costituzione: **avv. SELVAGGI, dott. AZZARITI, prof. GUELI**.

Organi e funzioni legislative: **dott. PICCARDI, proff. ZANOBINI, CRISAFULLI, STOLFI, RIZZO**.

Organi e funzioni governative e amministrative: **dott. ROCCO, prof. VITTA, avv. TERRACINI**.

Organi e funzioni giurisdizionali: **Dott. AZZARITI e PIGA, proff. GIANNINI e CALAMANDREI**.

Rapporti fra diritto internazionale e diritto interno: **proff. MORELLI e AGO**.

ORGANIZZAZIONE DELLO STATO

Analogo programma di lavori ha adottato la seconda Sottocommissione, la quale a sua volta ha così ripartito la sua materia di studi:

Avv. MATTEUCCI: Disciplina normativa della organizzazione e del funzionamento delle Amministrazioni dello Stato (competenza del potere legislativo e del potere esecutivo);

a) numero, costituzione e attribuzioni dei ministeri;

b) costituzione e modificazione dei ruoli organici del personale;

c) stato giuridico degli impiegati. **Prof. JACCARINO**: Ammissione ai pubblici impieghi:

a) condizioni soggettive per la ammissione; capacità giuridica della donna;

b) divieto per le singole amministrazioni di escludere con criterio insindacabile i cittadini dall'ammissione alle cariche civili e militari.

Prof. FRASCA: Doveri degli impiegati: dovere di fedeltà; formula del giuramento; libertà di fede politica dell'impiegato.

Dott. BARBARA - SEQUI - MATTEUCCI - GRIECO - SEVERI: Diritti degli impiegati; in particolare, del diritto di associazione nell'ambito della categoria impiegatizia; costituzione di sindacati professionali degli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni.

Prof. GUELI e avv. ANGELUCCI: Responsabilità dei funzionari; in particolare, del limite alla responsabilità penale costituito dall'istituto della garanzia amministrativa.

Proff. TOSATO e JACCARINO: Partecipazione diretta dei cittadini alle funzioni amministrative.

Dott. MEDUGNO, prof. SCOCA, dott. SEQUI, prof. GIANNINI e dottor SEVERI: Controlli esterni della pubblica amministrazione:

a) controllo preventivo di legittimità sugli atti del potere esecutivo;

b) controllo sulla erogazione di spese e sugli altri atti previsti nella legge di contabilità, aventi rilevanza finanziaria.

Dott. MAZZOLANI, prof. SCOCA, prof. GUELI, prof. GIANNINI e avv. MATTEUCCI: Guarentigie giurisdizionali dei diritti dei cittadini verso l'autorità amministrativa. In particolare:

a) se debba essere mantenuto in vigore il sistema della legge 20 marzo 1865, abolitrice del contenzioso amministrativo;

b) se debba essere mantenuta la limitazione ai poteri del giudice stabilita nell'articolo 4 della legge anzidetta;

c) se siano da ritenersi nulle le disposizioni legislative che non ammettono contro i provvedimenti amministrativi alcun ricorso in via amministrativa o giurisdizionale;

d) se debba essere costituzionalmente sancito l'obbligo dell'Ammini-

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

LA COMMISSIONE ECONOMICA

Come si è già data notizia (fascicoli 3 e 4), la Commissione sta elaborando dei questionari per raccogliere le opinioni delle più qualificate personalità e di enti sui principali problemi economici che potranno essere considerati dall'Assemblea Costituente. Gli stessi questionari potranno inoltre servire come base per interrogatori di persone particolarmente esperte.

Pubblichiamo i primi due questionari approntati dalla Sottocommissione per la Finanza che saranno diramati prossimamente.

La Commissione si augura che la pubblicità che su questo Bollettino è data ai questionari potrà rappresentare una utile opportunità per discussioni e trattazioni da parte di qualunque cittadino ed organizzazione sì che la pubblica opinione apporti il suo libero contributo ai problemi in esame. Enti, società, associazioni, studiosi che non saranno direttamente interpellati sono invitati a far conoscere la loro opinione indirizzandosi o alla Commissione Economica o a questo Bollettino, che dedicherà spazio sufficiente ad accoglierla.

strazione di motivare i suoi provvedimenti.

Prof. FRASCA, prof. TOSATO e dott. SEVERI: Organi supremi di consulenza e di controllo dello Stato: Consiglio di Stato e Corte dei Conti; costituzione; garanzie per la nomina dei componenti; guarentigie per l'esercizio delle loro funzioni.

Prof. JEMOLO: La rappresentanza del Governo nella circoscrizione territoriale.

Nel frattempo si è iniziata la trattazione del primo problema che dovrà formare argomento di studio da parte della Sottocommissione; quello cioè relativo alla rigidità o flessibilità della costituzione e al metodo di riforma della costituzione stessa.

AUTONOMIE LOCALI

Questa sottocommissione a differenza delle precedenti, opera principalmente come sottocommissione di inchiesta.

A tal fine ha formulato un questionario da inviare a personalità politiche e finanziarie, a giuristi, ecc.; quali apporteranno così il loro contributo di studio e di esperienza.

ENTI NON TERRITORIALI

Come la precedente, opera quale sottocommissione d'inchiesta e di studio.

Dei lavori daremo notizia prossimamente.

Questionario n. 1: Sistema tributario

1°) - Nelle ipotesi che si ritengono più accettabili — e che si prega di delineare almeno sommariamente — circa gli sviluppi futuri del volume e della distribuzione del reddito nazionale e del volume complessivo della spesa pubblica, si ritiene che la copertura delle spese dello Stato mediante tributi debba restare in una proporzione relativamente eguale a quella prebellica (1) oppure che debbano essere modificati i rapporti tra entrate tributarie, entrate patrimoniali ed entrate creditizie?

2°) - Si ritiene conveniente o meno — e nell'affermativa, in che limiti e forme — affidare alle imposte ampie e dirette funzioni nella redistribuzione di tutte o di alcune forme di ricchezza e, più in generale, nella trasformazione di assetti economici e sociali?

3°) - Nelle ipotesi che si ritengono più accettabili circa la percentuale del reddito nazionale che dovrà essere prelevata dai tributi dello Stato e degli altri enti pubblici, si ritiene che il rapporto prebellico tra tributi diretti e indiretti debba essere variato — e in quale senso e misura? Si prega di specificare in che senso si ritiene che le eventuali variazioni agirebbero sulla distribuzione del carico tributario tra i contribuenti delle diverse classi di reddito.

4°) - Tenendo presenti le risposte ai quesiti precedenti, quale sembra il sistema più conveniente di ripartizione delle imposte dirette?

Si prega nella risposta di tener conto particolarmente dei seguenti punti:

a) si deve tendere all'imposta unica sul reddito (di tipo americano-tedesco) o a un sistema di imposte sul reddito che comprenda una imposta progressiva sovrapposta a una (sistema inglese) o più (sistema italiano attuale) imposte fondamentalmente proporzionali? Quale trattamento nel sistema proposto, deve farsi ai redditi delle società e persone giuridiche in genere?

(1) Nell'opportunità di fare riferimento alla situazione attuale troppo perturbata, si prega di fare riferimento al periodo prebellico. Data la difficoltà di trovare anni prebellici «normali» si prega di individuare — e precisare — una tendenza che si ritiene prevalente negli ultimi anni prebellici.

b) l'eventuale imposta diretta proporzionale o il sistema delle imposte dirette proporzionali deve essere ispirato a rigorosi criteri di oggettività o si ritiene possibile e opportuno introdurre criteri di personalità e quali? Quali caratteristiche fondamentali si suggeriscono per la eventuale imposta progressiva sul reddito? Si gradirebbe la precisazione, con riferimento ai prezzi prebellici (1938-1939) del livello dei minimi esenti dall'imposta progressiva e dalle eventuali imposte oggettive, nonché dell'ammontare delle discriminazioni per carichi di famiglia eventualmente proposte.

c) quali delle possibili discriminazioni tra categorie di redditi e di patrimoni si ritengono opportune, e per quali ragioni? Se ne espongano i criteri di attuazione.

d) il rapporto quantitativo prebellico tra imposte dirette sul reddito e imposte dirette sul patrimonio (comprese in esse le imposte successorie) deve essere modificato, e in che senso? Si prega di porre il problema in relazione anche alla questione della discriminazione contro i redditi di puro capitale o misti, e alla questione se convenga conservare, ridurre od eliminare l'onere delle imposte che gravano i patrimoni all'atto del trasferimento *inter vivos*.

e) qualora si proponga il mantenimento di una imposta ordinaria suggerisce per essa? In particolare si prega di considerare il problema della sua trasformazione in imposta personale.

f) si ritiene opportuno commisurare le imposte dirette in base a redditi e valori medi od ordinari oppure in base a redditi e valori effettivi? Per quali considerazioni?

g) deve essere mantenuta l'attuale struttura delle imposte successorie o deve essere modificata, e come? Il sistema delle due imposte, sull'asse o sulle quote, deve essere conservato? Il peso delle imposte successorie nel quadro delle imposte sul patrimonio e, più in generale, delle imposte dirette deve essere conservato, nei limiti attuali, o modificato? Si ravvisa l'opportunità di qualche discriminazione tra ricchezza guadagnata dal *de cuius* e ricchezza ereditata? Come si penserebbe eventualmente di attuare questa ultima discriminazione?

h) si considera opportuna l'isti-

zione di un'imposta ordinaria sugli incrementi patrimoniali? Con quali funzioni e caratteri?

i) si prega di considerare il sistema della nominatività dei titoli con particolare riferimento all'opportunità del mantenimento della nominatività dei titoli azionari e dell'eventuale estensione ad altri titoli, come i titoli del debito pubblico, le obbligazioni, i certificati di deposito presso istituti di credito, eccetera?

l) l'attuale sistema di imposte indirette, basato prevalentemente sulle imposte di registro, l'imposta sull'entrata, i dazi doganali, le imposte di fabbricazione, i monopoli, le imposte locali di consumo, deve essere conservato o deve essere modificato, vuoi con l'eliminazione di talune imposte, vuoi con la creazione di nuove, vuoi con la trasformazione delle esistenti o la modificazione del loro peso rispetto al complesso?

5°) - In base alle posizioni prese rispetto ai precedenti quesiti, e in base alle ipotesi che si ritengono più accettabili circa l'assetto futuro della ripartizione della spesa pubblica tra stato ed enti locali, che cosa si suggerisce circa il modo di ripartire il gettito tributario tra Stato ed enti locali? Vi sono imposte per le quali l'amministrazione da parte di enti locali può essere sostituita da quella dello Stato? Tra le imposte per

le quali si ritenesse preferibile la amministrazione locale (o statale) quali si presterebbero — e come — a una partecipazione al gettito da parte dello Stato (o degli enti locali)? (1)

6°) - Si hanno da suggerire modifiche — e quali — alle linee fondamentali del sistema di riscossione delle imposte? Si prega di studiare il quesito anche riguardo al problema delle relazioni tra lo Stato e gli enti locali e dell'equilibrio territoriale dei costi di riscossione delle imposte.

7°) - Si ritiene accettabile il sistema delle esenzioni tributarie per sostenere determinate situazioni economiche o si ritiene preferibile il sistema dei sussidi o qualche altro sistema? In particolare, si consideri il problema dell'esenzione dal debito pubblico.

Le risposte al presente questionario dovranno pervenire al Ministero per la Costituente entro il 28 febbraio 1946, affinché possa tenersene conto nel redigere la relazione finale della Sottocommissione.

(1) In quanto precede si intenda sempre con «enti locali» il complesso degli enti territoriali di ambito più ristretto di quello dello Stato, lasciandosi impregiudicato in questa sede il problema della struttura e dell'organizzazione di tali enti.

5°) - a) I poteri istruttori da attribuire al giudice speciale tributario debbono essere eguali, maggiori o minori rispetto a quelli riconosciuti attualmente all'amministrazione attiva ed alle commissioni tributarie? Si prega di specificare in che senso tali poteri debbano essere modificati.

b) Il giudice tributario deve pronunciare sempre secondo diritto o deve essere disposto che egli può pronunciare secondo equità, e in quali casi?

6°) - a) Nell'ipotesi di attuazione di una giurisdizione tributaria, sia pure attribuita ad un giudice amministrativo, deve essere conservato, ed in che limiti, il precetto del « solve et repete »?

b) Deve essere riconosciuta o meno l'esecutività alle proposte di accertamento?

c) Si ritiene che sussistano ragioni o meno per derogare al principio, secondo il quale il diritto deve essere attuato come se la sua attuazione avvenisse al momento della domanda? In particolare, il contribuente con la ripetizione dell'indebito deve poter ottenere anche la restituzione degli interessi?

7°) - a) E' opportuno mantenere il sistema di esecuzione esattoriale? In caso di risposta negativa, indicare le modificazioni da apportare al sistema.

b) Se sì, quali riforme potrebbero adeguare il relativo procedimento al nuovo codice di procedura civile?

8°) - a) Si ritiene opportuna la formulazione nella « carta costituzionale » o in leggi fondamentali, di norme con cui si stabiliscono i principi relativi alla tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti dell'amministrazione finanziaria?

b) Potrebbero tali norme essere formulate in relazione al principio dell'unità della giurisdizione, della indipendenza del giudice tributario, del « solve et repete »?

Si prega di precisare in concreto il contenuto di tali norme.

Questionario n. 2: Garanzie del cittadino nei confronti dell'amministrazione finanziaria

1°) - Si ritiene opportuno conservare l'attuale sistema di contenzioso tributario, e per quali ragioni?

Auspicandone la riforma, si ritiene sufficiente introdurre modificazioni parziali all'attuale sistema? Se sì, quali potrebbero essere (tenendo conto di tutte le svariate giurisdizioni speciali tributarie)?

2°) - a) Nell'ipotesi di riforma totale del contenzioso tributario, si ritiene opportuno creare un'unitaria giurisdizione speciale tributaria; oppure attribuire la materia fiscale ad un eventuale giudice amministrativo unico, auspicato e progettato da più parti?

b) In entrambi le ipotesi, sembra conveniente conservare un'ulteriore fase davanti all'autorità giudiziaria normale? In caso affermativo, come dovrebbe essere ripartita la competenza tra i due giudici (tributario o amministrativo)?

c) Nell'ipotesi di giudice speciale tributario, sembra conveniente prevedere una fase anche davanti a giudice speciale amministrativo (es., Consiglio di Stato) o all'eventuale giudice amministrativo unico? In caso affermativo, indicare come dovrebbe essere ripartita la competenza.

3°) - a) Il giudice speciale tributario o il giudice amministrativo unico debbono essere configurati quali organi esclusivamente giurisdizionali con funzioni anche amministrative (d'accertamento)?

b) La giurisdizione tributaria deve dipendere dal Ministro delle Finanze, dal Guardasigilli o dal Presidente della Corte di Cassazione?

c) Quanti gradi dovrebbe avere la giurisdizione tributaria, venga essa, poi, attribuita ad un giudice, o a più giudici speciali tributari, o ad un giudice amministrativo unico?

4°) - a) Il giudice tributario — sia esso un organo giurisdizionale speciale oppure sia il progettato giudice amministrativo — deve essere unico o collegiale?

b) Dove debbono essere tratti i suoi membri: dalla Magistratura ordinaria o dalle attuali giurisdizioni speciali amministrative o dall'amministrazione attiva, dalle professioni o in genere dai cittadini, qualunque sia la loro attività? Prospettare le diverse soluzioni a seconda che il giudice sia unico o collegiale.

c) Si ritiene opportuno formare l'organo giurisdizionale con il concorso di un giudice giurisperito e di un collegio peritale?

ABBONAMENTI

L'abbonamento a questo *Bollettino* dal 1° gennaio al 31 marzo 1946 costa L. 100.

Versando l'importo — sul c/c postale n.° 1/8947 — entro il 20 gennaio si ha diritto a ricevere i primi 5 numeri già pubblicati.

STATI E COSTITUZIONI

La Costituzione della Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia

Pubblichiamo il testo integrale del progetto di Costituzione della Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia, nella nostra versione dell'originale pubblicato dal Borba del 3 dicembre 1945.

Aggiungiamo due nostre tavole grafiche schematizzanti l'organizzazione statale l'una della Repubblica Federale, l'altra della Repubblica Popolare della Serbia (che è stata scelta perchè la sola che comprenda nel suo territorio una « Provincia Autonoma » ed una « Regione Autonoma »).

Rammentiamo che la Repubblica Jugoslava è stata proclamata dalla Costituente la notte del 29 novembre 1945. Il 3 dicembre sono stati eletti i membri del Proesidium: Ivan Ribar, Presidente; Mocha Pijade, Filip Lakuc, Josip Rus, Djura Pucar, Dimitar Vlahov, Marko Vujacic, Vice-Presidenti; Mile Perunicic, Segretario Generale; tra gli altri 26 membri è il Maresciallo Tito.

[Avvertenza: la sigla FNRJ equivale a Federativna Narodna Republika Jugoslavija: Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia; la sigla NR equivale a Narodna Republika: Repubblica Popolare.]

PARTE PRIMA

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPITOLO I.

LA REPUBBLICA FEDERALE POPOLARE DELLA JUGOSLAVIA

Art. 1. — La Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia è uno Stato federale popolare a forma repubblicana, è l'unione di popoli, aventi eguaglianza di diritti, che hanno espresso liberamente la propria volontà di restare uniti nella Jugoslavia.

Art. 2. — La FNRJ si compone della Repubblica Popolare della Serbia, della Repubblica Popolare della Croazia, della Repubblica Popolare della Slovenia, della Repubblica Popolare della Bosnia ed Erzegovina, della Repubblica Popolare della Macedonia e della Repubblica Popolare del Montenegro.

La Repubblica Popolare della Serbia comprende la Provincia Autonoma della Voivodina e la Regione Autonoma di Kosovo-Metohija.

Art. 3. — Lo stemma di Stato della FNRJ è costituito da un campo quadrato da due fasci di spighe di grano. I fasci sono legati in basso da un nastro sul quale è scritta la data del 29 novembre 1945. Fra le cime delle spighe sta una stella a cinque punte. In mezzo al campo stanno cinque fiaccole inclinate le cui fiamme si riuniscono in una sola fiamma splendente.

Art. 4. — La bandiera statale della FNRJ consta di tre colori: blu, bianco e rosso, con in mezzo una stella rossa a cinque punte. Il rapporto tra la lunghezza e la larghezza è di uno a due. I colori della bandiera sono posti orizzontalmente dall'alto nell'ordine seguente: blu, bianco, rosso. Ogni colore occupa un terzo dello spazio dell'altezza del-

la bandiera. La stella, di forma regolare a cinque punte, è rossa e orlata d'oro (con bordo giallo). Il punto centrale della stella coincide con il punto nel quale s'intersecano le diagonali della bandiera. L'estremità superiore della stella penetra fino alla metà del colore blu della bandiera, così come le punte inferiori della stella giungono a un punto corrispondente nel colore rosso della bandiera.

Art. 5. — La capitale della FNRJ è Belgrado.

CAPITOLO II.

IL POTERE DEL POPOLO

Art. 6. — Nella FNRJ tutto il potere emana dal popolo ed appartiene al popolo.

Il popolo attua il suo potere per mezzo di organi rappresentativi, liberamente eletti, del potere statale, cioè per mezzo dei Comitati del popolo che, dai Comitati locali del popolo fino alle Skupcine delle Repubbliche Popolari e alla Skupcina popolare della FNRJ, sono sorti e si sono sviluppati nella lotta popolare e liberatrice contro il fascismo e la reazione, e che di tale lotta sono il risultato fondamentale.

Art. 7. — Tutti gli organi del potere statale, i Comitati del popolo e le Skupcine vengono eletti dai cittadini con votazione segreta sulla base di uno scrutinio generale, eguale e diretto.

I rappresentanti del popolo in tutti gli organi del potere statale sono responsabili di fronte ai propri elettori. La legge prescrive i casi e le condizioni nei quali i cittadini potranno revocare i rappresentanti del popolo anche prima della scadenza del termine per il quale sono stati eletti.

Art. 8. — Tutti gli organi del potere

esercitano il potere in base alla Costituzione della FNRJ alle Costituzioni delle singole NR, alle leggi della FNRJ alle leggi delle NR e alle prescrizioni degli organi superiori del potere statale.

Tutti gli atti dell'amministrazione statale e dei Tribunali del Popolo debbono essere basati sulla legge.

CAPITOLO III.

I DIRITTI FONDAMENTALI DEL POPOLO E DELLE REPUBBLICHE

Art. 9. — La sovranità della NR nell'ambito della FNRJ è limitata soltanto dai diritti che la presente Costituzione attribuisce alla stessa. La FNRJ protegge e difende i diritti sovrani delle sue NR.

La FNRJ difende la sicurezza e la organizzazione sociale e politica delle sue NR.

Art. 10. — Ogni atto diretto contro la sovranità, l'uguaglianza e la libertà nazionale dei popoli della FNRJ e delle loro NR è anticostituzionale.

Art. 11. — Ogni NR ha una propria Costituzione che essa elabora autonomamente. Tale Costituzione deve accordarsi con la Costituzione della FNRJ.

Art. 12. — I confini delle NR sono stabiliti dalla Skupcina della FNRJ.

Art. 13. — Le minoranze nazionali godono nella FNRJ di tutti i diritti, nonchè della tutela del proprio sviluppo culturale e del libero uso della propria lingua.

CAPITOLO IV.

ORGANIZZAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA

Art. 14. — I mezzi di produzione sono patrimonio comune del Popolo nelle mani dello Stato, oppure patrimonio delle organizzazioni cooperative popolari, oppure patrimonio di persone private fisiche o giuridiche.

Tutte le ricchezze minerarie e gli altri beni del sottosuolo, le acque, le fonti, le forze naturali, i mezzi di comunicazione ferroviari ed aerei, la posta, il telegrafo, il telefono e la radio sono patrimonio del Popolo.

Il commercio estero è sotto il controllo dello Stato.

Art. 15. — Allo scopo di tutelare gli interessi vitali del Popolo, di elevare il benessere del Popolo e di sfruttare razionalmente tutte le possibilità e forze economiche, lo Stato fissa le direttive della vita e dello sviluppo economico per mezzo di un piano generale econo-

mico, basandosi sulla organizzazione economica statale e cooperativistica, e realizzando il controllo generale del settore economico privato.

Nella realizzazione del piano economico generale e del controllo economico, lo Stato si appoggia alla collaborazione sindacale delle organizzazioni degli operai e degli impiegati e delle altre organizzazioni del Popolo.

Art. 16. — Le leggi fissano il modo di dirigere e di disporre del patrimonio comune del Popolo.

Il patrimonio comune del Popolo sta sotto la speciale tutela dello Stato.

Art. 17. — Lo Stato dedica una cura particolare e fornisce aiuti e agevolazioni a tutte le forme di cooperativismo popolare.

Art. 18. — La proprietà privata e l'iniziativa economica privata sono garantite.

A nessuno è lecito usare del diritto di proprietà privata a danno della comunità del popolo.

La proprietà privata può essere limitata od espropriata quando lo richieda l'interesse generale, ma soltanto per legge e con un indennizzo al proprietario fissato per legge.

Art. 19. — La terra appartiene a coloro che la coltivano.

La legge fissa se e quanta terra può possedere un ente o una persona privata che non sia agricoltore.

Per nessun motivo possono esservi grandi proprietà fondiari in mani private.

Il massimo della proprietà fondiaria privata è fissato dalla legge.

Lo Stato protegge ed aiuta in modo particolare il piccolo e medio contadino.

Art. 20. — Con provvedimenti economici ed altre misure lo Stato aiuta il Popolo lavoratore a riunirsi e ad organizzarsi per difendersi dallo sfruttamento economico.

Lo Stato protegge i privati nei rapporti di prestazione d'opera, assicurando il diritto di associazione, limitando la giornata lavorativa, fissando il massimo delle paghe giornaliere, nonché per mezzo di assicurazioni sociali e della tutela del diritto a ferie annuali retribuite.

CAPITOLO V.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 21. — Tutti i cittadini della FNRJ sono eguali davanti alla legge e debbono sottostare alla Costituzione e alle leggi.

Non viene riconosciuto nessun privilegio di nascita, di ricchezza e di grado di cultura.

Art. 22. — Tutti i cittadini della FNRJ hanno eguali diritti, senza riguardo a nazionalità, razza e religione.

Qualsiasi atto con il quale ai cittadini vengano concessi privilegi, ovvero apportate limitazioni ai diritti, in base a differenze di nazionalità, razza o religione, come pure qualsiasi propaganda di odio e di dissidio nazionale, razziale o religioso è contrario alla Costituzione ed è punibile.

Art. 23. — Tutti i cittadini, senza di-

stinzione di sesso, nazionalità, razza, religione, grado di cultura e luogo di residenza, che abbiano compiuto 18 anni, hanno il diritto di eleggere e di essere eletti a tutti gli organi del potere statale.

I cittadini appartenenti all'Esercito Jugoslavo hanno il diritto di eleggere e di essere eletti alla pari degli altri cittadini.

Il suffragio elettorale è generale, eguale e diretto, e viene effettuato per mezzo di votazione segreta.

Non godono del suffragio le persone sotto tutela, coloro che per sentenza dei tribunali siano stati privati dei diritti dei cittadini nel periodo in cui perdura l'efficacia della sentenza, e coloro che in base alla legge federale abbiano perduto il diritto di elezione.

Art. 24. — Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini in tutti i campi della vita economica, statale e sociale.

Per lo stesso lavoro, le donne hanno diritto alla stessa remunerazione degli uomini. Le donne godono gli stessi diritti di assicurazione sociale.

Lo Stato tutela in modo particolare gli interessi della madre e del bambino, con diritto a congedo retribuito prima e dopo il parto, con la fondazione di case di maternità, nidi e giardini d'infanzia.

Art. 25. — Ai cittadini è garantita la libertà di coscienza e la libertà di religione.

La Chiesa è separata dallo Stato.

Le comunità religiose sono libere nei loro affari religiosi e nell'esercizio di culti religiosi.

Art. 26. — Il matrimonio e la famiglia sono sotto la protezione dello Stato. Lo Stato regola con le sue leggi i rapporti giuridici del matrimonio e della famiglia. Un matrimonio pienamente valido può essere celebrato soltanto dinanzi agli organi statali competenti. Oltre al matrimonio civile, i cittadini possono concludere anche un matrimonio religioso secondo le prescrizioni della propria religione.

Tutte le controversie matrimoniali spettano alla competenza dei Tribunali del Popolo.

Di fronte ai figli illegittimi i genitori hanno gli stessi obblighi e doveri come di fronte ai figli legittimi. I figli illegittimi hanno gli stessi diritti dei figli legittimi.

Art. 27. — Ai cittadini è garantita la libertà di stampa, di parola, di associazione, di comizio, di pubblica riunione e di manifestazione.

Art. 28. — E' garantita l'inviolabilità della persona dei cittadini.

Nessuno può essere trattenuto sotto arresto preventivo per più di tre giorni senza decisione del Tribunale o senza l'approvazione del pubblico accusatore.

Nessuno può essere punito per un reato senza una sentenza del tribunale competente, emessa in base alla legge che regola la competenza del tribunale ed il reato.

Le pene possono essere fissate ed inflitte soltanto in base alla legge.

Nessuno, se perseguito dagli organi statali, può essere giudicato se non è stato sentito a termine di legge e non è

stato chiamato a difendersi nella maniera prescritta.

Gli organi dell'amministrazione statale possono infliggere la pena della privazione della libertà per trasgressioni comuni di prescrizioni di legge, nei limiti della legge.

Nessun cittadino può essere espulso dal Paese, nè, all'interno del Paese, espulso dalla sua abitazione, se non nei casi prescritti dalla legge.

Art. 29. — Il domicilio è inviolabile.

Nessuno può entrare nel domicilio o nei locali altrui, nè eseguire perquisizioni contro la volontà del detentore senza le decisioni previste dalla legge.

La perquisizione può essere effettuata soltanto in presenza di due testimoni. Alla perquisizione ha diritto di assistere anche la persona il cui domicilio viene perquisito.

Art. 30. — Il segreto epistolare e degli altri mezzi di comunicazione è inviolabile, salvo nei casi di inchiesta penale, mobilitazione e stato di guerra.

Art. 31. — Nella FNRJ godono del diritto di asilo i cittadini stranieri perseguitati per essersi impegnati in favore della democrazia, della libertà nazionale, dei diritti del popolo lavoratore e della libertà del lavoro scientifico e culturale.

Art. 32. — Tutti i cittadini sono obbligati a lavorare secondo le proprie capacità; chi non dà nulla alla comunità non può ricevere nulla da essa.

Art. 33. — Ad ogni cittadino sono egualmente accessibili, a sensi di legge, tutti gli uffici pubblici.

E' dovere dei cittadini di adempiere coscientemente alle funzioni pubbliche alle quali sono stati eletti o che sono state loro affidate.

Art. 34. — Lo Stato ha cura di assicurare agli invalidi di guerra una vita decorosa e di renderli gratuitamente abili al lavoro.

I figli dei combattenti morti e delle vittime della guerra godono della particolare cura dello Stato.

Art. 35. — Lo Stato ha cura della salute del Popolo organizzando e controllando servizi sanitari, ospedali, sanatori, case di cura e di convalescenza.

Art. 36. — E' garantita la libertà del lavoro scientifico ed artistico.

Lo Stato aiuta le scienze e le arti allo scopo di sviluppare la cultura nazionale ed il benessere nazionale.

Art. 37. — Allo scopo di elevare la cultura generale del Popolo, lo Stato garantisce l'accesso alle scuole e agli altri istituti di istruzione e di cultura a tutte le classi del Popolo.

Le scuole sono statali. Soltanto per legge può essere concessa l'istituzione di scuole private, la cui attività è sottoposta al controllo statale.

L'istruzione elementare è obbligatoria e gratuita.

La scuola è separata dalla Chiesa.

Art. 38. — I cittadini hanno il diritto di supplica e di petizione agli organi del potere statale.

Contro tutte le decisioni illegali e irregolari degli organi dell'amministrazione statale, come pure contro procedimenti dannosi dei funzionari, i cittadini hanno diritto di reclamo.

Art. 39. — Ogni cittadino ha il diritto di accusare al tribunale competente i funzionari per gli atti criminosi commessi nell'esercizio del loro ufficio.

Art. 40. — I cittadini hanno diritto, ai sensi della legge, di chiedere allo Stato ed ai funzionari il risarcimento dei danni loro arrecati in seguito ad illegale ed irregolare adempimento del servizio.

Art. 41. — La difesa della patria è il supremo dovere e onore di ogni cittadino.

L'obbligo militare dei cittadini è generale.

Art. 42. L'obbligo di pagare le imposte da parte dei cittadini è generale e commisurato alla capacità economica di essi. I contributi pubblici e l'esonero dagli stessi sono fissati soltanto dalla legge.

Art. 43. — Allo scopo di tutelare le libertà garantite dalla presente Costituzione, l'uso dei diritti dei cittadini con l'intenzione di modificare con la violenza l'ordinamento costituzionale della FNRJ è illegale e punibile.

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE DELLO STATO

CAPITOLO VI.

LA REPUBBLICA FEDERALE POPOLARE DELLA JUGOSLAVIA E LE REPUBBLICHE POPOLARI

Art. 44. — La FNRJ regola tutti gli affari la cui competenza le è attribuita dalla Costituzione.

Sono di competenza della FNRJ:

1) le modifiche e le aggiunte alla Costituzione della FNRJ, la cura dell'esecuzione della stessa, la garanzia della concordanza tra le Costituzioni delle Repubbliche e la Costituzione della FNRJ;

2) l'ammissione di nuove Repubbliche come pure l'approvazione della fondazione di nuove Provincie autonome e Regioni autonome;

3) le delimitazioni dei confini tra le Repubbliche;

4) la rappresentanza della FNRJ nei rapporti internazionali e la stipulazione di trattati internazionali;

5) le questioni attinenti alla guerra e alla pace;

6) la direzione e il controllo dei rapporti commerciali con l'estero;

7) gli affari della difesa nazionale e della sicurezza dello Stato;

8) le ferrovie, le comunicazioni aeree, le comunicazioni marittime e la navigazione fluviale;

9) la posta, i telegrafi, i telefoni e la radio;

10) la cittadinanza federale;

11) gli affari di emigrazione e di immigrazione; la posizione giuridica degli stranieri;

12) il piano economico generale dello Stato;

13) il bilancio federale, l'approvazione del bilancio generale dello Stato e del conto consuntivo, il controllo supremo dell'esecuzione del bilancio generale dello Stato;

14) il sistema monetario e creditizio, la stipulazione di prestiti federali, il movimento di divise e valute, le assicurazioni, le dogane, i monopoli statali;

15) i brevetti, i marchi, i modelli, le misure, i pesi ed i metalli preziosi;

16) l'assistenza agli invalidi di guerra; 17) l'amnistia e la grazia nei casi di trasgressione alle leggi federali;

18) le imprese finanziarie, industriali, minerarie, edilizie, commerciali, forestali e agrarie di carattere statale generale;

19) le strade, i fiumi, i canali, i porti marittimi e fluviali di carattere statale generale;

20) la legislazione sulla ripartizione delle entrate nel bilancio federale, nei bilanci delle Repubbliche e nei bilanci delle unità territoriali autonome ed amministrative;

21) la legislazione sulla organizzazione dei tribunali, i principi di diritto privato, le leggi penali, la legislazione sulla procedura civile, esecutiva, extragiudiziale, penale e amministrativa generale e sullo stato personale dei cittadini;

22) la legislazione fondamentale sul lavoro, sulle aziende (*radnje*) e sulle assicurazioni sociali;

23) l'elaborazione dei principi generali sulla legislazione e sull'amministrazione delle Repubbliche nel campo dell'assistenza sociale, dell'edilizia, dei contributi e dei prestiti pubblici, dell'igiene, dello sfruttamento delle miniere, delle foreste e delle forze d'acqua, degli affari economici, della politica dei prezzi, dell'istruzione e dell'organizzazione del potere statale. Le Repubbliche stesse possono, in questi affari, preparare norme proprie in attesa che ne siano elaborati dalla FNRJ i principi generali.

All'infuori di questi affari le NR esercitano il loro potere in maniera indipendente.

Art. 45. — Le leggi federali sono valide su tutto il territorio della FNRJ.

Nel caso di divergenza tra le leggi federali e le leggi delle Repubbliche, si applicano le leggi federali.

Il territorio della FNRJ consta dei territori delle sue Repubbliche e forma un'unica circoscrizione statale ed economica.

Art. 46. — Il movimento delle merci tra le Repubbliche è libero e non può essere limitato dalle leggi delle Repubbliche.

Art. 47. — Gli atti e i documenti degli organi statali di una Repubblica hanno lo stesso valore in ogni Repubblica.

Art. 48. — Per i cittadini della FNRJ viene fissata un'unica cittadinanza federale. Ogni cittadino di una NR è nello stesso tempo cittadino della FNRJ.

Ogni cittadino di una Repubblica gode in tutte le Repubbliche i medesimi diritti dei cittadini delle stesse.

CAPITOLO VII.

ORGANI SUPREMI FEDERALI DEL POTERE STATALE

a) *La Skupcina popolare della FNRJ.*

Art. 49. — La Skupcina popolare della FNRJ è l'organo supremo della FNRJ.

Art. 50. — La Skupcina popolare è la rappresentante della sovranità popolare e statale ed esercita tutti quei diritti che spettano alla FNRJ in quanto non sono attribuiti dalla Costituzione alla competenza della Presidenza della

Skupcina popolare della FNRJ oppure del Governo federale.

Art. 51. — Il potere legislativo sugli affari di competenza della FNRJ è esercitato esclusivamente dalla Skupcina popolare della FNRJ.

Art. 52. — La Skupcina popolare della FNRJ è composta di due Camere: il Consiglio (*veće*) Federale ed il Consiglio delle Nazionalità.

Art. 53. — Il Consiglio Federale viene eletto da tutti i cittadini della FNRJ. Per ogni 50.000 abitanti viene eletto un deputato.

Art. 54. — Il Consiglio delle Nazionalità viene eletto dalle Repubbliche, dalle Provincie autonome e dalle Regioni autonome. I cittadini di ogni Repubblica eleggono trenta deputati, le Provincie Autonome venti e le Regioni Autonome quindici.

Art. 55. — Nessuno può essere nello stesso tempo deputato di ambedue le Camere.

Art. 56. — La Skupcina popolare della FNRJ viene eletta per la durata di quattro anni.

Art. 57. — Ambedue le Camere della Skupcina popolare della FNRJ hanno gli stessi diritti.

Art. 58. — Le Camere della Skupcina popolare della FNRJ tengono di regola le loro sedute separatamente.

Le sessioni del Consiglio Federale e del Consiglio delle Nazionalità sono aperte e chiuse contemporaneamente.

Art. 59. — Il Consiglio Federale elegge un presidente, tre vice-presidenti e due segretari.

Il Consiglio delle Nazionalità elegge un presidente, tre vice-presidenti e due segretari.

I presidenti dirigono le sedute delle Camere e l'attività delle stesse in base al regolamento interno.

Art. 60. — Le riunioni della Skupcina popolare della FNRJ sono ordinarie e straordinarie, e vengono indette per ordine del Praesidium della Skupcina popolare.

Le sessioni ordinarie vengono convocate due volte all'anno e precisamente il 15 aprile e il 15 ottobre. Se la Skupcina popolare non viene convocata a queste date, essa può convocarsi da sola e per ordine del Praesidium.

Le sessioni straordinarie vengono convocate quando il Praesidium della Skupcina popolare della FNRJ lo ritenga necessario, quando lo richieda una delle Repubbliche per il tramite del suo organo supremo del potere statale, oppure quando lo richieda un terzo dei deputati di una delle Camere.


Art. 61. — Le due Camere della Skupcina popolare della FNRJ siedono in seduta comune soltanto quando ciò sia espressamente stabilito dalla presente Costituzione, oppure quando ambedue le Camere lo decidano.

Alle sedute comuni della Skupcina popolare della FNRJ presiedono alternativamente i Presidenti delle Camere.


Art. 62. — Ognuna delle Camere delibera il proprio regolamento interno e la Skupcina popolare della FNRJ fissa il regolamento interno per le sedute comuni.

Art. 63. — I progetti di legge possono

L' ORGANIZZAZIONE STATALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE POPOLARE DELLA JUGOSLAVIA



L'ORGANIZZAZIONE STATALE DI UNA REPUBBLICA POPOLARE DELLA FNRJ



essere presentati all'una o all'altra Camera della Skupcina popolare della FNRJ.

Nessun progetto di legge può diventare legge, se non è stato approvato a maggioranza di voti da ambedue le Camere in una seduta in cui sia presente la maggioranza dei deputati di ognuna delle Camere.

Art. 64. — Ognuna delle Camere della Skupcina popolare della FNRJ ha il diritto di proporre modificazioni e aggiunte al progetto di legge che sia stato già approvato in una delle Camere. Il progetto così modificato ritorna per l'approvazione della Camera dalla quale proviene.

Se manca l'approvazione, la questione viene sottoposta al Comitato coordinatore della Skupcina popolare della FNRJ, di cui fa parte un numero eguale di membri di ciascuna delle due Camere.

Nel caso che nel Comitato coordinatore non si raggiunga l'accordo, oppure nel caso che una delle due Camere respinga la deliberazione proposta dal Comitato coordinatore, le Camere delibereranno di nuovo su tutta la questione, nell'ordine secondo il quale il progetto primitivo era stato discusso.

Se anche questa volta non si ottiene l'accordo, la Skupcina popolare della FNRJ verrà disciolta.

Nel decreto di scioglimento sono indette contemporaneamente le nuove elezioni.

Art. 65. — Le leggi approvate dalla Skupcina popolare della FNRJ vengono pubblicate nelle lingue di tutte le NR.

Art. 66. — La legge entra in vigore otto giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa disponga diversamente.

Art. 67. — Il Consiglio Federale e il Consiglio delle Nazionalità eleggono speciali comitati ai quali affidano determinati lavori.

Ogni Camera elegge nella sua prima seduta il Comitato di verifica che esamina i poteri dei deputati.

Ogni Camera, su proposta del Comitato di verifica, conferma o annulla i poteri dei deputati.

Art. 68. — La Skupcina popolare della FNRJ e ognuna delle sue Camere deve eseguire delle inchieste su problemi di carattere generale per mezzo dei suoi Comitati d'inchiesta.

Tutti gli organi dello Stato sono obbligati ad adempiere alle richieste del Comitato d'inchiesta per l'accertamento di fatti e la raccolta di prove.

Art. 69. — I deputati della Skupcina popolare della FNRJ godono dei diritti di immunità.

I deputati non possono essere arrestati né può essere promosso contro di loro processo giudiziario senza l'approvazione della Camera alla quale appartengono, oppure del Praesidium della Skupcina popolare della FNRJ.

Art. 70. — In caso di guerra o di simili eventi straordinari la Skupcina popolare della FNRJ può, finché tale stato di cose perdura, prolungare il periodo della legislatura anche dopo trascorso il periodo per il quale è stata eletta.

La Skupcina popolare della FNRJ può decidere il proprio scioglimento anche

prima che sia trascorso il periodo per il quale è stata eletta.

Art. 71. — Le elezioni per la nuova Skupcina popolare della FNRJ debbono essere indette prima che sia trascorso l'ultimo giorno del periodo per il quale è stata eletta (la Skupcina precedente).

Dal giorno dello scioglimento della Skupcina popolare della FNRJ fino al giorno delle elezioni della nuova Skupcina popolare della FNRJ non debbono trascorrere, più di tre né meno di due mesi.

Art. 72. — La Skupcina popolare della FNRJ delibera le modifiche e le aggiunte alla Costituzione.

La proposta per le modifiche e le aggiunte alla Costituzione debbono essere presentate: dal Praesidium della Skupcina popolare della FNRJ, o dal Governo federale, o da un terzo dei deputati di una delle due Camere.

La proposta per procedere alla modifica o all'aggiunta alla Costituzione deve essere approvata in ognuna delle Camere a maggioranza di voti.

La proposta per la modifica o l'aggiunta alla Costituzione è approvata quando sia votata dalla maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati di ognuna delle Camere.

b) Il Praesidium della Skupcina popolare della FNRJ.

Art. 73. — La Skupcina popolare della FNRJ elegge il Praesidium della Skupcina popolare della FNRJ in seduta comune delle due Camere.

Il Praesidium della Skupcina popolare della FNRJ consta del presidente, di sei vice-presidenti, di due segretari e di ventisei membri.

Art. 74. — Il Praesidium della Skupcina popolare della FNRJ:

- 1) convoca le sessioni della Skupcina popolare della FNRJ;
- 2) scioglie la Skupcina popolare della FNRJ in caso di mancato accordo delle Camere su una proposta di legge;
- 3) indice le elezioni per la Skupcina popolare della FNRJ;
- 4) dà interpretazioni autentiche sulla concordanza delle leggi con la Costituzione della FNRJ, salvo tuttavia la successiva conferma della Skupcina popolare della FNRJ;
- 5) dà interpretazioni autentiche delle leggi federali; emana decreti (*ukas*);
- 6) promulga le leggi approvate;
- 7) esercita il diritto di grazia conformemente alle prescrizioni della legge;
- 8) conferisce decorazioni e cariche onorifiche della FNRJ, su proposta del Presidente del Governo federale e del Ministro della difesa nazionale;
- 9) ratifica i trattati internazionali;
- 10) invia e richiama ambasciatori, ministri straordinari e ministri plenipotenziari negli Stati esteri su proposta del Governo federale;
- 11) accetta le lettere credenziali e di richiamo dei rappresentanti diplomatici degli Stati esteri;
- 12) proclama la mobilitazione generale e lo stato di guerra nell'intervallo tra due sessioni della Skupcina popolare della FNRJ e precisamente nel caso di un'aggressione armata alla FNRJ;

14) designa i ministri supplenti, su proposta del Presidente del Governo federale;

15) istituisce, su proposta del Presidente del Governo federale, dei comitati nell'ambito del Governo e ne nomina i dirigenti;

16) stabilisce, su proposta del Governo federale, quali imprese di carattere statale generale siano da sottoporre all'amministrazione diretta dei ministeri e, rispettivamente, dei comitati del Governo federale;

17) indice il referendum popolare su questioni di competenza della FNRJ, in base a decisione della Skupcina popolare della FNRJ, oppure su proposta del Governo federale.

I decreti del Praesidium della Skupcina popolare della FNRJ sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 75. — Il Praesidium della Skupcina popolare della FNRJ è responsabile del suo operato di fronte alla Skupcina popolare della FNRJ. La Skupcina popolare può revocare il Praesidium e eleggerne uno nuovo, come pure può esonerare dalle loro funzioni singoli membri della stessa ed eleggerne nuovi anche prima che sia scaduto il periodo per il quale sono stati eletti.

Art. 76. — Nel caso di scioglimento della Skupcina popolare della FNRJ il Praesidium esercita le sue funzioni fino all'elezione del nuovo Praesidium della Skupcina popolare della FNRJ.

Il Praesidium convoca la neo-eletta Skupcina popolare e precisamente non oltre un mese dopo le elezioni.

CAPITOLO VIII.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLO STATO.

Art. 77. — L'organo supremo esecutivo e amministrativo del potere statale della FNRJ è il Governo federale.

Il Governo federale viene nominato e dimesso dalla Skupcina popolare della FNRJ in una seduta comune delle due Camere.

Il Governo federale risponde e rende conto del proprio operato di fronte alla Skupcina popolare della FNRJ. Nell'intervallo tra due sessioni della Skupcina popolare della FNRJ il Governo federale è responsabile e rende conto del suo operato innanzi al Praesidium della Skupcina popolare della FNRJ.

Art. 78. — Il Governo federale agisce in base alla Costituzione e alle leggi federali.

Il Governo federale emana decreti per l'applicazione delle leggi e decreti in base ad una speciale autorizzazione conferita dalla legge, nonché istruzioni vincolanti sull'esecuzione delle leggi federali. Cura l'esecuzione esatta delle leggi federali.

Decreti, istruzioni e decisioni del Governo federale sono firmate dal Presidente del Governo e dal ministro competente.

Art. 79. — I decreti e le istruzioni del Governo federale sono obbligatori in tutto il territorio della FNRJ.

Art. 80. — Il Governo federale dà le direttive e coordina l'opera dei ministri federali, delle commissioni, dei comitati e degli altri uffici competenti e delle istituzioni che si trovano sotto il suo diretto controllo e la sua direzione.

Il Governo federale cura l'esecuzione e la realizzazione del piano e del bilancio economico generale; regola il sistema creditizio e monetario; prende tutte le misure necessarie per la garanzia e la difesa dell'ordine costituzionale e dei diritti dei cittadini; dirige l'organizzazione generale dell'Esercito jugoslavo; regola il mantenimento dei rapporti con gli Stati esteri; cura l'esecuzione dei trattati e degli obblighi internazionali; decide sulle proposte di leggi del Governo e dei singoli ministri che vengono presentate alla Skupcina popolare della FNRJ; determina l'ordinamento interno dei ministeri e delle istituzioni subordinate; costituisce commissioni ed istituzioni allo scopo di promuovere misure economiche, difensive e culturali.

Art. 81. — Compongono il Governo federale: il Presidente, i Vice-Presidenti, i Ministri, il Presidente della Commissione Federale di Pianificazione, il Presidente della Commissione Federale di Controllo, il Presidente del Comitato per le Scuole Superiori e le Scienze, il Presidente del Comitato per la Tutela della Salute Pubblica, il Presidente del Comitato per l'Assistenza Sociale.

I membri del Governo federale prima di entrare in funzione prestano giuramento dinanzi alla Presidenza della Skupcina popolare della FNRJ.

Art. 82. — Il Presidente del Governo federale rappresenta il Governo, presiede le sedute e dirige i lavori del Governo.

Art. 83. — I membri del Governo federale stanno a capo di determinate branche dell'amministrazione statale.

Il Governo federale può avere anche ministri senza portafoglio.

Art. 84. — I membri del Governo federale, nell'adempimento delle loro funzioni ufficiali, sono penalmente responsabili delle violazioni della Costituzione e delle leggi.

Essi rispondono per i danni arrecati allo Stato con azioni illegali.

Norme più particolareggiate sulla responsabilità dei membri del Governo federale sono stabilite con legge federale.

Art. 85. — I ministri, le commissioni ed i comitati del Governo federale emanano regolamenti, ordinanze ed istruzioni sulla base ed in applicazione di leggi, ordinanze ed istruzioni del Governo federale.

I ministri curano la regolare esecuzione delle leggi federali, dei decreti e delle istruzioni del Governo federale e sono responsabili per la loro applicazione nell'ambito dell'amministrazione statale che dirigono.

Soltanto con una legge federale possono essere istituiti nuovi ministri, commissioni e comitati, e aboliti quelli esistenti.

Art. 86. — I ministri sono la più alta autorità federale in un determinato ramo dell'amministrazione statale federale.

Art. 87. — I ministri del Governo federale sono federali o federali-repubblicani.

Sono ministri federali: il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Difesa Nazionale, il Ministero delle Comunicazioni, il Ministero delle Poste, il Ministero del Commercio Estero.

Sono ministri federali-repubblicani: il Ministero delle Finanze, il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Industria, il Ministero delle Miniere, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, il Ministero del Lavoro, il Ministero delle Costruzioni, il Ministero della Giustizia.

Art. 88. — I ministri federali dirigeranno di regola direttamente per mezzo dei propri organi un determinato ramo dell'amministrazione statale su tutto il territorio della FNRJ.

Per l'esecuzione degli affari di propria competenza, i ministri federali possono istituire propri rappresentanti presso i Governi delle Repubbliche e costituire reparti e sezioni presso i Comitati del Popolo.

I ministri federali-repubblicani esercitano le loro funzioni in una determinata branca dell'amministrazione statale indirettamente per il tramite dei ministri corrispondenti nelle Repubbliche Popolari; direttamente possono amministrare soltanto determinati affari, imprese e istituzioni di carattere generale.

Art. 89. — Il Governo federale può, con proprio decreto, trasferire determinati affari di sua competenza nel campo dell'economia e della difesa nazionale a ristretti Consigli di Ministri.

Con il decreto di istituzione del Consiglio dei Ministri verrà determinata la composizione e la competenza dei Consigli suddetti.

CAPITOLO IX.

GLI ORGANI SUPREMI DEL POTERE STATALE DELLE REPUBBLICHE POPOLARI

Art. 90. — L'organo supremo del potere statale delle NR è la Skupcina popolare della Repubblica.

La Skupcina popolare della Repubblica viene eletta dai cittadini della Repubblica per un periodo di quattro anni secondo le disposizioni della Costituzione e delle leggi della Repubblica.

Art. 91. — La Skupcina popolare della Repubblica esercita i diritti sovrani della Repubblica in base alla Costituzione della Repubblica, conformemente alla Costituzione della FNRJ.

Art. 92. — Il potere legislativo nella Repubblica viene esercitato, esclusivamente dalla Skupcina popolare della Repubblica. Essa tratta tutti gli affari di competenza della Repubblica in quanto dalla Costituzione della Repubblica non siano trasferiti alla competenza del Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica o del Governo della Repubblica.

Art. 93. — La Skupcina popolare della Repubblica elegge, per la direzione delle sedute, il Presidente, i vice-presidenti ed i segretari.

Art. 94. — La Skupcina popolare elegge il Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica, che è composta di un Presidente, di uno o più vice-presidenti, di segretari e di membri il cui numero viene fissato dalla Costituzione della Repubblica.

Art. 95. — La Skupcina popolare della Repubblica nomina il Governo della Repubblica.

CAPITOLO X.

GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE DELLE REPUBBLICHE POPOLARI

Art. 96. — L'organo supremo esecutivo e amministrativo del potere statale della NR è il Governo della Repubblica.

Il Governo della Repubblica è responsabile di fronte alla Skupcina popolare della Repubblica alla quale rende conto del suo operato. Nell'intervallo fra due sessioni della Skupcina popolare, il Governo della Repubblica risponde e rende conto del suo operato al Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica.

Art. 97. — Il Governo della Repubblica sottosta alla Costituzione della FNRJ, alla Costituzione della Repubblica, alle leggi federali e alle leggi della Repubblica.

Esso emana decreti e istruzioni vincolanti in applicazione di leggi federali e di leggi della Repubblica, di decreti e di istruzioni vincolanti del Governo federale, oppure in base ad autorizzazione esplicita prevista dalla legge. Cura l'esecuzione esatta delle leggi federali e delle leggi della Repubblica.

Art. 98. — I ministri della Repubblica hanno il potere di emanare regolamenti, ordinanze, istruzioni sia in base a leggi federali e della Repubblica, sia in base a decreti ed a istruzioni del Governo federale e della Repubblica, sia per l'esecuzione delle stesse.

I ministri della Repubblica curano l'esecuzione regolare delle leggi federali e della Repubblica, come pure dei decreti e delle istruzioni del Governo federale e del Governo della Repubblica.

Art. 99. — I ministri della Repubblica sono federali-repubblicani o repubblicani.

Art. 100. — I ministri federali-repubblicani delle Repubbliche Popolari adempiono, oltreché alle funzioni di propria competenza, anche alle funzioni dei ministri federali-repubblicani del Governo federale in base ai loro regolamenti, decreti ed istruzioni.

Art. 101. — I ministri della Repubblica vengono istituiti dalla Costituzione della Repubblica in accordo con la Costituzione della FNRJ.

Con legge della Repubblica possono essere istituiti nuovi ministri e aboliti quelli già esistenti, in accordo con la Costituzione della FNRJ, con la Costituzione della Repubblica e con le leggi federali.

CAPITOLO XI.

GLI ORGANI DEL POTERE
STATALE DELLE PROVINCE
E DELLE REGIONI AUTONOME.

Art. 102. — I diritti e la sfera d'autonomia delle Province Autonome e delle Regioni Autonome vengono stabiliti dalla Costituzione della Repubblica.

Art. 103. — Lo Statuto della Provincia Autonoma e, rispettivamente, della Regione autonoma, viene elaborato, conforme alla Costituzione della FNRJ e alla Costituzione della Repubblica, dall'organo supremo del potere statale della Provincia Autonoma o della Regione Autonoma, e confermato dalla Skupcina Popolare della Repubblica.

Art. 104. — L'organo supremo del potere statale della Provincia Autonoma è la Skupcina Popolare della Provincia Autonoma, che viene eletta dai cittadini della Provincia Autonoma per un periodo di quattro anni e che si riunisce secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica.

La Skupcina Popolare della Provincia Autonoma elegge quale suo organo esecutivo ed amministrativo il Comitato Esecutivo Principale della Provincia Autonoma.

L'organo supremo del potere statale nella Regione Autonoma è il Comitato Regionale del Popolo, che viene eletto dai cittadini della Regione Autonoma per un periodo di tre anni e che tiene le sue sedute secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica.

Il Comitato Regionale del Popolo elegge quale suo organo esecutivo il Comitato Esecutivo Regionale.

CAPITOLO XII.

GLI ORGANI DEL POTERE
STATALE DELLE UNITA'
AMMINISTRATIVE TERRITORIALI

Art. 105. — Gli organi del potere statale nelle località (villaggi e città minori), nelle città, nei circondari, nei distretti e nelle regioni sono i Comitati del Popolo.

I Comitati del Popolo dei villaggi e delle piccole città vengono eletti dai cittadini per il periodo di due anni, mentre i Comitati del Popolo dei circondari, delle città, dei distretti e delle regioni vengono eletti dai cittadini per la durata di tre anni.

I Comitati del Popolo dei circondari, delle città, dei rioni delle città, dei distretti e delle regioni tengono le loro Skupcine regolari secondo le prescrizioni delle NR.

Art. 106. — I Comitati del Popolo dirigono i lavori degli organi amministrativi sottoposti e le attività economiche e culturali nella propria circoscrizione, garantiscono la difesa dell'ordine pubblico e la tutela delle leggi e dei diritti dei cittadini, approvano il bilancio locale.

I Comitati del Popolo emanano, nell'ambito della propria competenza, ordinanze generali sulla base delle Costituzioni, delle leggi e delle norme generali degli organi superiori del potere statale.

Art. 107. — Nell'adempimento dei compiti generali e locali, i Comitati del Popolo debbono appoggiarsi sull'iniziativa, su un'ampia partecipazione delle masse popolari e sulle organizzazioni del Popolo lavoratore.

Art. 108. — Gli organi esecutivi ed amministrativi dei Comitati del Popolo sono, salvo nei piccoli villaggi, i Comitati Esecutivi eletti dalla Skupcina del Comitato del Popolo. Il Comitato esecutivo è formato dal presidente, dal vice-presidente, dal segretario e dai membri.

Art. 109. — Nei piccoli villaggi l'organo esecutivo del Comitato del Popolo è formato dal presidente e dal segretario.

Art. 110. Il Comitato del Popolo locale convoca, nel termine previsto dalla legge, il corpo elettorale locale, al quale rende conto del suo operato. I diritti e i doveri del corpo elettorale locale sono fissati dalla legge.

Art. 111. — Gli organi esecutivi ed amministrativi dei Comitati del Popolo sono subordinati tanto al proprio Comitato del Popolo quanto agli organi esecutivi ed amministrativi degli organi superiori del potere statale.

Art. 112. — Per la direzione dei singoli rami dell'amministrazione, il Comitato del Popolo può avere dei reparti e, rispettivamente, delle sezioni, che stanno sotto la direzione del Comitato Esecutivo. I reparti e le sezioni sono subordinati nelle loro mansioni al Comitato Esecutivo e nello stesso tempo anche al corrispondente reparto del Comitato del Popolo superiore e al competente Ministero della Repubblica.

CAPITOLO XIII.

TRIBUNALI E PROCURA DI STATO

a) I Tribunali.

Art. 113. — Gli organi della giustizia nella FNRJ sono: il Tribunale Supremo della FNRJ, i Tribunali Supremi delle Repubbliche e delle Province Autonome, i tribunali distrettuali e dei circondari e i Tribunali militari.

Speciali tribunali per determinati tipi di processi possono essere costituiti per legge.

I tribunali rendono giustizia in nome del Popolo.

Art. 114. — Nel rendere giustizia i tribunali sono indipendenti.

I tribunali di tutti i gradi sono separati dall'amministrazione. Le sentenze di un tribunale possono essere modificate soltanto dal tribunale competente superiore.

Art. 115. — I tribunali giudicano secondo la legge.

Art. 116. — Il dibattito dinanzi al tribunale si svolge di regola pubblicamente.

Art. 117. — Tutti i tribunali giudicano di regola in Consiglio.

I Consigli dei tribunali distrettuali e dei circondari constano, quando giudicano in prima istanza, di giudici stabili e di giurati che nella decisione hanno gli stessi diritti.

La sentenza con la quale viene pronunciata la pena della privazione della libertà con lavoro obbligatorio per più

di dieci anni, oppure una pena più grave, può essere emanata in prima istanza solo dai tribunali distrettuali o dai tribunali superiori.

Art. 118. — I procedimenti giudiziari si svolgono nella lingua della Repubblica, della Provincia Autonoma o della Regione Autonoma dove si trovano i tribunali. I cittadini che non conoscono tale lingua possono servirsi della propria lingua materna. A questi cittadini verrà garantito il diritto di conoscere l'insieme degli atti e di seguire il lavoro del tribunale per il tramite di interpreti.

Art. 119. — Il Tribunale Supremo della FNRJ viene eletto con votazione segreta dalla Skupcina popolare della FNRJ in seduta comune di ambedue le Camere per un periodo di quattro anni.

Il Tribunale Supremo della Repubblica, e rispettivamente della Provincia Autonoma, viene eletto con votazione segreta dalla Skupcina popolare della Repubblica o dalla Skupcina popolare della Provincia Autonoma per un periodo di quattro anni.

Il Tribunale Supremo della Repubblica, e rispettivamente della Provincia Autonoma, viene eletto con votazione segreta dalla Skupcina popolare della Repubblica o dalla Skupcina popolare della Provincia Autonoma per un periodo di quattro anni.

I tribunali delle Regioni autonome, delle regioni e dei distretti vengono eletti con votazione segreta dalle Skupcine dei Comitati del popolo delle Regioni Autonome, delle regioni e dei distretti per la durata di tre anni.

I tribunali dei circondari vengono eletti dalla Skupcina del Comitato del Popolo del circondario per la durata di due anni. Le stesse persone non possono essere elette giudici più volte. Le modalità delle elezioni di tutti i tribunali verranno fissate da leggi.

Art. 120. — Il Tribunale Supremo della FNRJ è il più alto organo giudiziario della FNRJ in questione civili, penali e militari.

Il Tribunale Supremo della Repubblica competente per la risoluzione di conflitti di competenza tra i tribunali delle Repubbliche, tra tribunali civili e militari, tra tribunali ed altre autorità che rientrano nella giurisdizione di due o più Repubbliche come pure tra i propri Consigli e i Tribunali Supremi delle singole Repubbliche.

Con legge federale verrà precisato in quali casi il Tribunale Supremo della FNRJ giudicherà in prima istanza e in quali casi in seconda istanza.

Art. 121. — I Tribunali Supremi delle Repubbliche e delle Province autonome giudicano sulla legittimità delle sentenze aventi forza esecutiva di tutti i tribunali della Repubblica, e rispettivamente dei tribunali della Provincia autonoma.

Soltanto il Procuratore può presentare ricorso contro le sentenze dei tribunali aventi forza esecutiva.

La sentenza sul ricorso contro le sentenze dei tribunali aventi forza esecutiva non agisce sulla cosa giudicata a

meno che la legge federale non disponga diversamente.

b) *Le Procure di Stato.*

Art. 122. — La Procura di Stato è un organo della Skupcina popolare della FNRJ per l'esecuzione del controllo sull'esatta osservanza delle leggi da parte dei ministri del Governo federale e degli altri organi amministrativi, ad essi subordinati, della Federazione e delle Repubbliche e da parte dei funzionari e di tutti i cittadini.

Art. 123. — Il Procuratore (pubblico accusatore) della FNRJ ed i suoi sostituti vengono nominati dalla Skupcina popolare della FNRJ. I Procuratori delle NR e delle Province autonome e i loro sostituti vengono nominati, su proposta delle Skupcine delle Repubbliche popolari e delle Province Autonome, dalla Skupcina popolare della FNRJ.

I procuratori di regione, di distretto e di circondario vengono nominati dal Procuratore della Repubblica, e rispettivamente della Provincia Autonoma, d'accordo con il Procuratore della FNRJ.

Art. 124. — Tutti i procuratori sono indipendenti da qualsiasi organo locale, e sono subordinati soltanto al Procuratore della FNRJ e dallo stesso ricevono ordini ed istruzioni.

Art. 125. — I procuratori hanno il diritto di sporgere querele e reclami e il diritto di intervento nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi, e altresì il diritto di sporgere reclamo in difesa della legalità contro le sentenze aventi forza esecutiva dei tribunali e degli organi amministrativi.

CAPITOLO XIV.

RAPPORTI TRA GLI ORGANI DEL POTERE STATALE E GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE.

Art. 126. — Il Praesidium della Skupcina popolare della FNRJ può annullare o abrogare decreti, istruzioni e decisioni del Governo federale se non concordano con la Costituzione e con le leggi federali.

Il Governo federale può annullare o abrogare ordinanze, istruzioni e decisioni dei ministri federali se non concordano con la Costituzione, con le leggi federali, con i decreti, istruzioni e decisioni del Governo federale.

Art. 127. — Il Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica può annullare o abrogare le ordinanze, le istruzioni e le decisioni del Governo della Repubblica se non concordano con la Costituzione federale, con la Costituzione della Repubblica, con le leggi federali e le leggi della Repubblica.

Il Governo della Repubblica può annullare o abrogare i regolamenti, i decreti, le istruzioni e le decisioni dei ministri della Repubblica se non concordano con la Costituzione federale, con la Costituzione della Repubblica, con le leggi federali, con le leggi della Repubblica e con i decreti, istruzioni e decisioni del Governo della Repubblica.

Art. 128. — Negli affari di competenza federale, il Governo federale può sospendere tutti gli atti del Governo della Repubblica, e i ministri federali tutti gli atti dei ministri della Repubblica, se non concordano con la Costituzione federale, con le leggi federali e le leggi della Repubblica, con i decreti del Governo federale, con i regolamenti del Ministero federale e con i decreti del Governo della Repubblica.

Art. 129. — Il Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica, e rispettivamente la Skupcina popolare della Provincia Autonoma e i Comitati del Popolo superiori possono annullare o abrogare tutti gli atti illegali e irregolari dei Comitati del Popolo inferiori.

Il Governo della Repubblica, i suoi singoli ministri, il Comitato Esecutivo Principale della Provincia Autonoma possono, nell'ambito della propria competenza, annullare o abrogare tutti gli atti illegali e irregolari dei Comitati Esecutivi. I Comitati Esecutivi dei Comitati del Popolo superiori hanno lo stesso diritto nei riguardi dei Comitati Esecutivi inferiori.

La Skupcina del Comitato del Popolo può annullare o abrogare tutti gli atti illegali e irregolari del proprio Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo del Comitato del Popolo superiore, e rispettivamente il Comitato Esecutivo Principale della Provincia Autonoma e il Governo della Repubblica, possono sospendere l'esecuzione di tutti gli atti illegali e irregolari della Skupcina del Comitato del Popolo inferiore e proporre alla propria Skupcina di annullarli o abrogarli.

Art. 130. — Il Comitato del Popolo superiore, la Skupcina popolare della Provincia Autonoma, e, rispettivamente, il Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica, possono sciogliere il Comitato del Popolo inferiore e indire le elezioni per un nuovo Comitato del Popolo. La Skupcina di un Comitato del Popolo superiore, la Skupcina popolare della Repubblica, possono sciogliere il Comitato Esecutivo del Comitato del Popolo inferiore e decretare l'elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.

CAPITOLO XV.

L'ESERCITO JUGOSLAVO

Art. 131. — L'Esercito Jugoslavo è la Forza Armata della FNRJ. Suo compito è di assicurare e difendere l'indipendenza dello Stato e la libertà del popolo. Esso è il custode dell'inviolabilità dei confini statali e serve al mantenimento della pace e della sicurezza.

Art. 132. — Il comandante supremo dell'esercito jugoslavo viene nominato dalla Skupcina popolare della FNRJ. Il comandante supremo comanda tutte le Forze Armate della FNRJ.

CAPITOLO XVI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 133. — Tutte le persone di età inferiore ai 18 anni che siano state iscritte nelle liste elettorali per le elezioni dell'Assemblea Costituente conservano il diritto elettorale ottenuto.

LINCOLN A GETTYSBURG

Il 19 dicembre 1863 Abramo Lincoln pronunciò a Gettysburg, durante la consacrazione di una parte del campo di battaglia — battaglia che segnò la svolta nella guerra civile — alla memoria dei caduti, una breve allocuzione, che ha avuto una sorte ben diversa da quella che l'occasione e la mancanza di intenzione delle parole avrebbero consentito di prevedere. Quelle parole sono gli Stati Uniti e rappresentano ormai il divenute poi sacre ad ogni cittadino decredo politico del popolo americano: Eccole:

«Ottantasette anni or sono edificarono i nostri padri su questo continente una nazione nuova, concepita nella libertà e dedicata all'idea che tutti gli uomini sono stati creati uguali.

«Ora noi siamo impegnati in una grande guerra civile intesa a dimostrare se una nazione siffatta, o se una nazione ugualmente concepita e dedicata, possa a lungo sopravvivere. Noi ci incontriamo in un gran campo di battaglia di questa guerra, qui convenuti a dedicare una parte di questo campo quale luogo permanente di riposo a coloro che qui diedero la vita affinché una nazione siffatta possa vivere. E' assolutamente giusto e degno che tale gesto sia compiuto da noi.

«Ma noi, in senso più lato, non possiamo dedicare, non possiamo consacrare, non possiamo santificare questo suolo. I coraggiosi, e vivi e morti, che qui combatterono, lo hanno consacrato assai più altamente di quanto sia in nostro potere aggiungere o togliere. Il mondo si accorgerà appena, né a lungo si ricorderà, di quanto oggi noi diciamo: mai tuttavia potrà dimenticare quanto qui essi fecero. A noi che siamo vivi tocca piuttosto dedicarci al lavoro non ultimato che coloro, che qui combatterono, si nobilmente e si avanti inoltrarono.

«Sta piuttosto a noi di venire qui dedicati al gran compito che ancora ci resta innanzi: di derivare da questi morti onorati devozione accresciuta per la causa cui essi diedero la misura completa ed estrema della loro devozione; di decidere qui altamente che quei morti non siano invano morti, affinché questa nazione, sotto la guida d'Iddio, conosca una seconda nascita di libertà; affinché il governo del popolo, dal popolo, per il popolo non scompaia dalla terra.»

In una versione lievemente diversa, questo appello può leggersi in « Documenti della Libertà » — Dichiarazioni storiche dei principi degli Stati Uniti — la recente pubblicazione all'U.S.I.S.

Il volumetto — pp. 119 — contiene appunto, come è avvertito nel frontespizio, « una visione storica dei principi della libertà e della democrazia come sono stati espressi nei più importanti documenti degli Stati Uniti d'America e delle Nazioni Unite », dal Patto del Mayflower (11 novembre 1620) allo Statuto delle Nazioni Unite (26 giugno 1945).

LA COSTITUENTE FRANCESE

Nazionalizzazione del credito e delle banche

«Dopo aver corso il rischio di esser sommerso dalla marea degli emendamenti, il progetto del Governo ha potuto esser condotto in porto dalla fermezza del gen. de Gaulle, dai lodevoli sforzi di conciliazione della commissione per le finanze e dalla disciplina dell'Assemblea. Non senza qualche avaria, tuttavia»: così Le Monde.

Quali siano queste avarie, qui non interessa indicare, tanto più che le linee essenziali del progetto sono state conservate.

Per la cronaca, ricorderemo che il progetto è stato approvato dalla Costituente francese con 517 voti favorevoli contro 35 contrari (27 astenuti), dopo una serrata discussione durata 12 ore, dalle 9,30 alle 21,30 di domenica 2 dicembre 1945. Relatore è stato il deputato Christian Pineau (comunista); il progetto è stato presentato da M. Pleven, ministro per le finanze.

Da un punto di vista tecnico, è stato rilevato che i supremi poteri di direzione della finanza francese sono concentrati nel Consiglio Nazionale del Credito, del quale la Banca di Francia è soltanto l'organo esecutivo; che le condizioni fatte agli azionisti sono severe, specie per quanto riguarda l'interesse dei buoni del Tesoro sostitutivi delle azioni, che è del 2% (i titoli di Stato che vengono consegnati agli azionisti della Banca d'Inghilterra, anch'essa nazionalizzata — il testo integrale della legge relativa è stato pubblicato nel fascicolo 4 — fruttano l'interesse del 3%) e perchè il prezzo d'acquisto delle azioni è calcolato sul valore dei titoli stessi quando avevano già «scontato» la prevista nazionalizzazione (le azioni della Banca d'Inghilterra sono pagate 400 sterline, mentre il valore massimo raggiunto è stato di 393 sterline); che le quattro grandi banche nazionalizzate detengono esse sole l'80% del risparmio francese; che se il credito a breve termine non risentirà gran che del nuovo regime, non così può dirsi, almeno oggi, del credito a lungo termine.

D'altro canto, è stato pur rilevato, la disciplina del credito è reclamata dal supremo interesse materiale del Paese che deve ricostituire la sua economia devastata dalla guerra, ed è del tutto consono al nuovo clima sociale e politico creato dalla sopraffazione tedesca e dalla resistenza.

Il Ministro delle Finanze ha nominato il giorno successivo alla approvazione della legge i commissari alle quattro grandi banche nazionalizzate.

Aggiungiamo che nel quadro del riassetto finanziario della Francia sono da ricondurre: la svalutazione del franco (119,1 frs. per 1 dollaro e 480 frs. per 1 sterlina) approvata dalla Assemblea Nazionale il 27 dicembre con 506 voti contro 44; l'adesione della Francia agli accordi monetari di Bretton Woods; la conclusione di un prestito di 500 milioni di dollari con gli U. S. A.

TITOLO I

Nazionalizzazione della Banca di Francia

Art. 1. — A datare dal 1° gennaio 1946 la Banca di Francia sarà nazionalizzata.

Essa continua ad assicurare — in esclusività — l'emissione dei biglietti di banca in tutto il territorio metropolitano.

Le azioni della Banca sono trasferite allo Stato, che le detiene in proprietà. I Consiglieri e i Sindaci designati dagli azionisti cesseranno dalle loro funzioni il 31 dicembre 1945.

Art. 2. — Gli azionisti riceveranno delle obbligazioni nominative negoziabili emesse dalla Banca, il cui valore di rimborso è fissato in base al valore di liquidazione dell'azione quale sarà determinato da una commissione composta dal presidente della sezione delle finanze del Consiglio di Stato, presidente, da un primo consigliere della Corte dei Conti e da un rappresentante degli azionisti, «tutti» designati dal ministro delle finanze. L'ammontare stabilito non potrà, comunque, superare il corso medio del periodo corrente dal 1° settembre 1944 al 31 agosto 1945, nè potrà superare il prezzo d'acquisto per le azioni negoziate in Borsa tra il 1° settembre 1945 e la data nella quale sarà stato fissato il valore di liquidazione.

Le caratteristiche delle obbligazioni e le condizioni d'ammortamento,

in cinquant'anni al massimo, saranno fissate con decreto del ministro delle finanze, senza, tuttavia, che il tasso d'interesse riconosciuto possa superare il 2%, e restando fermo che gli interessi per il 1945 ed il 1946 non potranno essere superiori al dividendo del 1944.

Il servizio degli interessi è assicurato dalla Banca con la garanzia del Tesoro. L'ammortamento è a carico del Tesoro.

Le obbligazioni emesse in sostituzione di azioni alle quali era stato conferito il carattere di azioni immobiliari, avranno di pieno diritto questo carattere alle stesse condizioni.

In tutti i casi nei quali norme legislative o regolamentari autorizzano l'impiego o il reimpiego di fondi in azioni della Banca di Francia, questo impiego o reimpiego potrà essere effettuato nelle obbligazioni istituite dal presente articolo.

Il ricavo delle eventuali negoziazioni di più di 20 azioni sarà obbligatoriamente versato in un conto bloccato aperto al nome del venditore presso la Banca di Francia. Le condizioni e la durata di detto conto bloccato saranno fissate con decreto del ministro delle finanze su parere del Consiglio Nazionale del Credito.

Art. 3. — La composizione del Consiglio Generale, gli Statuti della Banca di Francia e il regime delle imposte e tributi applicabili, devono essere modificati e completati con legge (da emanarsi) prima del 28 febbraio 1946.

La Banca continua a essere retta dalle disposizioni della legislazione commerciale nei limiti nei quali non vi è derogato da leggi e statuti propri.

TITOLO II

Nazionalizzazione degli organismi di credito

Art. 4. — Sono istituite tre categorie di banche: banche di deposito, banche d'affari, banche di credito a lungo e medio termine.

Tutte le banche dovranno inquadriarsi in una delle dette categorie mediante dichiarazione da farsi alla commissione di controllo delle banche entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge. Esse hanno un anno di tempo per conformarsi al regime proprio della loro categoria, salvo deroghe o proroga accordate dalla commissione di controllo delle banche.

Tutte le banche sono soggette al controllo previsto dagli articoli da 12 a 15 della presente legge.

Art. 5. — Banche di deposito sono quelle che ricevono dal pubblico depositi a vista o a due anni al massimo. Esse non possono mantenere, in aziende diverse dalle banche, dagli istituti finanziari o dalle società immobiliari necessarie allo svolgimento della propria attività, partecipazioni superiori al 10% del capitale delle imprese anzidette. E' fatto loro divieto d'impiegare in partecipazioni ed in investimenti immobiliari i depositi che esse ricevono dal pubblico senza autorizzazione del Comitato dei Depositi del Consiglio Nazionale del Credito.

Banche d'affari sono quelle la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni e nella gestione di partecipazioni in aziende e che non ricevono depositi a vista o a termine eguale o inferiore a un anno se non dal proprio personale, dai loro soci nel nome o accomandatari o da imprese delle quali esse posseggano effettivamente il 15% del capitale sociale o di cui abbiano promossa la creazione con una partecipazione pari al 15% del capitale iniziale.

Costituiscono la categoria delle banche di credito a lungo e medio termine gli istituti aventi tale scopo, posti sotto controllo dello Stato, che esercitano la loro attività in base a statuti emanati con legge. Il presidente, il direttore generale o governatore di tali Banche è nominato dallo Stato. Le banche specializzate nel credito a lungo e a medio termine che non corrispondono ai detti requisiti sono considerate banche d'affari.

Art. 6. — Sono nazionalizzate alle condizioni fissate dagli articoli da 7 a 10 della presente legge: il *Crédit Lyonnais*, la *Société Générale pour favoriser le développement du commerce et l'industrie en France*, la *Comptoir National d'Escompte de Paris*, la *Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie*.

TITOLO III

Nazionalizzazione
delle grandi banche di deposito

Art. 7. — A datare dal 1° gennaio 1946 le aziende bancarie previste all'art. 6 della presente legge sono trasferite in assoluta proprietà, con l'intero loro patrimonio allo Stato, che si libererà nei confronti degli azionisti alle condizioni fissate dal seguente art. 8.

Dalla stessa data, cesseranno i poteri dei consigli di amministrazione ed entreranno in funzione i nuovi amministratori, designati in conformità all'art. 9 della presente legge.

Per il periodo compreso tra la data di promulgazione della presente legge e il 1° gennaio 1946, il ministro delle finanze designa presso ciascuna delle banche nazionalizzate un commissario del governo che assisterà a tutte le sedute del consiglio d'amministrazione e dei comitati costituiti nel suo seno, nonché alle eventuali sedute dell'assemblea generale degli azionisti. Il commissario ha diritto assoluto di veto su tutte le decisioni del consiglio d'amministrazione o dei comitati suddetti.

Art. 8. — Dal 1° gennaio 1946 le azioni degli istituti nazionalizzati sono trasferite allo Stato.

Le banche indicate all'art. 6 consegneranno agli azionisti, in cambio delle azioni, delle « quote di godimento » (*parts bénéficiaires*) nominative; a dette quote sarà fatta, a partire dall'anno 1946, una « assegnazione » fissata ogni anno dal consiglio d'amministrazione che non potrà essere tuttavia inferiore al dividendo distribuito alle azioni nell'esercizio 1944. Questo minimo è considerato come una spesa di gestione e garantito dallo Stato.

Lo Stato riscatta ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1947, almeno la cinquantesima parte delle quote di godimento in circolazione alla data suddetta. Il prezzo di riscatto sarà pari alla media dei corsi quotati dalla azione alla Borsa di Parigi durante il periodo 1° settembre 1944-31 ottobre 1945. Tuttavia, le azioni acquistate in Borsa tra il 1° settembre 1945 e la data di promulgazione della presente legge non potranno essere cambiate con quote pari ad un prezzo di rimborso superiore al prezzo di acquisto delle azioni stesse.

Gli azionisti delle banche nazionalizzate contro i quali è in corso un procedimento istruttorio o che sono citati dinanzi a una « cour de justice » o a una « chambre civique » o ad un tribunale militare, o a un comitato di confisca degli illeciti profitti, non possono ricevere l'indennità di riscatto prevista dal presente articolo né disporre dei loro titoli prima della decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente.

Il ricavo di eventuali negoziazioni, sia parziali che totali, dei certificati redatti per un valore nominale di nuove obbligazioni superiori a 200mila franchi sarà obbligatoriamente versato in un conto bloccato, aperto presso la Banca di Francia, con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 9. — A datare dal 1° gennaio 1946, le banche nazionalizzate sono gestite da consigli d'amministrazione così composti:

a) quattro amministratori sono designati dal ministro dell'economia

nazionale, previo parere dei ministri per la produzione industriale e per l'agricoltura, fra persone esercitanti effettivamente professioni industriali, commerciali o agricole, su proposta delle organizzazioni professionali più rappresentative;

b) quattro amministratori sono designati dalle grandi organizzazioni sindacali più rappresentative secondo modalità che saranno fissate con decreto dei ministri delle finanze e del lavoro; due di essi dovranno appartenere al personale direttivo ed esecutivo della banca nazionalizzata;

c) due amministratori sono designati dal ministro delle finanze per rappresentare la Banca di Francia o gli istituti pubblici o semi-pubblici di credito; due altri sono scelti dallo stesso ministro fra persone aventi una vasta esperienza bancaria.

Al ministro delle finanze spetta di approvare la designazione del presidente eletto dal consiglio d'amministrazione, nonché del direttore generale, se è nominato.

Nessun membro del Parlamento può essere amministratore d'una banca nazionalizzata. Il medesimo divieto vale per i funzionari in attività di servizio, salvo che per gli amministratori di cui alla cat. c) di cui sopra. Nessuno può essere amministratore di più di una banca nazionalizzata. Gli ex membri del Governo non possono essere nominati amministratori se non hanno cessato almeno da cinque anni dalle funzioni di governo.

Gli amministratori assumono la responsabilità e gli obblighi fissati dalle leggi in vigore per le società anonime. Essi sono retribuiti in conformità agli statuti delle società.

Art. 10. — Gli istituti nazionalizzati continueranno ad essere soggetti alla legislazione commerciale e ad essere tenuti al pagamento delle imposte che colpiscono il commercio bancario in particolare e le società anonime in generale.

I revisori dei conti, diversi da quelli delegati dal *Comité d'entreprise*, sono designati dal ministro delle finanze.

I poteri delle assemblee generali degli azionisti sono, salvo le disposizioni precedenti, esercitati dalla commissione di controllo delle banche sulle relazioni del consiglio d'amministrazione e dei revisori dei conti.

TITOLO IV

Controllo delle banche d'affari

Art. 11. — Un commissario del Governo è designato dai ministri della economia nazionale e delle finanze, su proposta del Consiglio Nazionale del Credito, presso ogni banca d'affari costituita sotto forma di società per azioni della quale il totale del bilancio e degli impegni extrabilancio è superiore a 500 milioni di franchi. Un commissario del Governo può essere nominato nella stessa forma presso le banche o gli istituti finanziari di cui le suddette banche d'affari hanno o acquisiscano il controllo.

Il commissario è assistito da un comitato di controllo composto:

— da un rappresentante delle organizzazioni commerciali e industriali più importanti;

— da un rappresentante delle grandi organizzazioni sindacali operaie più importanti;

— da un rappresentante degli organismi finanziari pubblici o semi-

pubblici, designati su proposta degli organismi suddetti, dai ministri dell'economia nazionale, delle finanze e del lavoro di concerto tra loro.

Il commissario del Governo assiste a tutte le sedute del consiglio d'amministrazione e dei comitati costituiti nel suo seno, nonché a tutte le sedute dell'assemblea generale degli azionisti. Può chiedere comunicazione di tutti i documenti della banca. Può opporre il suo veto a qualsiasi decisione contraria all'interesse nazionale presa dal consiglio d'amministrazione o da uno dei comitati costituiti nel suo seno o dall'assemblea generale. Può proporre al consiglio di amministrazione qualsiasi misura gli sembri conforme all'interesse generale e, in particolare, quelle che corrispondono ai voti e alle decisioni del consiglio nazionale del credito.

La banca può, nel termine di otto giorni, appellare contro la decisione del commissario del Governo avanti il consiglio nazionale del credito, che è tenuto a pronunciarsi entro dieci giorni.

Nessuna banca potrà prevalersi della presenza del commissario del Governo per evadere le responsabilità civili o penali nelle quali è incorsa.

Nessuna azione giudiziale potrà essere intentata da terzi contro il commissario del Governo, a meno che si tratti di sua mancanza personale nel qual caso ha competenza il giudice amministrativo.

Tutti i *pouvoirs « en blanc »* saranno esercitati discrezionalmente dal commissario nominato dal ministro dell'economia nazionale su proposta del consiglio nazionale del credito.

TITOLO V

Direzione del credito

Art. 12. — È istituito un Consiglio Nazionale del Credito presieduto da un ministro designato dal Governo; il ministro può delegare i suoi poteri al Governatore della Banca di Francia, vice-presidente di diritto.

Il Consiglio Nazionale del Credito comprende, oltre il presidente o il vicepresidente, trentotto membri, cioè:

— diciassette rappresentanti delle forze attive del paese;

— dieci membri nominati con decreto del ministro dell'economia nazionale, e precisamente: due su proposta della confederazione generale dell'agricoltura; cinque su proposta rispettivamente delle cooperative agricole, del settore delle cooperative di consumo, del settore delle cooperative di produzione, del centro nazionale, del commercio estero e dell'assemblea dei presidenti delle *chambres de métiers*; due, dei quali uno industriale, su proposta dell'assemblea dei presidenti delle camere di commercio e uno su proposta dell'unione delle camere del commercio marittimo;

sette proposti dalle grandi organizzazioni operaie più rappresentative, dei quali tre rappresentanti gli interessi generali di queste organizzazioni, nominati dal ministro dell'economia nazionale, e quattro rappresentanti il personale direttivo ed esecutivo di banca, nominati dal ministro del lavoro;

sette rappresentanti dei ministeri dell'economia nazionale, della produzione industriale, dei lavori pubblici e dei trasporti, dell'agricoltura, della ricostruzione e dell'urbanesimo, delle

colonie e dell'ente incaricato della preparazione del piano;

sette rappresentanti designati dal ministro delle finanze per la loro competenza finanziaria o bancaria, dei quali tre rappresentanti delle banche nazionalizzate, due rappresentanti delle banche non nazionalizzate, designati dall'associazione professionale delle banche, un rappresentante degli enti di finanziamento del commercio estero e il sindaco della associazione degli agenti di cambio di Parigi;

sette rappresentanti degli enti finanziari pubblici o semi-pubblici: il direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti; il Governatore del Credito Fondiario di Francia; il presidente, direttore generale del Credito Nazionale; il direttore generale della Cassa Nazionale di Credito Agricolo; il direttore della Cassa Centrale della Francia d'Oltremare; il direttore della Camera Sindacale delle Banche Popolari; il direttore degli assegni postali presso il ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Il Consiglio Nazionale del Credito costituisce nel proprio seno quattro comitati: dei depositi, del credito a breve termine, del credito a medio e lungo termine, del commercio estero.

Il direttore del Tesoro assiste a tutte le sedute del Consiglio Nazionale del Credito e dei comitati costituiti nel suo seno.

Art. 13. — Il Consiglio Nazionale del Credito propone al Ministro delle finanze tutte le misure intese a sviluppare i depositi in banca o nelle casse di risparmio, a diminuire la tessaurizzazione della moneta, a sviluppare l'uso della « moneta di scrittura », a raccogliere, nell'interesse generale, tutte le disponibilità del pubblico.

Partecipa all'elaborazione di qualsiasi progetto avente per oggetto la concentrazione bancaria e la riduzione delle spese generali della gestione bancaria mediante miglioramento dell'organizzazione e dei metodi. Propone il tasso del profitto delle banche private e nazionalizzate.

Propone al ministro delle finanze la parte di disponibilità da riservarsi ai bisogni del Tesoro, alle emissioni destinate al territorio metropolitano, ai territori d'oltremare e all'estero. Propone le misure utili a garantire i depositi bancari e la sicurezza degli investimenti.

E' consultato sugli interventi finanziari dello Stato, diretti o indiretti, quali le partecipazioni, le concessioni fiscali, le garanzie di buon fine, le *lettres d'agrément*.

Studia, per gli interventi finanziari dello Stato, i mezzi e la tecnica che debbono essere impiegati secondo la natura delle operazioni previste.

E' consultato dal ministro dell'economia nazionale sulla politica generale del credito, particolarmente per quel che concerne il finanziamento della ricostruzione e del piano di modernizzazione economica della nazione, dei piani d'importazione e d'esportazione.

Riceve a tal fine dal ministro dell'economia nazionale, e dagli organi incaricati di preparare il piano di modernizzazione economica della nazione, tutte le informazioni necessarie per consentirgli di fissare i piani d'investimento corrispondenti e le priorità da riservarsi alle emissioni ed agli investimenti a lungo termine effettuati mediante pubbliche sottoscrizioni.

Controlla il funzionamento degli organi statistici e d'informazione in materia di credito.

Dà il suo parere su tutte le direttive che riguardano la distribuzione del credito e su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal ministro dell'economia nazionale o dal ministro delle finanze. Può proporre al ministro dell'economia nazionale la creazione di consigli regionali del credito la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate per decreto.

Studia la nazionalizzazione delle banche che, per lo sviluppo dei loro depositi o dei loro affari o l'estensione della rete delle loro agenzie in tutto il territorio, assumono le stesse caratteristiche delle banche nazionalizzate con la presente legge. Invita il Parlamento a proporre al Governo la nazionalizzazione di altri istituti bancari all'infuori di quelli previsti dall'art. 6 della presente legge.

Esercita, tramite la Banca di Francia, tutte le attribuzioni già demandate al comitato permanente d'organizzazione bancaria, che, dalla data di promulgazione della presente legge, è disciolto.

Il Consiglio Nazionale del Credito riceve da tutti i dipartimenti ministeriali, dalla commissione di controllo delle banche e dalla Banca di Francia, tutti i documenti necessari allo espletamento delle sue funzioni.

Si riunisce obbligatoriamente una volta al mese su convocazione del presidente o del vicepresidente. Invia ai ministri dell'economia nazionale e delle finanze, entro il primo trimestre di ogni anno, un rapporto sulla situazione del credito e su tutti i problemi attinenti.

Art. 14. — Un decreto dei ministri dell'economia nazionale e delle finanze, emanato entro tre mesi, e su proposta del consiglio nazionale del credito, stabilirà le norme fondamentali per il funzionamento degli istituti nazionalizzati.

Un secondo decreto, emesso nello stesso modo, determinerà le norme fondamentali per il funzionamento degli istituti del settore libero.

I due decreti suddetti dovranno particolarmente contenere:

— le norme per la redazione e la pubblicazione dei bilanci degli istituti di credito;

— le norme applicabili in materia di operazioni bancarie;

— le norme per la composizione dei portafogli bancari;

— gli obblighi degli istituti di credito in materia di emissione e di conversione dei titoli pubblici;

— le incompatibilità risultanti dall'esercizio della professione bancaria per ciò che riguarda sia i membri degli organi di direzione previsti che il personale degli istituti di credito.

Art. 15. — La Commissione di controllo delle banche è composta come segue: il Governatore della Banca di Francia, presidente; il presidente della sezione finanze del Consiglio di Stato; il direttore del Tesoro presso il ministero delle finanze; il direttore incaricato dei problemi del credito presso il ministero dell'Economia nazionale; un rappresentante della federazione degli impiegati di banca più importante. Detta commissione esercita tutti i poteri d'investigazione, controllo e disciplina regolati dalle leggi del 13 e del 14 giugno 1941. I suoi poteri si estendono agli istituti finanziari.

Essa può nominare un liquidatore

per ogni azienda o istituto che venga radiato dall'elenco delle banche, o cessi di essere registrato, o che, senza esser iscritto nell'elenco stesso o esservi registrato, abbia ricevuto notifica della decisione decretante la cessazione di qualunque operazione entro un termine fissato.

Allorchè l'amministrazione, la gestione o la direzione d'una banca o di un istituto finanziario non possono più, per qualsiasi motivo, essere esercitate dalle persone regolarmente a ciò abilitate, la commissione, o, con riserva di ratifica da parte della stessa, il suo presidente, può designare per la banca o l'istituto finanziario un amministratore provvisorio al quale verranno trasferiti i poteri necessari all'amministrazione, gerenza o direzione.

La Commissione di controllo delle banche assume nei confronti delle banche nazionalizzate le funzioni previste dall'ultimo capoverso dell'art. 10 della presente legge e si aggrega a questo scopo tre membri del Consiglio Nazionale del Credito eletti da quest'ultimo.

Tutte le decisioni della Commissione di Controllo sono notificate al Consiglio Nazionale del Credito.

TITOLO VI

Disposizioni diverse

Art. 16. — Il Governo è autorizzato a prendere, entro sei mesi, mediante decreto in forma di regolamento di pubblica amministrazione, emanato su proposta dei ministri delle finanze e dell'economia nazionale, previo parere del Consiglio Nazionale del Credito, tutte le disposizioni necessarie per organizzare la distribuzione dei crediti a lungo termine occorrenti per la modernizzazione delle attrezzature industriali, commerciali, artigianali e agricole del paese. Può, allo scopo, in particolare, sia promuovere la creazione di nuovi istituti, a medio o a lungo termine, sia procedere alla modifica degli statuti o alla riorganizzazione degli istituti esistenti, specialmente del *Credit National*, della *Caisse Nationale des marchés de l'Etat* e della *Caisse nationale de Credit Agricole*.

Art. 17. — Il Governo è autorizzato a prendere, entro il termine di sei mesi, mediante decreto in forma di regolamento di pubblica amministrazione, emanato su proposta del ministro delle finanze e del ministro dell'economia nazionale, e previo parere del Consiglio Nazionale del Credito, qualsiasi misura atta al miglioramento delle condizioni del credito e dell'assicurazione di credito necessaria allo sviluppo del commercio estero della Francia. A tal fine può, in particolare, promuovere la creazione di nuovi istituti specializzati nel credito all'esportazione o all'importazione, e proporre al Parlamento la modificazione degli statuti o la riorganizzazione degli istituti esistenti, specialmente della *Banque Nationale Française du commerce extérieur* e di tutti gli enti amministrativi o sovvenzionati dallo Stato aventi per oggetto l'assicurazione del credito all'esportazione o importazione.

Art. 18. — Nonostante le disposizioni dei precedenti articoli 7 ed 8, gli azionisti delle banche di deposito nazionalizzate si riuniranno in assemblea generale entro l'anno 1946, su convocazione del consiglio in funzione al 31 dicembre 1945, ai soli fini di

Il progetto di Costituzione del Partito Comunista Francese

Il Partito Comunista Francese ha depositato alla Assemblée Constituyente il progetto di Costituzione che pubblichiamo integralmente:

La sovranità della Nazione

Art. 1 — La Repubblica Francese è una democrazia nella quale la sovranità appartiene esclusivamente alla Nazione.

Art. 2 — Questa sovranità si esercita con i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, i quali, provenendo dalla medesima fonte, non sono separati ma soltanto ripartiti razionalmente fra gli organi che li esercitano in nome del popolo.

Art. 3 — La sovranità del popolo implica il controllo degli eletti da parte del popolo e il controllo del potere esecutivo da parte degli eletti. Implica egualmente la responsabilità e l'immovibilità di chiunque detenga autorità conferitagli dalla Nazione.

Art. 4 — La legge garantisce:
— la libertà di coscienza e la

ascoltare i rapporti del consiglio e dei sindaci, di approvare i conti dell'esercizio 1945, di fissare il dividendo di detto esercizio, senza tuttavia poter distribuire in alcun modo delle riserve, e di dare benessere per la gestione agli amministratori, i cui poteri cesseranno il 31 dicembre 1945.

Art. 19. — Nulla è innovato nello statuto del personale delle banche nazionalizzate, compresa la Banca di Francia, e nelle modalità di assunzione, licenziamento e retribuzione.

In caso di licenziamento per soppressione di impieghi conseguente all'applicazione della presente legge, il personale potrà percepire oltre alla liquidazione della pensione eventualmente spettante, una indennità di licenziamento.

Un regolamento di pubblica amministrazione fisserà, prima del 31 marzo 1946, le modalità per la sistemazione del personale così licenziato.

Tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano alla direzione, all'amministrazione, al controllo delle banche non nazionalizzate, sono tenuti al segreto professionale.

Art. 20. — Qualsiasi atto o convenzione conseguente all'applicazione della presente legge è esente dai diritti di bollo e di registro.

Art. 21. — Qualsiasi disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Art. 22. — Appositi decreti, emanati sotto forma di regolamento di pubblica amministrazione su proposta del ministro delle finanze, determineranno le modalità per la applicazione della presente legge.

libertà di culto, assicurate con la separazione fra le Chiese e lo Stato e col carattere laico dell'insegnamento pubblico;

- la libertà individuale;
- l'inviolabilità del domicilio;
- il segreto della corrispondenza;
- la libertà di parola;
- la libertà di riunione;
- la libertà di associazione e il diritto sindacale.

La legge garantisce altresì:
— il diritto al lavoro e la sicurezza dell'impiego;

- il diritto al riposo;
- ascoltare i rapporti del consiglio e dei sindaci, di approvare i conti dell'esercizio;
- l'assicurazione a carico dello Stato contro tutti i rischi di inabilità al lavoro (infortunio, malattia, gravidanza, vecchiaia);
- l'insegnamento gratuito in tutti gli ordini di scuole;
- la gratuità della giustizia.

La legge assicura la protezione della madre e dell'infanzia. Tutti i cittadini e tutte le cittadine hanno uguali diritti, senza distinzione di sesso, di razza e di religione, in tutti i campi della vita pubblica, politica e culturale. Qualsiasi disposizione anteriore contraria a questa uguaglianza è abrogata di diritto.

Qualsiasi attentato o tentativo di attentato a tale uguaglianza sarà rigorosamente punito dalla legge.

Art. 5 — L'emblema nazionale è la bandiera tricolore bleu, bianca e rossa, a tre strisce verticali.

L'Assemblée Nazionale

Art. 6 — L'organo supremo della Repubblica è l'Assemblée Nazionale.

Soltanto essa esercita il potere legislativo e non può alienarlo né delegarlo in qualsiasi forma. Essa nomina, controlla e revoca gli organi del potere esecutivo.

Art. 7 — L'Assemblée Nazionale ha l'iniziativa delle leggi e ne controlla l'applicazione. Essa vota il bilancio.

Art. 8 — L'Assemblée Nazionale è eletta per la durata di 4 anni, a suffragio universale, con rappresentanza proporzionale integrale, a scrutinio di lista, senza « panachage », con uguaglianza di quoziente e distribuzione dei resti sul piano nazionale.

Art. 9 — Le sedute dell'Assemblée Nazionale sono pubbliche. L'Assemblée stabilisce il proprio regolamento e fissa la data e la durata delle proprie sessioni.

Perché una legge possa entrare in vigore è necessario e sufficiente che

sia stata approvata dalla maggioranza dei votanti dell'Assemblée Nazionale.

Art. 10 — Solo l'Assemblée Nazionale è qualificata per decidere di tutte le questioni di ordine internazionale interessanti la Francia. Ordina la mobilitazione totale o parziale, e proclama lo stato di guerra sia in caso di aggressione militare contro il territorio francese sia in virtù di impegni internazionali intesi alla difesa reciproca o concordata della pace.

Ratifica i trattati internazionali, la nomina e la destituzione dell'Alto Comando delle Forze Armate.

Interpreta le leggi vigenti, annulla i decreti, le ordinanze, gli atti incostituzionali o illegali del proprio Ufficio Centrale (*Bureau*), del Presidente della Repubblica o dei Ministri.

Art. 11 — Affinchè le condizioni economiche non possano in alcun caso ostacolare l'esercizio di un mandato elettivo, e al fine di contribuire ad assicurare l'indipendenza dell'eletto, gli sarà assicurata una indennità sufficiente.

Art. 12 — La persona di ciascuno dei deputati all'Assemblée Nazionale è inviolabile. Nessun membro dell'Assemblée può essere perseguitato, ricercato, arrestato o detenuto in conseguenza delle proposte, dei discorsi, opinioni o voti da lui espressi nell'esecuzione del suo mandato.

Per la durata del suo mandato, nessun membro dell'Assemblée Nazionale può essere perseguitato o arrestato per fatti penali o correzionali se non con l'autorizzazione dell'Assemblée Nazionale, salvo il caso di delitto flagrante.

Il Presidente della Repubblica

Art. 13 — L'Assemblée Nazionale elegge il Presidente della Repubblica. Egli è il Primo Magistrato della Repubblica.

Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino o cittadina eleggibile all'Assemblée Nazionale. Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni e può essere rieletto una sola volta.

In caso di morte del Presidente della Repubblica, l'Assemblée Nazionale elegge il nuovo Presidente entro il terminé di un mese.

Il Presidente della Repubblica propone all'Assemblée Nazionale i progetti concernenti lo stato di guerra e di pace, i trattati internazionali; concede le decorazioni; riceve le lettere credenziali e le lettere di ri-

chiamo dei rappresentanti diplomatici stranieri; firma tutti i decreti, controfirmati dai Ministri, che contengono nomine ai gradi di Ufficiale Generale, a funzioni di Primo Presidente di Corte d'Appello, di Procuratore Generale, di Presidente di Tribunale, e di Procuratore della Repubblica, alle funzioni di Direttore o vice Direttore dei pubblici servizi nazionali.

Promulga le leggi entro dieci giorni dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

Sceglie i Ministri conformandosi ai voti dell'Assemblea Nazionale.

In caso di gravi mancanze nelle funzioni o qualora si trovi nell'impossibilità di esercitarle, il Presidente della Repubblica può essere destituito dall'Assemblea Nazionale, che elegge immediatamente il suo successore.

Ufficio Centrale (Bureau) e Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Art. 14 — L'Assemblea Nazionale elegge per la durata della propria legislatura, un Ufficio di 25 membri, che siede in permanenza e compie le funzioni di Ufficio (Centrale) dell'Assemblea, convoca e chiude le sessioni. Durante le vacanze di sessione, esercita i poteri dell'Assemblea e controlla il Governo. L'Ufficio dell'Assemblea esercita il diritto di grazia.

L'Ufficio elegge per la durata della legislatura un Presidente e un Vice Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale è il Secondo Magistrato della Repubblica. Sostituisce di diritto e immediatamente il Presidente della Repubblica se questi si trova nella impossibilità di esercitare le sue funzioni o in caso di morte del Presidente della Repubblica fino alle elezioni del suo successore.

Il Vice Presidente sostituisce di diritto e immediatamente il Presidente dell'Assemblea in caso di morte o di impedimento.

Il Presidente, il Vice Presidente e i membri dell'Ufficio (Centrale) dell'Assemblea Nazionale sono costantemente responsabili verso l'Assemblea e revocabili da parte di essa.

Consiglio dei Ministri

Art. 15 — L'organo esecutivo e amministrativo della Repubblica Francese è il Consiglio dei Ministri, che agisce sotto il controllo dell'Assemblea Nazionale.

La composizione del Consiglio dei Ministri (numero dei Ministri ed eventualmente dei sottosegretari di Stato, ripartizione delle loro funzioni) è fissata per legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Terzo Magistrato della Repubblica.

Art. 16 — Il Consiglio dei Ministri non può emanare alcuna legge,

Riforma giudiziaria anche in Francia

In Francia, presso il Ministero della Giustizia, sono state istituite delle commissioni, composte di giuristi e di pratici, per lo studio della riforma giudiziaria. Sono piccole commissioni che lavorano con molta calma. Varii scritti relativi alla loro attività sono stati pubblicati in riviste e in giornali.

Tra essi si segnala quello dello Charpentier (*Les Cahiers Politiques*, 9). Vi è una sostanziale identità tra i problemi relativi alla riforma giudiziaria, in Francia e in Italia, il che si spiega con la sostanziale identità della struttura statale dei due Paesi. In Francia, come da noi, si lamenta la pesantezza e lentezza dell'organizzazione giudiziaria: come da noi, quindi, si manifesta l'esigenza di una giustizia più idonea ad uno Stato moderno. Lo Charpentier pone tre desiderata: che la giustizia sia rapida, democratica, e gratuita. Giustizia democratica significa avvicinare la giustizia al popolo, togliendola dal piedistallo sul quale si trova. Viene suggerita l'istituzione di giudici non di carriera, che siano a diretto contatto con gli interessi che si presentano nelle singole liti. Giustizia gratuita significa che il ricorso alla giustizia non deve essere oneroso com'è oggi; il che è possibile in vari modi: semplificazione processuale e legislativa, pubblico servizio pagato dallo Stato in favore dei non abbienti.

Anche in Francia esiste, come da noi, un problema di quadri della magistratura. La decadenza dei magistrati dal rango che essi avevano una volta nella società, la loro scarsa retribuzione, la loro dipendenza dal Ministro Guardasigilli, hanno diminuito in Francia la magistratura come da noi. Le proposte di soluzione sono più o meno quelle nostre, e cioè: aumento delle retribuzioni, piena indipendenza economica e funzionale, acceleramento della carrie-

ra e istituzione di magistrati uditori o supplenti.

Anche il problema delle giurisdizioni si pone in Francia; pure lì ci si trova di fronte una pleora di giurisdizioni speciali e quindi alle prese con una grande varietà di procedure e con la difficoltà di individuare le competenze: bisogna quindi limitare le giurisdizioni arbitrali obbligatorie e semplificare e unificare le giurisdizioni.

Come è noto, è stato introdotto in Francia a titolo provvisorio il giudice unico. L'istituzione incontrò subito una forte resistenza in tutti gli ambienti, tanto che voti furono espressi affinché essa fosse veramente temporanea e si limitasse ai tribunali meno importanti. Senonché quello che era un esperimento è divenuto col tempo un'esperienza. L'Autore è contrario al giudice unico per le stesse ragioni che furono esposte in Italia allorché fu fatta analoga proposta, e cioè la scarsa educazione civile del popolo, la scarsa preparazione dei quadri e l'impossibilità di eliminare le pressioni politiche.

Problema urgente è poi in Francia quello dello scabinato. E' noto che in alcuni tribunali francesi lo scabinato già esiste (tribunali di commercio, tribunali dei minorenni, consigli dei provviri). Le opinioni prevalenti appoggiano l'allargamento di questa istituzione.

Il sistema della collegialità raccoglie però ancora il favore dei più; anche all'Autore esso pare il migliore, data la situazione sociale francese, ed egli propone che, pur mantenendo i tre gradi di giurisdizione, siano sostituiti ai tribunali di mandamento i tribunali dipartimentali. Ciò perché, con i tempi moderni, è difficile ammettere che in periodi normali sia troppo difficoltoso per i cittadini recarsi al capoluogo del proprio dipartimento.

alcun decreto-legge, neppure provvisorio, ma soltanto *proclami* conformi alle leggi e decreti di esecuzione.

Il Consiglio dei Ministri assume, d'accordo con l'Assemblea Nazionale, l'iniziativa delle leggi.

Art. 17 — Il Consiglio dei Ministri è collettivamente responsabile dinanzi all'Assemblea Nazionale. Ogni Ministro risponde personalmente dei propri errori civili e penali.

Art. 18 — Quattro grandi Consigli consultivi assistono il Governo e sono incaricati di preparare, elaborare e assecondare il suo lavoro: un Consiglio Economico, presie-

duto dal Ministro dell'economia nazionale;

un Consiglio Sociale, presieduto dal Ministro degli Affari Sociali;

un Consiglio Culturale, presieduto dal Ministro dell'Educazione Nazionale;

un Consiglio Militare, presieduto dal Ministro della Difesa Nazionale.

I membri di detti Consigli vengono eletti dall'Assemblea Nazionale. Una legge organica regolerà la composizione di questi Consigli e anche le modalità con le quali il Governo potrà essere tenuto ad assicurarsi la loro collaborazione, e le condizioni in cui essi potranno essere consultati dall'Assemblea Nazionale.

RASSEGNA DEI LIBRI

Alfredo DE DONNO - *La Costituente* (Edizioni Roma, 1944).

Il breve volume del De Donno è diviso in tre parti: l'una giuridica, l'altra storica, l'ultima politica.

Nella prima si illustra, con orientamento di divulgazione, la nota tesi di Sieyès, secondo cui spetta al popolo il potere di stabilire la costituzione dello Stato e la costituzione è un patto solenne tra cittadini liberi, i quali, « senza padrone nè re », stabiliscono le forme della propria organizzazione statale. Donde, quindi, il primato del potere costituente rispetto al potere legislativo, che è il potere di uno Stato già costituito. Donde ancora la conseguenza che lo Statuto albertino non risponde alle esigenze di una libera costituzione, in quanto concesso da un sovrano e non promanante dal popolo.

La seconda parte illustra le Costituenti della Rivoluzione e del 1848 francesi, quella romana del 1849 e alcune delle Costituenti del periodo 1919-1940 (Germania, Russia, Turchia, Polonia, Spagna). Invero, in questa parte si parla più degli avvenimenti costituzionali accaduti nei vari paesi prima e dopo le rispettive Costituenti, che delle Costituenti stesse.

Nell'ultima parte l'Autore vede nella Costituente italiana lo scioglimento della questione istituzionale rimasta in sospenso dal 1848, e quindi un fatto rivoluzionario che trae origine dal disastro della guerra, che ha liquidato il nostro passato.

Wolf GIUSTI — *La Democrazia* — (Cosmopolita - Roma, 1945).

Il volumetto dovrebbe essere un'opera di informazione e di divulgazione di ciò che attiene alla democrazia. In realtà esso consiste in una serie di divagazioni sul tema della democrazia, che molte volte presuppongono proprio quelle nozioni che dovrebbero essere divulgate e di cui si vorrebbe dare informazione.

E' certo estremamente arduo poter esporre, in modo chiaro e accessibile ai più, nozioni così difficili come quelle attinenti alla democrazia, ai rapporti tra la democrazia ed il liberalismo, tra democrazia e socialismo, tra democrazia e religione, tra democrazia e totalitarismo, che costituiscono appunto i vari argomenti del volumetto.

Federico SQUARZINA — *La rappresentanza proporzionale* (Iandi - Sapi, Roma, 1945).

In questo breve studio sulla teoria della rappresentanza proporzionale e sulla sua pratica applicazione in Italia nel 1919, l'A., che è un convinto proporzionalista, fa derivare la giustificazione razionale del sistema dallo scopo obiettivo dell'elettorato. Poiché lo scopo dell'elettorato è la manifestazione delle tendenze del corpo elettorale, è naturale che questa manifestazione sia agevolata con un apposito meccanismo elettorale, che non può essere che un « congegno che renda accessibile la rappresentanza a tutte le tendenze appena significanti che, con carattere di spontaneità, si affermino nei contrasti fra le varie vedute politiche e fra i diversi interessi concreti di singoli gruppi sociali »; vale a dire il sistema proporzionale.

Relativamente ai vari sistemi di rappresentanza proporzionale, l'A., scartati quelli « empirici » (voto limitato, voto cumulativo, voto unico) ed il sistema Hare, che richiede un corpo elettorale assai educato politicamente e che affida in parte l'esito dello scrutinio alla sorte, si pronuncia invece in favore del sistema delle liste concorrenti. Riguardo all'applicazione del sistema in Italia, l'A., esaminando il regolamento della Camera dei Deputati (riformato appunto con votazione del 26 luglio 1920, in conseguenza della nuova legge elettorale) mette chiaramente in luce quanto con esso si rendesse difficile la posizione del deputato indipendente di fronte al deputato inquadrato in un partito politico.

E' certo, conclude l'A., che l'esperimento del 1919 non fu un esperimento felice, specie a causa dell'azione disgregatrice svolta dai partiti, preoccupati più dei propri interessi che di quello generale; tuttavia, ciò non prova nulla contro la bontà del principio proporzionale.

Manlio ROSSI-DORIA - *Prospettive dell'agricoltura italiana* - (Partito d'Azione, Roma - Quaderni Agrari, n. 1).

L'agricoltura italiana, per chi non voglia arrischiarsi a facili quanto problematiche profezie, è dominata da quattro ordini di fenomeni, che ne condizioneranno lo sviluppo nel prossimo avvenire. Questi elementi sono:

1) le distruzioni provocate dalla guerra e la necessità della ricostruzione;

2) lo sconvolgimento dei valori monetari e dei rapporti fra prezzi e prezzi e costi e costi;

3) il progressivo congiungimento del nostro mercato agricolo con i mercati internazionali;

4) i movimenti sociali nelle campagne e la necessità delle riforme agrarie.

Il problema della ricostruzione è il più urgente, ma non bisogna sopravvalutare i danni subiti, perchè questi sono meno gravi del previsto e perchè esistono forze spontanee di ripresa. Solo per le zone più gravemente devastate (che sono però meno vaste di quanto comunemente si creda) deve procedersi ad una ricostruzione pianificata, mentre per le altre occorre affidarsi alle forze spontanee, di cui si è fatto cenno.

Lo sconvolgimento dei prezzi solo apparentemente agevola l'agricoltura; ma in realtà, turbando i rapporti fra prezzi e costi, finisce col diventare dannoso. L'antitesi fra disciplina integrale della produzione, dei prezzi e dei consumi, e la completa libertà di mercato (poichè mancano le premesse per l'uno e per l'altro sistema) si è risolta finora nella completa assenza di politica economica. Occorrerebbe procedere con metodo, facendo uscire dal mercato una massa di merci per destinarla ai bisogni di determinate categorie di consumatori, equilibrare alcuni processi di produzione, influire direttamente sul mercato libero, con una organizzazione il più possibile agile e spedita.

Il ricongiungimento coi mercati stranieri dovrebbe avvenire nel quadro di una politica liberista, però con un'acconcia programmazione che permetta di superare la inevitabile crisi di passaggio.

La riforma agraria — che deve articolarsi secondo le diverse caratteristiche regionali — ha dei limiti che occorre chiarire, se la si intende come processo di redistribuzione delle terre, rispettando la piccola e media proprietà.

Il volumetto, nella sua particolare densità, pone una serie di problemi che appaiono piuttosto impostati che risolti; specialmente sui limiti fra pianificazione ed economia di mercato. Ma l'argomento è così vasto e di così generale portata che non si può chiedere all'A. di esaurirlo nel giro delle poche pagine che compongono questo studio preliminare, il cui merito principale consiste nella avvedutezza con cui i problemi vengono delineati e nella profonda conoscenza degli argomenti sfiorati.

G. SASSUOLO - *La riforma agraria in Italia* (P. L. I. ed., Roma - 1945).

Si può dire che ogni paese ha avuto la « sua » riforma agraria, in relazione a determinate condizioni storico-ambientali, di carattere politico, economico, tecnico, giuridico, demografico. I grandi esempi non mancano, in diversi momenti della storia: Francia, Russia, Romania, Grecia, Ungheria, ecc. Ma l'insegnamento non sarebbe fecondo se non si tenesse conto delle italiane. Ecco perchè questo denso e ben informato volumetto indugia quasi amorosamente a delineare il diverso volto delle diverse regioni italiane, che è poi il « vero » volto della patria comune nei suoi diversi atteggiamenti. E quale diversità di aspetti, dalla montagna vera e propria, alle colline, all'altopiano dalla irrigua pianura padana alle colline umbre, toscane e marchigiane, alle plaghe orticole della Campania « felice », al Tavoliere delle Puglie, al latifondo di Sicilia, alla inconfondibile agricoltura sarda!

Quale diverso atteggiarsi di problemi, che giustamente l'A. ricusa di trattare in modo uniforme, precisando che ciascuna zona esige una « sua » riforma agraria, non essendo possibile provvedere con identici schemi ai problemi della pianura padana — dove la intensa agricoltura (una delle più progredite del mondo) è caratterizzata da un ordinamento capitalistico della produzione, in cui il lavoro è fornito nella sua totalità da salariati fissi ed avventizi — ovvero ai problemi dell'Italia Centrale — povera in generale, dove il contadino vive discretamente in grazia di una particolare forma contrattuale e dove il proprietario ricava un bassissimo interesse dal capitale investito e concorre largamente alla produzione.

L'A. non ignora il dato politico della riforma agraria, della quale la realtà tecnica ed economica costituisce un vincolo ed una condizione, come non trascura la necessità di un certo periodo di tempo (fissato in un decennio) perchè la riforma stessa si attui. E potrà attuarsi — secondo l'A. — attraverso una riforma degli ordinamenti e dei contratti agrari nonché attraverso provvedimenti che promuovano una diversa ripartizione della proprietà.

Rassegna della stampa

DECENTRAMENTO E AUTONOMIA

Richiamandosi al programma dell'Unione Nazionale per la Ricostruzione fondata da Nitti, *Libera Stampa* (30 novembre 1945) afferma che l'Italia deve opporsi al movimento di dissoluzione insito nelle autonomie politiche, che pongono la compagine dello Stato in un rischio anche peggiore di quello in cui versa per l'anarchia dei poteri pubblici, aprendo la via a tutte le correnti centrifughe. E' certo che in alcuni casi, come per la Sardegna e la Sicilia, vi possono essere gravi ragioni per concedere forme limitate di autonomia con significato però più amministrativo che politico. Tuttavia è un terreno su cui bisogna procedere con la massima cautela possibile. Occorre distinguere fra autonomie politiche ed autonomie amministrative: le prime sono da respingere ma non devono essere confuse col decentramento, che rispetta la necessaria unità dell'amministrazione statale. Il decentramento amministrativo, come affermava il Minghetti, non mette affatto in pericolo l'unità politica dello Stato; è tuttavia arduo trovare il giusto limite fra autonomie politiche, da respingersi, ed autonomie amministrative, da accertarsi.

Dal canto suo U. Marchetti (*Commento*, 1. dicembre 1945) reagisce a questa offensiva contro le autonomie, sferrata oltre che da Nitti da altri, tra cui Bonomi e Labriola, scrivendo che l'allarme per l'unità dello Stato non è giustificato. Le autonomie sono una esigenza sostanziale più che teorica del nuovo Stato italiano. Il problema non è nuovo, esso già si presentò in forma caratteristica alla fine dell'altra guerra, allorché appariva facilitato nelle sue soluzioni dalla situazione giuridica e di fatto delle provincie redente, organizzate sulla base di una larga autonomia. La compagine statale austriaca poté resistere anche dopo la disfatta proprio in virtù del decentramento. Oggi, di fronte alla disintegrazione dello Stato, l'unica risorsa per la ripresa nazionale è quella di avvalorare le autonomie regionali o provinciali, avvalorando nello stesso tempo anche una coscienza unitaria. D'altronde, la concessione di uno Stato onnipotente munito di una onnipotente burocrazia dovrebbe essere ormai superata: la libertà vera per il cittadino non esiste nella statolatria. La principale causa del progressivo e fatale decadere della libertà, che culminò nello Stato totalitario fascista va proprio imputata all'accentramento e alla soppressione di ogni autonomia locale. Concedendo autonomie, non si tratta di creare Stati nuovi, bensì di organizzare il sistema amministrativo più consono alle esigenze antiburocraziche dell'Italia. L'ultima parola in questo tema spetterà alla Costituente che dovrà creare il nuovo stato democratico.

Sullo stesso problema, M. Bracci (*Il Ponte*, dicembre 1945) in un accurato studio, dopo aver affermato che è dubbio che tutti coloro che parlano di Regione abbiano idee precise intorno ad essa, eccetto forse che rispetto ai suoi limiti territoriali, scrive che le Regioni in cui attualmente è diviso lo Stato italiano non sono Regioni natu-

rali e, tutto sommato, l'unica caratteristica regionale è l'agricoltura. Quindi il mito di una vivente entità naturale da ripristinare con l'istituzione delle Regioni non ha fondamento: occorre invece studiare il problema regionale dal lato del decentramento delle funzioni dello Stato, decentramento che può essere costituzionale o amministrativo. Il primo dà vita allo Stato federale, ipotesi che va scartata specie perché, tra l'altro, un'organizzazione federale aggraverebbe inevitabilmente le differenze sociali ed economiche che attualmente esistono tra nord e sud. Resta quindi il decentramento amministrativo, la cui attuabilità, peraltro, è condizionata dalla soluzione di un problema finanziario che consiste nello stabilire quali siano le risorse finanziarie nazionali che possano essere destinate ai fini pubblici, e, accertato quanto occorra allo Stato, attribuire la differenza ai nuovi enti in proporzione della capacità contributiva dei loro organizzati.

Quanto alle funzioni da trasferire all'ente regionale, è più conveniente affidare ad esso funzioni tipicamente amministrative. Di queste, per le opere pubbliche, che per lunghi anni saranno opere di ricostruzione e si svilupperanno secondo il grado di urgenza e di necessità delle varie Regioni, senza escludere una competenza subordinata ed esecutiva della Regione, occorrerà tuttavia che intervenga lo Stato a risolvere in via principale i problemi locali. Le opere pubbliche compiute invece al fine di nazionalizzare attività produttive, come la produzione dell'energia elettrica, potrebbero essere affidate alla competenza delle Regioni o dei consorzi comunali, che potrebbero così provvedere al finanziamento di attività redditizie. Negli stessi termini è il problema per quanto riguarda le comunicazioni ed i trasporti (navigazione interna, ferrovia, tranvie, trasporti automobilistici ed aerei).

Lavoro, credito, previdenza ed assistenza sono certamente suscettibili di ordinamento regionale come pure l'istruzione media e, sotto certi aspetti, anche superiore. Quanto all'agricoltura, qualora si addivesse alla socializzazione dei mezzi di produzione, le funzioni pubbliche al riguardo imporrebbero l'istituzione dell'ente regionale.

Il punto oscuro del problema del regionalismo resta dunque quello finanziario. Per risolverlo bisogna organizzare più economicamente lo Stato, abolendo le provincie, riducendo il numero dei comuni e semplificando l'ordinamento periferico dell'amministrazione centrale.

Il problema del coordinamento della Regione con lo Stato potrebbe poi risolversi con l'istituzione di un governatore generale con funzioni ispettive, che tenga luogo del prefetto, ed affidando l'attività di controllo su tutti gli enti atarchici ad un collegio giurisdizionale in parte elettivo ed in parte designato dal potere legislativo centrale, collegio a cui il governatore dovrebbe denunciare tutti gli atti viziati in legittimità o in merito.

In tal modo l'attività amministrativa locale sarebbe notevolmente snellita, tanto più che molte delle funzioni esecutive statali, ora affidate ad organi periferici, potrebbero essere affidate agli organi regionali.

(Sullo stesso argomento del decentramento e della autonomia, altre rassegne sono state pubblicate nei fascicoli 2 e 3, in data, rispettivamente, 30 novembre e 10 dicembre).

NATURA E FUNZIONI DELLA COSTITUENTE

Foscolo Lombardi rileva nell'*Avanti* del 23-8-1945, la necessità di far precedere la carta costituzionale da una dichiarazione dei diritti che la informi di sé.

Questa dichiarazione deve differire dalle dichiarazioni che precedettero la Costituzione americana e la Costituzione francese, perché deve sanzionare il dovere sociale della proprietà e il diritto dello Stato a intervenire nella sua gestione.

Per la costruzione di uno Stato veramente democratico la nuova Costituzione non può non informarsi a questi principi fondamentali:

dare al popolo la massima possibilità di esprimere la propria volontà; costituire un corpo legislativo capace anche tecnicamente di funzionare;

formare un governo che possa esercitare in pieno la sua funzione esecutiva nell'ambito delle leggi;

assicurare la massima indipendenza alla magistratura;

affermare solennemente i diritti del lavoro.

Quanto al funzionamento dell'Assemblea Costituente, *Politico (Tribuna del Popolo)*, 13-9-45) non ritiene ammissibile che il governo mantenga il potere legislativo anche dopo l'elezione di una Assemblea rappresentativa e ne sostiene il passaggio alla Assemblea stessa. Onde la duplicità del suo compito costituente e legislativo.

A causa della estraneità alla nostra tradizione giuridicistica dell'istituto della Costituente *Costantino Mortati (Domenica)*, 6-8-1945) afferma la necessità di dibatterne pubblicamente i problemi.

Notato che è da distinguere la Costituzione dalla legge ordinaria, in quanto quest'ultima trae la sua legittimità da norme ad essa preesistenti, mentre la prima si legittima da sé stessa, cioè dalla sua capacità a porsi ed a valere come principio, il Mortati enuncia alcuni criteri di classificazione del potere costituente. Un criterio consiste nel considerare se la sostituzione di un nuovo ordinamento statale a uno vecchio, (cioè che è carattere primo di ogni potere costituente) avviene per opera di organi straordinari o col concorso degli organi del vecchio ordinamento. Altro criterio è quello che distingue l'attività costituente a seconda che si esplichi in virtù di un atto di volontà unilaterale o in virtù di un patto bilaterale. Il concetto di patto nell'attività costituente sorge anche quando si fa riferimento all'origine contrattuale della società. In ordine al problema della legittimazione dell'attività costituente, nota che se da un punto di vista meramente giuridico detta legittimazione può farsi risiedere nel semplice fatto del dispiegarsi dell'attività costituente come collegata ad una volontà primaria, da un punto di vista più largamente politico si tende a porre la legittimazione in alacché appartenente alla sfera morale o del costume o comunque di natura metagiuridica. Uno di tali principi metagiuridici è quello che, tenendo soprattutto conto delle esi-

genze della persona umana nell'ambito dello Stato, non ammette che il popolo per effetto della Costituzione da esso stesso approvata possa spogliarsi di quella sovranità che ad esso stesso spetta e che è condizione prima del dispiegarsi della personalità.

Lo stesso autore (*Domenica*, 2-9-45) a proposito della Costituzione provvisoria, nota come prima di addivenire alla Costituzione definitiva, la decisione costituente determina il sorgere di almeno due costituzioni provvisorie. La prima è il governo che, nato dallo sconvolgimento sociale stesso che ha determinato il sorgere della decisione costituente, deve preparare la convocazione dell'Assemblea. La seconda è quella che proviene direttamente dall'Assemblea Costituente già convocata. Essa presenta problemi che vogliono soluzioni diverse a seconda delle particolari situazioni cui l'Assemblea si trova di fronte. Dette situazioni possono essere le seguenti: 1) le forze politiche che hanno determinato il crollo dei vecchi ordinamenti e quindi il sorgere della decisione costituente, hanno altresì prodotto il sorgere di un nuovo principio di organizzazione che l'Assemblea Costituente non può che riconoscere (Francia 1848, Germania 1918, Spagna 1931, dove le Assemblee Costituenti si trovarono di fronte a instaurazioni repubblicane già sancite dalla volontà popolare); 2) al momento della convocazione dell'Assemblea, non esiste alcun nuovo ordinamento istituzionale che sostituisca quello già scomparso (Francia immediatamente dopo Sédan); 3) al momento della convocazione dell'Assemblea, sussistono ancora i vecchi ordinamenti. E qui sono da distinguersi due casi: a) non esistono dubbi sul fatto di dover conservare queste vecchie istituzioni, solo è da discutere quale sia il nuovo indirizzo da imprimere ad esse (Francia 1789); b) l'Assemblea deve discutere se sia il caso o meno di mantenere le vecchie istituzioni (caso presente dell'Italia).

E a proposito del caso italiano, è da considerare la situazione paradossale offerta dalla presenza di un Capo di Stato rappresentante il principio monarchico in un congegno che deve tra l'altro mettere in discussione detto principio. Per eliminare questa situazione che, se non di diritto, almeno di fatto potrebbe limitare la pienezza dei poteri della Costituente, non fosse altro che per l'insieme di influenze collegate con l'istituto regio, sarebbe opportuna la temporanea sospensione del titolare della funzione regia, con il conseguente accentramento di questa nel gabinetto. Ciò eliminerebbe l'incongruenza della presenza di un membro di un'istituzione, la cui ragione di essere dovrebbe trovarsi al di sopra della contesa politica e che viceversa di detta contesa sarebbe ora parte diretta.

Ne *Il Giornale del Mattino* dell'1 settembre '45, *Leopoldo Piccardi* nota che, pur non dovendosi mettere in dubbio la necessità di una rapida convocazione dell'Assemblea Costituente, tuttavia la campagna per la Costituente che attualmente si svolge non è tale da chiarificare i problemi che in sede di Costituente devono essere risolti. C'è in altri termini la tendenza a rimanere nel vuoto verbalismo o, peggio, a disperdersi in un gioco politico che è fine a sé stesso. Da ciò nasce un duplice pericolo: da un lato la parte

più ingenua della popolazione è portata, per una specie di aspettazione messianica, a considerare la Costituente come un rimedio a tutte le miserie che affliggono il nostro Paese; dall'altro lato i più scettici provano un sentimento di sfiducia e di disinteresse verso il nuovo mito.

Ciò è tanto più grave in quanto il Paese, nell'accingersi alla revisione del suo ordinamento costituzionale, già si trova in partenza in una posizione di svantaggio. Infatti, in genere, le nuove Costituzioni non sorgono da discussioni accademiche ma sono il frutto di un profondo processo di revisione, che avviene nella coscienza di un popolo; e solo quando questo processo si è compiuto in una rivoluzione che spazza via i vecchi ordinamenti, interviene il legislatore a sanzionarlo. Tutto ciò in Italia non è avvenuto, perché la nostra evoluzione politica è stata bruscamente interrotta dal fascismo. Questo non vuol dire che non c'è in Italia un problema della Costituente, e ciò per il semplice fatto che, laddove non esiste un ordinamento statale, fa d'uopo di crearne uno nuovo. Ma è necessario, affinché la nuova Costituzione non sia un arido documento giuridico estraneo alle nostre aspirazioni e alla nostra vita, che i partiti, con un'opera di chiarificazione, creino attorno alla Costituente l'interesse di tutti gli strati della popolazione.

Ivanoe Bonomi dedica ai problemi della Costituente una serie di articoli su *Il Giornale del Mattino*. Nel primo (7 ottobre 1945) insiste sulla necessità che dei due problemi che la Costituente dovrà affrontare e cioè il problema istituzionale e quello dell'elaborazione di una nuova carta costituzionale, si ponga l'accento sul secondo, che è il vero problema sostanziale dell'attività costituente. Soltanto se sui problemi del futuro assetto dello Stato si avrà una chiarificazione di idee e di programmi da parte dei partiti, la futura Assemblea sarà veramente un atto cosciente della nazione. Poiché nessuna assemblea può improvvisare dal nulla una Costituzione, sono necessarie delle idee direttrici, e allo scopo è bene si tengano presenti i nuovi modelli costituzionali introdotti nel campo del diritto pubblico dopo la guerra del '14-18.

Nel secondo articolo (14 ottobre 1945) affronta il problema dei rapporti fra Stato e Chiesa. La nuova Costituzione, eliminando lo Stato confessionale, deve assicurare la libertà per tutte le credenze e l'uguaglianza dei cittadini indipendentemente dalla fede religiosa. Ma con ciò resta ancora aperto il problema se si debba adottare la separazione fra Stato e Chiesa oppure il regime concordatario. E' da prevedere che i democristiani sosterranno il mantenimento dello *status quo*, mentre taluni elementi della sinistra chiederanno la piena separazione della potestà civile e di quella religiosa.

Nel terzo articolo, (21-10-45) in ordine al problema della rappresentanza dei partiti e degli interessi, *Ivanoe Bonomi* sostiene la legittimità di ambedue le rappresentanze. Infatti è opportuno considerare il cittadino tanto come rappresentante di una determinata branca di quella collettività di interessi di cui è fatta la società, tanto come il soggetto di quelle ideologie che raggruppano le masse intorno ai programmi ed alle aspirazioni sociali, la cui forza trascende gli interessi particolari. Questa duplice esi-

genza è soddisfatta dal sistema bicamerale. Camera e Senato possono dunque continuare a coesistere: la prima come assemblea del suffragio universale, il secondo come rappresentanza degli interessi non solo economici, ma anche culturali.

Nel quarto articolo (28 ottobre 1945) l'autore nota che, sebbene ogni costituzione moderna contenga oltre che l'affermazione dei diritti individuali, anche elementi sociali, tuttavia non è a credersi che in una carta costituzionale debbano trovarsi le soluzioni dei problemi sociali ed economici; il potere costituente si esaurisce nell'enunciazione di principi programmatici che dovranno essere di guida alla futura legislazione. In altri termini, la Costituente ha solo il compito di deliberare la nuova Costituzione e questa può, in materia sociale ed economica, affermare soltanto dei principi, ma non può invadere il campo della legge normale che dovrà svilupparli e concretarli.

Sul *Domani d'Italia* del 16 e del 17 ottobre 1945 *Luigi Sturzo* («Costituente e plebisciti», I e II) afferma che sarebbe un limitare i poteri della Costituente l'indire un referendum su qualsiasi punto sul quale essa è sovrana; chi avesse un simile potere sarebbe superiore alla Costituente stessa.

Circa un plebiscito che, secondo alcuni, dovrebbe ratificare o meno il deliberato dell'Assemblea Costituente o che, secondo altri, dovrebbe scegliere tra monarchia e repubblica, salvo restando il potere dell'Assemblea Costituente di deliberare quale monarchia e quale repubblica, dovrà essere l'Assemblea stessa a decidere di appellarsi al popolo in questa od altre questioni che per la loro natura esigano un consenso popolare esplicito.

Il problema dei limiti della Costituente è affrontata anche da *G. Astuti* «Potere costituente e sovranità popolare» (*Meridiano*, 15 ottobre 1945). Mentre si dichiara d'accordo con *I. Bonomi* circa il compito fondamentale della Costituente — deliberare, cioè, la nuova carta costituzionale, negando con ciò che l'Assemblea possa apportare riforme radicali della vita sociale ed economica del paese — non consente però con lui nell'attribuzione esclusiva alla Costituente del potere di decidere la questione istituzionale. E ciò soprattutto in considerazione del fatto che non è ammissibile che, mediante un semplice decreto legge d'un governo non rappresentativo, mediante un decreto frutto di un compromesso fra due gruppi di tre partiti ciascuno, si attribuiscono alla Costituente poteri sovrani ed illimitati. Perciò alle elezioni per la Costituente deve essere necessariamente abbinato un referendum che rappresenti l'espressione plebiscitaria della volontà popolare di conferire il proprio potere costituente ad una Assemblea rappresentativa.

Leone Cattani (*Risorgimento Liberale*, 18 ottobre 1945) sostiene anch'egli la necessità del referendum per due scopi. Anzitutto, poiché non basta un decreto legge per impegnare il popolo a delegare il potere costituente ad un'Assemblea, è necessario un referendum che dia alla Costituente carattere di validità e ne indichi i limiti; in secondo luogo, adottare il referendum anche per la materia elettorale è uno scrupolo democratico che deve essere seriamente esaminato da chi vuole avviare il paese verso un regime di democrazia.

GARANZIE DELLA COSTITUZIONE

M. Boneschi (*Stato moderno*, 5 luglio 1945), ritiene che le Corti costituzionali siano un organo con funzioni necessarie e specifiche solo ove non esista un regime parlamentare e quindi le Camere non abbiano potere di rovesciare il Governo rimediando immediatamente agli atti illegali. Ma ove le Camere abbiano tale potere la reazione popolare contro gli arbitri dispone di un organo per farsi sentire.

D'altronde una Corte costituzionale funzionerà solo se sarà alimentata dalla coscienza e dalla volontà collettiva; parlare quindi di un tribunale che entri in funzione contro un tentativo di colpo di stato è per lo meno inutile perchè il colpo di stato si profila proprio quando il popolo si disinteressa della costituzione. Ma le Corti costituzionali non solo sono inutili, bensì pericolose, in quanto, in un paese ove la libertà non sia forte, esse contribuiscono ad addormentare la vigilanza del popolo, a rafforzare la sua tendenza al disinteresse verso la difesa dei suoi diritti, come accadde in Germania nel 1932 quando Von Papen destituì il Governo socialista prussiano che, invece di resistere con la forza al colpo di stato, preferì rimettersi alle decisioni della Corte federale di Lipsia, abbandonando il potere al Governo usurpatore che sei mesi dopo, da quella stessa Corte, riceveva il benestare.

E' pericoloso dare al popolo l'illusione che un tribunaletto difenda per lui le sue libertà; bisogna dire ad esso che la libertà sta nelle sue mani e solo nelle sue mani.

Dal canto suo A. C. Jemolo (*Idea*, novembre 1945) prevede che le Costituzioni del 1946 conterranno norme dirette contro il pericolo di dittature. Riprendendo concetti già espressi in un altro articolo (*Meridiano*, 15 maggio 1945) l'illustre giurista afferma che, se è vano sperare che la libertà possa essere difesa da formule o da strumenti costituzionali allorché il sentimento di essa è spento nelle coscienze, tuttavia è utile che le carte costituzionali contengano certi principi, per chiarire idee, orientare sbandati, ammonire giudici.

Occorre garantire i singoli dai pericoli provenienti dall'esecutivo e da quelli provenienti dalle assemblee legislative. I pericoli da parte dell'esecutivo non sono tanto quelli esistenti nel 1848, quanto le infinite piccole *trasseries* della burocrazia che possono, contro il volere del legislatore, rendere impossibile o sterili certe attività del privato. E' necessario, quindi, che la Costituzione difenda il cittadino da ogni arbitrio o pericolo di arbitrio da parte dell'Amministrazione. Ma soprattutto è necessario difendere il cittadino dalle sopraffazioni delle maggioranze.

(Sull'argomento, vedi la rassegna stampa fattone sul fascicolo 2, del 20 novembre).

La preparazione delle liste elettorali

(continuazione da pagina 7)
si rileva dalle cifre sopra riportate, la popolazione che può essere convocata per le elezioni, non supera mai la metà, pur essendo superiore al decimo di quella complessiva. In 43 province, la popolazione stessa non supera nemmeno tale 10 per cento.

Allo stato delle cose, solo il 7 per cento della popolazione complessiva del regno potrebbe essere chiamata alle urne e ciò qualora si indicessero le elezioni, (mi riferisco a quelle amministrative), in tutti i comuni ove fosse possibile, senza badare al rapporto in cui stanno col complesso dei comuni della rispettiva provincia.

I dati illustrati nella presente relazione si riferiscono alla situazione dell'ottobre scorso; non è però da credere che nel frattempo la situazione sia notevolmente migliorata. Per convincersene, basta confrontare i dati in questione con quelli (relativi al novembre successivo) forniti dalle prefetture. Invero, questi ultimi dati concernono solo 40 province. Ma ciò non monta, perchè, limitando il confronto anche ad un numero di province ulteriormente ridotto (precisamente quelle in cui si costata un aumento di liste approva-

te: e sono solo 23 province), l'aumento stesso è appena di 121 lista (da 319 a 440) pari al 38 per cento; ed applicando tale percentuale al numero di tutti i comuni che, secondo la nostra indagine, risultavano, nell'ottobre scorso, già con la lista maschile approvata, cioè 654, risulterebbe che i comuni con la lista approvata sarebbero cresciuti a 902 (e cioè a poco più del 12 per cento del complesso dei comuni del regno (*).

D'altra parte, che la situazione si perfezioni lentissimamente, lo dimostra lo stato di cose, cui si è già accennato in principio, nelle stesse province del meridionale e dell'Italia insulare, dove — pur essendovisi iniziati i lavori sin dal gennaio scorso — la percentuale dei comuni che hanno pubblicato la lista maschile ammonta, rispettivamente, al 60 ed al 46 per cento; mentre la percentuale dei comuni che l'hanno approvata si abbassa, rispettivamente, al 25 ed all'11 per cento.

(*) Secondo i dati comunicati dalle prefetture successivamente alla data della presente relazione, (dicembre 1945) i comuni che hanno approvato la lista maschile ammontano ad 898, cioè ad un numero pressochè uguale a quello calcolato.

Missione di giuristi italiani in GB

(continuazione da pagina 3)

All'atto di separarsi dalla missione, il sig. Randall Lane, Capo della Sezione Legale del British Council, si è così indirizzato agli ospiti italiani:

«La cultura appartiene al mondo dello Spirito e i beni dello Spirito sono i soli che, condivisi, aumentano invece di diminuire. Non vi è paese al mondo moderno al quale la cultura britannica debba più che all'Italia. Dal secolo quattordicesimo, e anche prima, i poeti e gli scrittori inglesi hanno trovato nell'arte e nella letteratura italiana, nonchè nella bellezza naturale del Loro paese, una fonte inesauribile d'ispirazione. Da secoli gli inglesi sono avvezzi a cercare ristoro spirituale nella loro bellissima terra.

«Ma in Inghilterra sentiamo che anche noi abbiamo un contributo da offrire al mondo... Crediamo — spero senza altezzosa presunzione — che le nostre istituzioni contengano elementi preziosi anche ad altri paesi che si accingono con noi al grande compito di creare l'ordine dal caos, e di rassodare nel mondo le basi della giustizia e dell'amicizia tra le nazioni...

«Se l'Italia potrà prendere dall'Inghilterra qualcosa di utile al popolo italiano nel contributo che

«esso vuol dare alla civiltà futura — e questo contributo non potrà non essere grande — la Gran Bretagna avrà in tal modo ripagato, sia pure molto parzialmente, il suo vasto debito culturale verso l'Italia».

Contro il voto obbligatorio

(continuazione da pagina 5)

(che è il complesso delle opinioni dei singoli elettori) risulterebbe seriamente deformata. Prendiamo, ad esempio, il massimo problema politico del momento, il problema istituzionale, su cui gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi (direttamente, attraverso un sistema di voto doppio simile a quello adottato in Francia, o indirettamente, votando per l'una o l'altra lista). Cosa porterebbe il voto obbligatorio? E' facile prevederlo. Gli elettori ignoranti e privi di una qualsiasi opinione politica, che, senza la minaccia dell'ammenda resterebbero assenti dalle urne, sono, è chiaro, assolutamente neutri in fatto di monarchia o repubblica; quindi non dovrebbero pesare né pro né contro. Viceversa, costretti a votare, poiché si può tranquillamente escludere che essi ricorrono al rimedio della scheda bianca (rimedio cui ricorre solo chi ha una maturità politica), essi finirebbero per votare per la monarchia o per i partiti monarchici; poiché si sa che in tutte le situazioni della vita, sta per lo «status quo» chi nulla sa circa la opportunità di mutarlo.

Quindi, con l'obbligatorietà del voto, le non volontà degli elettori normalmente assenti dalle urne conterebbero come volontà positive a quell'effetto determinato.

VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

La Provincia di La Spezia per un nuovo orientamento regionale.

All'argomento è dedicato un opuscolo (La Provincia della Spezia ed i suoi problemi attuali) redatto dal Segretario generale ff. della provincia — dott. Ferruccio Sassi — ed edito a cura della Deputazione Provinciale (dalla quale è inviato) e della Delegazione provvisoria per il porto mercantile.

Lo studio pone in principio le seguenti domande:

«1) se lo sviluppo recente della città — (dovuto principalmente alla istituzione dell'Arsenale militare marittimo) — può essere assunto come un fatto dovuto ad una semplice causa esterna improvvisamente manifestatasi nel corso del tempo e sotto la influenza di particolari condizioni politiche di valore transeunte: — 2) se invece non sussistano elementi e fattori di valore permanente che permettano di assegnare al complesso Città-Provincia della Spezia una particolare funzione nel quadro della vita nazionale: — 3) se l'attuale assetto non debba perciò essere riveduto in modo più razionale e tale da permettere nell'interesse nazionale il libero sviluppo della funzione medesima: — 4) se e quali provvedimenti debbono essere adottati per conseguire tale scopo».

A tali domande risponde: alla prima, dopo un rapido excursus storico che dimostrerebbe «la costante persistenza di un vincolo politico, economico, demografico fra la zona della riviera prossima al golfo ed il golfo medesimo da un lato, e l'intero bacino della Magra dall'altro», si che oggi «tutta la Lunigiana si presenta con un carattere indivisibile etnicamente ed economicamente... «la creazione, quindi, dell'Arsenale M.M. si presenta unicamente come il fatto saliente atto a concretizzare sul terreno pratico vincoli e rapporti la cui memoria si perde nel tempo: a conferire in modo definitivo alla Spezia il primato fra i centri lunigianesi». Alla seconda, affermando che «un ulteriore sguardo alla storia ci mostra l'attuale capoluogo lunigianese formante, col suo entroterra naturale, un unico blocco efficiente soprattutto in periodi particolarmente critici per la storia civile e militare della Nazione italiana»: resistenza alla pressione longobarda, lotta contro gli arabi, strette relazioni economiche con le regioni ultrappenniniche (media valle del Po). L'attuale aggregazione delle provincie lunigianesi della Spezia e di Massa alle regioni «per ora geografiche soltanto» ligure e toscana «si può fondatamente affermare» dovuta a ciò che «il criterio geografico ha fissato fatti storici dovuti unicamente al passeggero trionfo di idee particolari e separatiste: l'affermazione... delle Repubbliche marinare di Genova e di Pisa... nella loro marcia d'incontro, rispettivamente verso sud e verso nord, intesa a dirimere la controversia particolare di due città italiane pel dominio del Tirreno...». La

necessità e la legittimità della revisione della situazione esistente è la risposta alla terza domanda. «La situazione attuale... discende direttamente dalla situazione originata dal mosaico italiano medioevale, quasi che neppure fosse intervenuta nel frattempo l'eroica epopea del Risorgimento. La Spezia e la sua provincia sono state sinora vedute sempre e soltanto in funzione di appendici genovesi, ciò che ha ostacolato a lungo la formazione di un sano orientamento e di un altro sano pensiero politico-giuridico nello studio e nella risoluzione dei problemi amministrativi ed economici locali... La revisione apparirà anche più evidente ove si consideri come, in uno stato unitario..., gli interessi e l'orientamento in ogni campo dell'umana attività si fissino senz'altro nel caso della Spezia sulle direttrici che dal magnifico golfo naturale spezzino conducono alla media valle del Po e di qui (per la via più breve fra quante dalla natura segnate) al bacino del Po, alle chiuse di Verona, al termine alpino del Brennero.

A non diverso risultato si giunge passando a dare uno sguardo alla geografia economica. Come la Provincia litoranea, marittima e industriale della Spezia trova il suo più naturale completamento nella zona montana appenninica e nella retrostante pianura emiliana agricola e agricolo-industriale, così quest'ultima trova a sua volta il suo completamento naturale ed il suo naturale respiro sul mare attraverso il Golfo ed il Porto della Spezia.

A questo concetto, della rivalorizzazione commerciale del Golfo spezzino, attraverso il quale per la via più breve e più agevole può scorrere il flusso delle importazioni e delle esportazioni, hanno spontaneamente aderito tutte le Provincie emiliane ricadenti nella zona d'influenza potenziale del Porto spezzino.

Tale spontaneo riconoscimento assume chiaro valore di affermazione di valori naturali e permanenti sinora artificiosamente compressi o artificiosamente trascurati per deviare, verso sbocchi illogici, soluzioni evidenti, non destinate a finire in una inutile e superata rivalità, ma bensì conformi ai concreti e superiori interessi della Nazione.

La Provincia della Spezia chiede quindi che, in uno stato etnicamente e politicamente ricostituito a unità, le sia consentito di essere richiamata alla funzione che (assieme alla finitima Provincia di Apuania) naturalmente esercitava nei secoli trascorsi in un quadro unitario politicamente, anche se allora dolorosamente non italiano di nome.

Senza nulla togliere di quanto sia necessario alla vita ed alla prosperità altrui, e col pieno rispetto dei più sani principi geografico-economici, ciò può avvenire:

1°) aggregando le Provincie lunigianesi alla Regione emiliana, qualora si addivenga alla costituzione delle Regioni come circoscrizioni ammini-

strative del territorio nazionale, per mezzo di un equilibrato e ben inteso decentramento amministrativo;

2°) nell'attesa, ponendo mano senza ulteriore indugio all'esecuzione di quei piani che si appalesano indispensabili per valorizzare nell'interesse nazionale i fattori naturali e permanenti sopra illustrati;

3°) creando le condizioni perché il Capoluogo possa riconquistare la primitiva posizione, già così brillantemente tenuta in passato, nel campo delle relazioni internazionali.

Risulta evidente che la questione capitale consiste nel rendere il Porto Mercantile della Spezia adeguato e rispondente alle necessità cui in potenza può utilmente servire.

Ma ciò a nulla varrebbe se non intervenissero opportuni provvedimenti atti ad assicurare il necessario collegamento con quell'entroterra che a sua volta altro non attende se non la ripresa navale e marittima del Golfo spezzino per appoggiare a questo il proprio traffico di importazione e di esportazione.

Tali provvedimenti, com'è ovvio, si concretano:

1°) nella adeguata sistemazione della rete ferroviaria, e principalmente nel potenziamento della grande arteria attraversante trasversalmente la media valle del Pa;

2°) nel miglioramento delle vie di comunicazione ordinaria tra l'uno e l'altro versante Appenninico».

Altri provvedimenti necessari sono ritenuti: la costituzione di un «Ente autonomo in grado di raccogliere e disporre dei mezzi finanziari occorrenti all'esecuzione dei lavori di rinnovamento dell'attrezzatura portuale ed all'ampliamento degli impianti portuali in genere»; la istituzione di un «porto od almeno di un punto franco e della zona industriale in franchigia».

Sono pubblicati gli

ATTI DELLA COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA PER LA COSTITUENTE

Il volume contiene:

- I - Relazione di maggioranza
- II - Relazione di minoranza
- III - Verbali delle sedute e allegati
- IV - Schema di legge

208 pagg. in 8° - L. 180

In vendita nelle principali librerie

NOTIZIARIO

(Continuazione da pagina 2)

blemi economici e sociali; il problema della terra, il problema industriale, quello delle garanzie del lavoro e quindi della legislazione sociale».

La Costituente dovrà essere sovrana. Essa «dovrà fare la costituzione ma parallelamente a questo dovrà essere iniziata una attività legislativa la quale potrà essere o una attività dell'assemblea o una attività del Governo soggetta al controllo dell'Assemblea».

Sul problema delle autonomie regionali, Togliatti si è dichiarato contrario ad ogni federalismo: «noi sappiamo che il nostro Stato esiste da 70 anni o poco più ed esso quindi è ancora qualche cosa di fragile. Non bisogna mettere in pericolo questa fragilità con degli affrettati esperimenti di riorganizzazione dello Stato in senso federalistico». Una autonomia deve essere però riconosciuta alla Sicilia ed alla Sardegna. Una «larga autonomia locale» deve essere anche data al comune ed alla provincia, con abolizione dei prefetti nominati dall'esecutivo e la loro sostituzione con «funzionari» eletti «su scala provinciale e, se necessario, su scala regionale».

Sui mezzi di difesa della democrazia, Togliatti si è espresso sfavorevolmente quanto alla istituzione di un'Alta Corte Costituzionale: «le garanzie sostanziali dovranno essere cercate in altre direzioni».

La Magistratura dovrà essere indipendente e dovrà anche essere considerata la opportunità «della eleggibilità, almeno di una parte della Magistratura» e della istituzione di forme di controllo popolare «arrivanti persino a sancire — se si riterrà necessario — la revocabilità del mandato parlamentare, qualora gli elettori constano che il loro rappresentante non ha tenuto fede agli impegni assunti».

Questi ultimi sono, comunque, «problemi di contorno». Gli essenziali sono: il problema istituzionale; quello dei rapporti tra Stato e Chiesa; quello del contenuto economico del regime democratico. Sul primo, Togliatti ha riaffermato la necessità della istituzione della Repubblica; sul secondo, la necessità che «nella costituzione italiana vengano sanciti e difesi dalla legislazione italiana la libertà di coscienza, di fede, di culto, di propaganda e di organizzazione religiosa»; sul terzo, ha dichiarato la volontà del suo Partito che sia instaurata «una Costituzione che garantisca libertà di parola, di stampa e di coscienza, di organizzazione economica e politica».

Il progetto per l'autonomia della Sicilia alla Consulta regionale

Il 23 dicembre si sono chiusi i lavori della Consulta Regionale Siciliana sul progetto per l'autonomia. È stato approvato il progetto per l'autonomia della Regione.

I rappresentanti dei Partiti Socialista, Comunista, e d'Azione e parte dei liberali e dei tecnici hanno riaffermato che l'entrata in vigore del regime d'autonomia deve essere sancita dalla Costituente. Invece, i democristiani, i democratici del lavoro, i restanti libe-

rali e i tecnici hanno sostenuto che sarebbe nocivo per il paese dare nuova esca alla propaganda separatista con un ulteriore rinvio della attuazione dell'autonomia. All'appello nominale sono risultati 17 voti favorevoli al progetto e 12 contrari.

E S T E R O

« Osservatori » alleati alle elezioni in Grecia

Più di 600 «osservatori» americani assisteranno alle elezioni politiche che si svolgeranno in Grecia nel marzo 1946. La missione sarà composta da un gruppo di «teorici», specialisti di storia ed esperti della politica, da un gruppo di esperti elettorali e da circa cento «squadre di osservazione», composte generalmente da un ufficiale dell'esercito, da un autista militare e da un interprete. La Gran Bretagna manderà circa cento squadre di osservatori e la Francia quaranta. L'Unione Sovietica ha declinato l'invito di inviare una sua missione, adducendo a motivo il fatto che gli «osservatori», diventerebbero «controllori», mentre l'Unione Sovietica è contraria e si è opposta all'intervento negli affari interni degli altri Paesi.

Nuovo Presidente della Repubblica austriaca

Il 19 scorso ha avuto luogo la prima riunione del nuovo Parlamento austriaco. Ciò ha segnato la ripresa della vita parlamentare, che per undici anni era rimasta sospesa.

Il giorno seguente, 20 dicembre, si è svolta la riunione delle due Camere del Parlamento, che hanno eletto Karl Renner nuovo Presidente della Repubblica austriaca.

Elezioni nell'U.R.S.S.

Il 10 febbraio avranno luogo le elezioni nell'U.R.S.S. La campagna elettorale propriamente detta avrà inizio prossimamente.

Riconoscimento della F.N.R.J.

Inghilterra, Stati Uniti e Francia hanno formalmente riconosciuto la Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia, proclamata la notte del 29 novembre dalla Assemblea Costituente.

Gli S. U. hanno fatto — per bocca del Sottosegretario al Dipartimento di Stato Acheson — delle riserve sulla «democraticità» del regime attuale e sulla condotta delle elezioni.

Le elezioni in Cecoslovacchia

Benes, presidente della Cecoslovacchia, ha annunciato, nel messaggio di Natale al popolo ceco, che le elezioni politiche, libere e segrete, si svolgeranno in primavera.

La Costituente albanese

L'assemblea Costituente albanese è stata convocata per il 10 gennaio 1946.

Elezioni in Olanda

Le elezioni generali in Olanda avranno luogo il 25 maggio 1946. Le liste dei candidati dovranno essere presentate entro il 9 aprile.

Disposizioni di Mac Arthur per le elezioni in Giappone

Le elezioni giapponesi che avrebbero dovuto aver luogo in gennaio, saranno ritardate di una settimana per ordine di Mac Arthur.

Il Generale ha dato ordini precisi al Governo giapponese di escludere dalle liste elettorali tutti i deputati che si sono compromessi con il Generale Tojo o con il suo governo. Questi deputati, il cui numero ascende a circa 300, non potranno né votare né essere eletti.

Elezioni nelle Filippine

Le elezioni generali nelle Filippine si terranno entro il 30 aprile 1946. Secondo la nota dichiarata americana, il 4 luglio 1946 le Filippine acqueriranno l'indipendenza.

Elezioni nell'Iran

Il Ministro degli Interni, Allah Y. Salek, ha diramato il 21 dicembre disposizioni d'esecuzione immediata per le elezioni popolari dei consigli provinciali in tutte le province dell'Iran tranne in quelle insorte dell'Azerbaigian. Saleh ha espresso il suo «disappunto» per l'assenza di un governo centrale rappresentativo dell'Azerbaigian, ora tenuto dal partito democratico, poiché tale governo renderebbe «impossibile» lo svolgimento di elezioni «veramente democratiche».

Questo Bollettino non ha carattere ufficiale e pertanto non importa alcuna responsabilità del Governo.

Redattore resp. TERENCE MARFORI

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE presso il Ministero per la Costituente ROMA - Via Panisperna, 89

Autorizzazione della R. Prefettura di Roma n. 5778/B-3-1237

Concessione esclusiva per la distribuzione: S. A. Dies, Via Aurora, 31 - Roma.

U.E.S.I.S.A. - VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA

LIBRI per la Costituente

Di imminente pubblicazione, a cura del Ministero per la Costituente (editore Sansoni)

STATI UNITI D'AMERICA, a cura di Rómolo ASTRALDI.

UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE, a cura di Gaspare AMBROSINI.

SPAGNA (1931), a cura di Vezio CRISAFULLI.

IRLANDA, a cura di Paolo BISCARETTI.

FRANCIA (1875), a cura di Armando SAITTA.